Anno LIV

Regione Toscana

Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Toscana

PARTE TERZA n. 38 del 18-09-2024 **Supplemento n. 232**

mercoledì, 18 settembre 2024 **Firenze**

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario **2**

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI **3**

REGIONE TOSCANA - Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia - Settore Autorizzazioni e Fondi Comunitari in Materia di Energia . . . . . .

DECRETO 9 settembre 2024, n. 20343 - certificato il 10 settembre 2024 PR FESR 2021-2027 Azioni 2.1.1 e 2.1.2 Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici - Modifica bando D.D. n. 2795 del 09/02/2024 e s.m.i. 4

DECRETO 9 settembre 2024, n. 20344 - certificato il 10 settembre 2024 PR FESR 2021-2027 Azioni 2.2.1 e 2.2.2 Progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli immobili pubblici - Modifica bando D.D. n. 11084 del 22/05/2024 e s.m.i. 59

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE AUTORIZZAZIONI E FONDI COMUNITARI IN MATERIA DI ENERGIA

Responsabile di settore Andrea RAFANELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 14848 del 01-07-2024

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 20343 - Data adozione: 09/09/2024

Oggetto: PR FESR 2021-2027 Azioni 2.1.1 e 2.1.2 Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici – Modifica bando D.D. n. 2795 del 09/02/2024 e s.m.i.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/09/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD022730

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/1060 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione;

Visto il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

Visto il Programma Regionale "PR Toscana FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Toscana in Italia CCI 2021IT16RFPR017, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) n. 7144 del 3 ottobre 2022;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1173 del 17/10/2022 "Reg. (UE) 2021/1060. Programma Regionale FESR 2021-2027. Presa d'atto della Decisione della Commissione C(2022) n. 7144 del 03/10/2022 che approva il Programma Regionale "PR Toscana FESR 2021-2027", per il sostegno a titolo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per la Regione Toscana in Italia.";

Richiamata la Priorità 2 (Transizione ecologica, resilienza e biodiversità) – OS 2.1 (Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra) ed in particolare le Azioni 2.1.1 "Efficientamento energetico degli edifici pubblici" e Azione 2.1.2 "Efficientamento energetico nelle RSA" previste all'interno del Programma PR FESR 2021-2027;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 515 del 6 maggio 2024, che approva la versione 2 del Documento di attuazione regionale (DAR) del PR FESR 2021-2027;

Vista la D.G.R. n. 75 del 29/01/2024 "PR FESR 2021-2027 – Azione 2.1.1 "Efficientamento energetico degli edifici pubblici" e Azione 2.1.2 "Efficientamento energetico nelle RSA"- Approvazione elementi essenziali del bando per la selezione di progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici";

Visto il decreto n. 2795 del 09/02/2024 "PR FESR 2021-2027 Azioni 2.1.1 e 2.1.2 Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici – bando";

Visto il decreto n. 8721 del 22/04/2024 "PR FESR 2021-2027 Azioni 2.1.1 e 2.1.2 Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici - Modifica bando approvato con decreto n. 2795 del 09/02/2024";

Visto il decreto n. 11260 del 17/05/2024 "PR FESR 2021-2027 Azioni 2.1.1 e 2.1.2 Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici - Bando" di cui al D.D. n. 2795 del 09/02/2024 e ss.mm.ii. - Proroga scadenza presentazione domande al 16/09/2024";

Visto il decreto n. 12808 del 10/06/2024 "PR FESR 2021-2027 Azioni 2.1.1 e 2.1.2 Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici – Modifica bando D.D. n. 2795 del 09/02/2024 modificato con D.D. 8721/2024;

Visto il decreto n. 12814 del 10/06/2024 “PR FESR 2021-2027 Azioni 2.1.1 e 2.1.2 Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici – Modifica bando D.D. n. 2795 del 09/02/2024 modificato con D.D. 8721/2024”;

Visto il Decreto n. 20140 del 05/09/2024 "PR FESR 2021-2027 Azioni 2.1.1 e 2.1.2 Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici – Bando di cui al D.D. n. 2795 del 09/02/2024 - Proroga scadenza presentazione domande al 21/10/2024";

Dato atto che per mero errore materiale ascrivibile alla procedura informatica è stato certificato anche il D.D. n. 12814 del 10/06/2024 con medesimo contenuto del decreto di cui al precedente capoverso D.D. n. 12808 del 10/06/2024 e che pertanto è necessario procedere all’annullamento del decreto n. 12814 del 10/06/2024;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 964 del 05/08/2024 “PR FESR 2021-2027 – Azione 2.1.3 “Efficientamento energetico delle imprese” e Azione 2.1.2 “Efficientamento energetico nelle RSA”- Approvazione elementi essenziali del bando per la selezione di progetti di efficientamento energetico degli immobili sedi di imprese”;

Considerato che con il succitato decreto n. 2795 del 09/02/2024 sono state stanziate le risorse per l’attuazione del bando e sono state assunte le prenotazioni specifiche a favore di Sviluppo Toscana S.p.A. per l’Azione 2.1.1 “Efficientamento energetico degli edifici pubblici” per complessivi € 13.757.690,04 sui seguenti capitoli:

- annualità 2025: € 4.739.729,01 prenotazione specifica n. 2024407 a valere sulla disponibilità del capitolo 53471 (PURO) quota UE;
- annualità 2025; € 4.976.715,46 prenotazione specifica n. 2024408 a valere sulla disponibilità del capitolo 53472 (PURO) quota Stato;
- annualità 2025: € 2.132.878,05 prenotazione specifica n. 2024409 a valere sulla disponibilità del capitolo 53473 (PURO) quota Regione;
- annualità 2026: € 763.347,01 prenotazione specifica n. 2024407 a valere sulla disponibilità del capitolo 53471 (PURO) quota UE;
- annualità 2026: € 801.514,36 prenotazione specifica n. 2024408 a valere sulla disponibilità del capitolo 53472 (PURO) quota Stato;
- annualità 2026: € 343.506,15 prenotazione specifica n. 2024409 a valere sulla disponibilità del capitolo 53473 (PURO) quota Regione;

Considerato che il bando di cui sopra è rivolto ai soggetti pubblici, tra cui le RSA pubbliche;

Considerato che con il succitato decreto n. 2795 del 09/02/2024 sono state stanziate le risorse per l’attuazione del bando e sono state assunte le prenotazioni specifiche a favore di Sviluppo Toscana S.p.A. anche per l’Azione 2.1.2 “Efficientamento energetico nelle RSA” per complessivi € 1.812.906,00 sui seguenti capitoli:

- annualità 2025: € 551.691,60 prenotazione specifica n. 2024410 a valere sulla disponibilità del capitolo 53474 (PURO) quota UE;
- annualità 2025; € 579.276,18 prenotazione specifica n. 2024411 a valere sulla disponibilità del capitolo 53475 (PURO) quota Stato;
- annualità 2025: € 248.261,22 prenotazione specifica n. 2024412 a valere sulla disponibilità del capitolo 53476 (PURO) quota Regione;
- annualità 2026: € 173.470,80 prenotazione specifica n. 2024410 a valere sulla disponibilità del capitolo 53474 (PURO) quota UE;

- annualità 2026: € 182.144,34 prenotazione specifica n. 2024411 a valere sulla disponibilità del capitolo 53475 (PURO) quota Stato;
- annualità 2026: € 78.061,86 prenotazione specifica n. 2024412 a valere sulla disponibilità del capitolo 53476 (PURO) quota Regione;

Dato atto che la DGR n. 964 del 05/08/2024 stabilisce di adeguare la dotazione del bando approvato con D.D. 2795/2024 riducendo l'importo assegnato a valere sull'Azione 2.1.1 "Efficientamento energetico degli edifici pubblici" da € 13.757.690,04 ad € 13.356.426,99 così suddivisi:

- annualità 2025: € 160.505,22 sulla prenotazione specifica n. 2024407 a valere sulla disponibilità del capitolo 53471 (PURO) quota UE;
- annualità 2025; € 168.530,48 sulla prenotazione specifica n. 2024408 a valere sulla disponibilità del capitolo 53472 (PURO) quota Stato;
- annualità 2025: € 72.227,35 sulla prenotazione specifica n. 2024409 a valere sulla disponibilità del capitolo 53473 (PURO) quota Regione);

Preso atto inoltre che con la suddetta delibera DGR 75/2024 le risorse destinate alle RSA pubbliche di cui all'Azione 2.1.2 "Efficientamento energetico nelle RSA" sono pari a € 2.920.000,00, rispetto alla dotazione complessiva del DAR - Piano Finanziario approvato con DGR 124/2023 pari a € 5.840.000,00;

Dato atto che la DGR n. 964 del 05/08/2024 stabilisce di adeguare la dotazione del bando approvato con D.D. 2795/2024 riducendo l'importo assegnato a valere sull'Azione 2.1.2 "Efficientamento energetico nelle RSA" per progetti di efficientamento energetico delle RSA pubbliche per le risorse del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2025-2026, da € 1.812.906,00 a € 906.453,00 così suddivisi:

- annualità 2025: € 275.845,80 sulla prenotazione specifica n. 2024410 a valere sulla disponibilità del capitolo 53474 (PURO) quota UE;
- annualità 2025; € 289.638,09 sulla prenotazione specifica n. 2024411 a valere sulla disponibilità del capitolo 53475 (PURO) quota Stato;
- annualità 2025: € 124.130,61 sulla prenotazione specifica n. 2024412 a valere sulla disponibilità del capitolo 53476 (PURO) quota Regione);
- annualità 2026: € 86.735,40 sulla prenotazione specifica n. 2024410 a valere sulla disponibilità del capitolo 53474 (PURO) quota UE;
- annualità 2026: € 91.072,17 sulla prenotazione specifica n. 2024411 a valere sulla disponibilità del capitolo 53475 (PURO) quota Stato;
- annualità 2026: € 39.030,93 sulla prenotazione specifica n. 2024412 a valere sulla disponibilità del capitolo 53476 (PURO) quota Regione);

Considerato che le suddette modifiche di cui al presente decreto non producono effetti sulla presentazione delle domande a valere sul bando;

Ritenuto opportuno, per semplicità di lettura, approvare il nuovo testo del Bando, Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che, recependo le modifiche sopra riportate, sostituisce integralmente l'Allegato 1 approvato con D.D. n. 2795/2024 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e di loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";

Vista la L.R. 1/2015 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008";

Richiamata la Decisione di Giunta regionale n. 16 del 25/03/2019 "Linee di indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs 118/2011";

Vista la Legge Regionale n. 48 “Legge di stabilità per l’anno 2024” del 28/12/2023;

Vista la Legge Regionale n. 49 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2024” del 28/12/2023;

Visto il Bilancio di previsione pluriennale 2024–2026, approvato con Legge Regionale n. 50 del 28/12/2023;

Vista la D.G.R.T. n.2 del 08/01/2024 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2024-2026 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026.”

DECRETA

1. di procedere all’annullamento del decreto n. 12814 del 10/06/2024 a seguito delle motivazioni espresse in narrativa;

2. di ridurre, alla luce di quanto riportato in narrativa e delle disposizioni della DGR n. 964 del 05/08/2024, le prenotazioni specifiche prese con il decreto n. 2795 del 09/02/2024 per l’Azione 2.1.1 “Efficientamento energetico degli edifici pubblici” per i seguenti ammontare:

- annualità 2025: € 160.505,22 sulla prenotazione specifica n. 2024407 a valere sulla disponibilità del capitolo 53471 (PURO) quota UE;
- annualità 2025; € 168.530,48 sulla prenotazione specifica n. 2024408 a valere sulla disponibilità del capitolo 53472 (PURO) quota Stato;
- annualità 2025: € 72.227,35 sulla prenotazione specifica n. 2024409 a valere sulla disponibilità del capitolo 53473 (PURO) quota Regione;

3. di ridurre, alla luce di quanto riportato in narrativa e delle disposizioni della DGR n. 964 del 05/08/2024, le prenotazioni specifiche prese con il decreto n. 2795 del 09/02/2024 per l’Azione 2.1.2 “Efficientamento energetico nelle RSA” per i seguenti ammontare:

- annualità 2025: € 275.845,80 sulla prenotazione specifica n. 2024410 a valere sulla disponibilità del capitolo 53474 (PURO) quota UE;
- annualità 2025; € 289.638,09 sulla prenotazione specifica n. 2024411 a valere sulla disponibilità del capitolo 53475 (PURO) quota Stato;
- annualità 2025: € 124.130,61 sulla prenotazione specifica n. 2024412 a valere sulla disponibilità del capitolo 53476 (PURO) quota Regione;
- annualità 2026: € 86.735,40 sulla prenotazione specifica n. 2024410 a valere sulla disponibilità del capitolo 53474 (PURO) quota UE;
- annualità 2026: € 91.072,17 sulla prenotazione specifica n. 2024411 a valere sulla disponibilità del capitolo 53475 (PURO) quota Stato;
- annualità 2026: € 39.030,93 sulla prenotazione specifica n. 2024412 a valere sulla disponibilità del capitolo 53476 (PURO) quota Regione;

4. di approvare, per semplicità di lettura, il nuovo testo del Bando, Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che, recependo le modifiche sopra riportate, sostituisce integralmente l’Allegato 1 approvato con D.D. 2795 del 09/02/2024 e s.m.i.;

5. di trasmettere per gli opportuni adempimenti il presente atto a Sviluppo Toscana SpA e all'Autorità di gestione del PR FESR 2021-2027.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

1 *Bando*

462a63fb1d8a69dda190cab748eb680f50fb9a060f5e94f4e7d54fe8ff8e2375

ALLEGATO 1 -BANDO

PROGRAMMA REGIONALE TOSCANA FESR 2021-2027
Obiettivo di Policy 2 Obiettivo Specifico 2
Azione 2.1.1 “Efficientamento energetico degli edifici pubblici” e
Azione 2.1.2 “Efficientamento energetico nelle RSA”

Bando: Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici

ALLEGATO 1 -BANDO

Indice

1. FINALITÀ E RISORSE
1.1 Finalità
1.2 Dotazione finanziaria

2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
2.1 Soggetti beneficiari
2.2 Requisiti di ammissibilità

3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI
3.1 Tipologie di intervento ammissibili
3.2 Termine iniziale
3.3 Termine finale
3.4 Spese ammissibili
3.5 Intensità del contributo
3.6 Cumulabilità del contributo

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
4.1 Modalità di presentazione della domanda
4.2 Documentazione a corredo della domanda

5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA
5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento
5.2 Istruttoria di ammissibilità
5.3 Cause di non ammissione
5.4 Valutazione della domanda
5.4.1 Criteri di valutazione
5.4.2 Criteri di premialità
5.5 Formazione della graduatoria

6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI
6.1 Adempimenti successivi all'approvazione della graduatoria
6.2 Sottoscrizione della Convenzione
6.3 Obblighi del beneficiario
6.4 Varianti

7. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE
7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili
7.2 Modalità di erogazione del contributo

8. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE
8.1 Verifiche e controlli
8.2 Revoca parziale o totale del contributo
8.3 Rinuncia
8.4 Decadenza dal contributo

9. DISPOSIZIONI FINALI
9.1 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

9.3 Informazione e pubblicità
9.4 Disposizioni generali

10.RIFERIMENTI NORMATIVI

ALLEGATI
A) Definizioni
B) Modello domanda di finanziamento
C) Modello relazione tecnica di progetto
D) Scheda elementi utili aiuti di stato
E) Modello asseverazione del rispetto del principio DNSH
F) Modello asseverazione climate proofing

ALLEGATO 1 -BANDO

1. FINALITÀ E RISORSE

1.1 Finalità

La Regione Toscana con il presente bando intende agevolare la realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli immobili pubblici in attuazione delle Azioni 2.1.1 "Efficientamento energetico degli edifici pubblici" e 2.1.2 "Efficientamento energetico nelle RSA" del PR FESR 2021-2027 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n° 1173 del 17 ottobre 2022 *"Reg. (UE) 2021/1060. Programma Regionale FESR 2021-2027. Presa d'atto della Decisione della CE C(2022) n. 7144 del 03/10/2022 che approva il Programma Regionale "PR Toscana FESR 2021-2027", per il sostegno a titolo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per la Regione Toscana in Italia"* (di seguito: PR Toscana FESR 21-27), in conformità alle disposizioni comunitarie e/o nazionali e regionali vigenti in materia[1].

Il bando dà attuazione all'Obiettivo specifico *O.S 2.1 "Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra"* della Priorità 2 "Transizione ecologica, resilienza e biodiversità" dell'Obiettivo di Policy 2 2. "Un'Europa più verde" e finanzia progetti che prevedono almeno una ristrutturazione di livello medio quale definita nella raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione (riduzione 30% dei fabbisogni di energia primaria globale totale – Epgl,tot).

In particolare la Regione Toscana, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n° 75 del 29/01/2024 "*PR FESR 2021-2027-Azione 2.1.1 "Efficientamento energetico degli edifici pubblici" e Azione 2.1.2 "Efficientamento energetico nelle RSA" - Approvazione elementi essenziali del bando per la selezione di progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici* ", favorisce e sostiene l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico che, tra l'altro, è obiettivo prioritario della politica energetica comunitaria e nazionale, come stabilito dalle Direttive 2009/28/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE, 2018/844/UE, 2018/2001/UE e relativi recepimenti a livello nazionale, nonché della Strategia definita nel PAER.

Il presente bando sarà pubblicato sul seguente sito web:
https://www.sviluppo.toscana.it/sft

[1] Cfr.paragrafo 10 "Riferimenti Normativi"

1.2 Dotazione finanziaria
Il bando dà attuazione all'Azione 2.1.1 "Efficientamento energetico degli edifici pubblici", la cui dotazione complessiva del DAR- Piano Finanziario del PR FESR 2021-2027 approvato con DGR 124/2023 è pari a € 71.250.000,00, nonché all'Azione 2.1.2 "Efficientamento energetico nelle RSA", la cui dotazione complessiva è pari a € 5.840.000,00.

La dotazione finanziaria del presente bando annualità 2025-2026, è pari a € 14.262.879,99 ed è così ripartita:

Azione 2.1.1 "Efficientamento energetico degli edifici pubblici"
-€ 7.479.599,11 a favore di progetti di efficientamento energetico di immobili pubblici degli Enti Locali

-€ 5.876.827,88 a favore di progetti di efficientamento energetico di immobili pubblici delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere

nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli 53471, 53472 e 53473 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2025-2026, che riguardano specificatamente i Fondi "PR FESR 2021 - 2027 - Azione 2.1.1 - Efficientamento energetico degli edifici pubblici".

Azione 2.1.2 "Efficientamento energetico nelle RSA"
- € 906.453,00 a favore di progetti di efficientamento energetico di immobili pubblici adibiti a Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) pubbliche nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli 53474, 53475 e 53476 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2025-2026, che riguardano specificatamente i Fondi "PR FESR 2021-2027 - Azione 2.1.2 - Efficientamento energetico nelle RSA".

Pertanto verranno redatte le seguenti 3 graduatorie:

- Azione 2.1.1 "Efficientamento energetico degli edifici pubblici"
Per Enti Locali
- GRADUATORIA ENTI LOCALI a favore di progetti di efficientamento energetico di immobili pubblici degli Enti Locali

Per Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere
- GRADUATORIA ASL/AO a favore di progetti di efficientamento energetico di immobili pubblici delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere

- Azione 2.1.2 "Efficientamento energetico nelle RSA"
- GRADUATORIA RSA pubbliche a favore di progetti di efficientamento energetico di immobili pubblici delle RSA

Le risorse finanziarie possono essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'intervento finanziario, tramite apposito provvedimento.

La dotazione finanziaria del presente bando fa riferimento esclusivamente al settore di intervento "045. Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica" di cui alla tabella 1 dell'Allegato 1 del Regolamento (UE) 2021/1060 (RDC) a cui sono destinate risorse pari a € 15.130.680,00 (quota UE).

ALLEGATO 1 -BANDO

2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

2.1 Soggetti beneficiari

Azione 2.1.1 "Efficientamento energetico degli edifici pubblici"
Le domande possono essere presentate esclusivamente dai seguenti soggetti pubblici della Regione Toscana:

Enti Locali
- Comuni
- Province
- Città Metropolitane
- Unioni di Comuni

Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere
- Aziende Sanitarie Locali
- Aziende Ospedaliere

A valere sull'Azione 2.1.1 non sono ammesse domande riguardanti progetti di efficientamento energetico di immobili pubblici adibiti a Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) pubbliche.

Azione 2.1.2 "Efficientamento energetico nelle RSA"
Le domande possono essere presentate esclusivamente dai seguenti soggetti pubblici della Regione Toscana per RSA pubbliche autorizzate, accreditate e finanziate dal Servizio Sanitario Regionale a gestione pubblica.

- Aziende Sanitarie Locali
- ASP
- Comuni
- Unione dei Comuni
- Società della Salute (SdS)
- Organismo di diritto pubblico secondo la definizione di cui all'art 1 comma 1 lett e) dell'Allegato I.1 del D.Lgs.36/2023

I soggetti proponenti come sopra identificati nelle Azioni 2.1.1 e 2.1.2 non devono trovarsi, alla data di presentazione della domanda, in stato di dissesto finanziario ai sensi della normativa di riferimento. A tal fine è richiesta una dichiarazione del legale rappresentante da allegare alla domanda (modulo 4 della domanda).

2.2 Requisiti di ammissibilità

1. Ciascuna domanda deve riguardare interventi da realizzarsi su uno o più edifici. È possibile presentare una domanda che riguarda più edifici solo qualora siano alimentati dallo stesso generatore di calore, purché catastalmente confinanti e adibiti alla medesima destinazione d'uso (es. scolastica, sanitaria, etc.)

2. Gli edifici oggetto di intervento devono possedere al momento della presentazione della domanda tutte le seguenti caratteristiche:

a) essere **localizzati all'interno del territorio regionale**;
b) essere **esistenti, utilizzati e dotati di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;**
c) essere **dotati di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020;**
d) **essere di proprietà pubblica,** da intendersi come proprietà da parte dei soggetti proponenti di cui al precedente paragrafo 2.1 **o proprietà pubblica e nella disponibilità da parte degli stessi secondo l'ordinamento giuridico vigente**;
e) essere **adibiti ad uso pubblico** (es. istituzionale, scolastico, ospedaliero, sanitario, formativo, assistenziale, culturale, sportivo, etc.) e non residenziale e assimilabili[2].
f) **non essere destinati all'esercizio di attività economiche in forma prevalente**, richiedendosi, in particolare, che gli edifici pubblici in questione non vengano utilizzati per l'esercizio di attività economiche (intese come attività volte alla produzione di beni o servizi su un dato mercato) per almeno l'80% del volume lordo climatizzato dell'intero edificio **oppure che le attività economiche svolte al loro interno abbiano carattere puramente locale e che siano rivolte ad un bacino d'utenza geograficamente limitato.**

3. Non sono ammessi interventi di nuova costruzione, demolizione/ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione.

4. Non sono ammessi interventi realizzati esclusivamente nelle porzioni di edificio a destinazione d'uso non ammesso al bando né interventi che siano a servizio esclusivo di tali porzioni.

Nel caso di edificio in cui sono presenti porzioni a destinazione d'uso non ammesse dal presente bando, il progetto è considerato ammissibile a condizione che il volume lordo climatizzato di tali porzioni sia inferiore o uguale al 20% del volume lordo climatizzato dell'intero edificio.
Nel caso in cui uno o più interventi del progetto insistono anche sulle porzioni dell'edificio che definiscono il volume lordo riscaldato di destinazioni d'uso non ammesse, il contributo concedibile a ciascuno intervento è ridotto proporzionalmente in base alla percentuale che riguarda le medesime porzioni.

[2] Categoria E.1. secondo la classificazione di cui all'art. 3 del DPR n. 412. del 26 agosto 1993

ALLEGATO 1 -BANDO

3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

3.1 Tipologie di intervento ammissibili

Il progetto dovrà prevedere almeno una delle seguenti tipologie di intervento:

1a) isolamento termico di strutture orizzontali e verticali;
2a) sostituzione di serramenti e infissi;
3a) sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza;
4a) sostituzione di scaldacqua tradizionali (cosiddetti "boiler elettrici" e/o alimentati da altro combustibile) con scaldacqua a pompa di calore o a collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria;
5a) sistemi di climatizzazione passiva (sistemi di ombreggiatura, filtraggio dell'irradiazione solare, etc.)

A completamento di almeno uno degli interventi sopra indicati può essere attivato anche il seguente intervento:
6a) sistemi intelligenti ed integrati di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti (quali a titolo esemplificativo i BACS,etc.).

Ciascuna domanda può prevedere anche più di un intervento di cui alla lettera a).

L'intervento 1a) deve interessare esclusivamente strutture orizzontali e verticali (pareti, solai e coperture) esistenti verso l'esterno e/o verso locali non riscaldati, pena la non ammissibilità dello stesso.

L'intervento 2a) deve interessare esclusivamente infissi esistenti verso esterno e/o verso locali non riscaldati, senza modificare dimensione e forma, pena la non ammissibilità dello stesso.

L'intervento 3a) deve riguardare necessariamente almeno la sostituzione di generatore di calore, pena la non ammissibilità dello stesso.

L'intervento 4a) deve riguardare esclusivamente la produzione di acqua calda sanitaria, pena la non ammissibilità dello stesso.
Nel caso di intervento 4a), la produzione di energia termica da fonti rinnovabili deve essere finalizzata solo all'autoconsumo e il quantitativo massimo di energia termica annuale fornita all'impianto e non utilizzata non deve essere superiore al 10% dell'energia annuale prodotta, pena la non ammissibilità degli stessi.

L'intervento 6a) deve essere attivato solo a completamento degli interventi da 1a) a 5a) ed essere funzionale agli stessi.
L'intervento 6a) deve riguardare sistemi intelligenti ed integrati di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici relativi ai soli servizi energetici del fabbricato, pena la non ammissibilità dello stesso.
Nell'ambito dell'intervento 6a) sono ammissibili altresì sistemi intelligenti di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) con recupero calore.

Ai fini del presente bando **non sono ammissibili**:
- interventi di cui alla lettera 3a) che interessano la sola sostituzione di distribuzione, regolazione ed emissione;

- interventi che interessano zone e/o locali non riscaldati;
- interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio o porzione di edificio che interessano anche le strutture orizzontali e/o verticali opache e trasparenti;
- interventi che comportino aumento della volumetria dell'edificio;
- interventi di estensione dell'impianto di climatizzazione che interessano ampliamenti di edificio o in zone o locali esistenti precedentemente non riscaldati.
- interventi per la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con corpi illuminanti più efficienti, anche nel caso sia associato all'installazione di sistemi intelligenti di automazione e controllo per l'illuminazione utilizzanti sensori di luminosità e/o presenza e/o movimento.
- interventi di cui alla lettera 6a) associati solamente all'installazione di sistemi intelligenti di automazione e controllo per l'illuminazione utilizzanti sensori di luminosità e/o presenza e/o movimento.
- interventi su edifici cosiddetti "collabenti";
- distacco dall'impianto centralizzato con conseguente realizzazione dell'intervento 3a)
- ambienti riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili.

Requisiti delle operazioni
Sono ammissibili solo progetti che rispettano **il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH)** secondo quanto previsto dall'art.17 del Regolamento (UE) 2021/852 e dall'articolo 9, comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060.
In particolare deve essere dimostrato, sia in sede di domanda sia in sede rendicontazione a saldo, che il progetto è stato redatto in conformità ai vincoli DNSH di cui alla Scheda 2 della Guida operativa del MEF (Circolare 33/2022 della Ragioneria Generale dello Stato).

Sono ammissibili solo progetti sottoposti al processo di resa a prova di clima, relativamente alle verifiche sulla "neutralità climatica" e sulla "resilienza climatica", inerente l'applicazione del **principio relativo all'immunizzazione dagli effetti del clima** degli investimenti in infrastrutture in coerenza con quanto riportato all'art.73 c.2 lettera j del Regolamento UE 2021/1060 e secondo le indicazioni riportate negli orientamenti di cui alla Comunicazione 2021/C 373/01 della CE e negli indirizzi per la verifica climatica a cura del Dip.to per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (6 Ottobre 2023).

Sono ammissibili solo progetti che rispettano **i criteri progettuali CAM** previsti dal D.M. 23/06/22.
Il rispetto dei suddetti criteri dovrà essere dimostrato mediante una relazione "CAM" di cui al D.M. 23/06/22 par 2.2.1 e all'art 57 c2 del D.Lgs. 36/2023 a firma di un tecnico abilitato, da allegare alla domanda, in cui, per ogni criterio ambientale minimo, sono:
- individuate le scelte progettuali che garantiscono la conformità al criterio;
- indicati gli elaborati progettuali in cui sono rinvenibili i riferimenti ai requisiti relativi al rispetto dei criteri ambientali minimi;
-dettagliati i requisiti dei materiali e dei prodotti da costruzione in conformità ai criteri ambientali minimi contenuti nella relazione;
- indicati i mezzi di prova che l'esecutore dei lavori dovrà presentare alla direzione lavori.

Ciascun intervento deve essere fondato sulla base delle risultanze di una **diagnosi energetica** eseguita ai sensi del D.lgs. 102/2014 e s.m.i e conforme alle norme UNI CEI EN 16247-1 e UNI CEI EN 16247-2 ed eseguita secondo quanto previsto dalle Linee Guida della norma UNI/TR 11775, da allegare alla domanda.
In conformità al D.M. 23/06/22 par 2.4.1 la diagnosi energetica può essere "standard" oppure "dinamica" e deve essere elaborata da un esperto in Gestione dell'Energia certificato da un

organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11339 oppure da una società che fornisce servizi energetici (ESCo) certificata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11352.

L'impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto di cui al D.M. 10/2/2014 e s.m.i con regolari rapporti di controllo dell'efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda.

L'**APE stato di fatto,** da allegare alla domanda, deve essere completo in ogni sua parte e riportare nella sezione "Dati generali" la dicitura *"Bando PR FESR 2021-2027 energia pubblico – ante intervento"* e nella sezione "Interventi migliorativi" almeno tutti gli interventi oggetto di domanda.
Al momento della presentazione della domanda, l'APE stato di fatto deve essere accatastato sul Sistema Regionale SIERT – APE firmato da un tecnico abilitato.

L'**APE stato di progetto,** da allegare alla domanda, deve essere redatto dallo stesso tecnico che firma la relazione tecnica Allegato C e riportare nella sezione "Dati generali" la dicitura *"Bando PR FESR 2021-2027 energia pubblico – stato di progetto".*

L'**APE fine lavori** relativo al fabbricato oggetto della domanda e contenente gli interventi effettivamente realizzati deve essere accatastato sul Sistema Regionale SIERT – APE e firmato da un tecnico abilitato esterno all'impresa esecutrice dei lavori, alla progettazione, alla direzione dei lavori e alla realizzazione dei lavori.
Successivamente alla fine dei lavori di cui alla lettera 3a), gli impianti devono essere accatastati e quindi aggiornati sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT unitamente all'aggiornamento del relativo libretto di impianto, ove previsti da normativa vigente.

Ciascun intervento deve essere previsto almeno nel **progetto di fattibilità tecnico ed economica ai sensi dell'art.41 del D.Lgs. n.36/2023 o progetto definitivo ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 50/2016,** approvato dal soggetto proponente alla data di presentazione della domanda.

Il progetto, ai fini dell'ammissibilità, deve prevedere il **superamento dei requisiti minimi** stabiliti dalle seguenti Direttive, laddove applicabili:
-DIRETTIVA 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
-DIRETTIVA 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia;
-DIRETTIVA 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
-DIRETTIVA 2018/844/UE che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
-DIRETTIVA 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

In particolare il progetto, ai fini dell'ammissibilità, deve prevedere il superamento dei requisiti minimi stabiliti dal D.M. 26 giugno 2015 "*Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici*".

Il superamento dei requisiti minimi deve essere adeguatamente comprovato e illustrato mediante la **relazione tecnica di cui al comma 1 art. 8 del Dlgs 192/2005** attestante la rispondenza delle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici di cui all'art 3 e art 8 c.1 Dlgs 192/05 e smi, ove prevista, da allegare alla domanda.
In particolare nel caso di edificio NZEB, obbligatorio ai sensi del DM 23/06/22 qualora l'intervento ricada nella ristrutturazione di 1 livello, la relazione tecnica di cui sopra dovrà prevedere quanto

disposto dal DM 26.06.15 Allegato 1 par 3.4 nonché le verifiche più restrittive descritte al par 2.4.2 lettere a) b) c) del DM 23/06/22.

Il progetto deve prevedere una **riduzione dei fabbisogni di energia primaria globale totale** (Epgl, tot) **rispetto ai fabbisogni dello stato di fatto dell'edificio maggiore del 30%, come desumibile dall'APE di progetto.**
I consumi di energia primaria di cui sopra sono da riferirsi alla climatizzazione estiva, invernale, alla produzione di acqua calda sanitaria, alla ventilazione, all'illuminazione e al trasporto di persone o cose, a prescindere se gli interventi oggetto di domanda incidono solo su alcuni dei suddetti servizi.

Ciascun intervento del progetto deve prevedere una riduzione dei fabbisogni di energia primaria non rinnovabile stato di progetto espressa in kWh/annui rispetto ai fabbisogni di energia primaria non rinnovabile ante intervento espressa in kWh/annui.

Il progetto, nei due livelli di progettazione previsti dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 36/2023 e s.m.i, deve comportare spese ammissibili totali superiori a **210.000,00 euro**.

Non sono ammissibili gli interventi suddivisi in lotti che non siano funzionali.

Non sono ammissibili altresì progetti che prevedono interventi che, alla data di presentazione della domanda, risultano con lavori aggiudicati e/o forniture affidate come specificato nel successivo punto 3.2.

Le modalità di realizzazione degli interventi possono essere o su iniziativa diretta del soggetto beneficiario (contratto di appalto come definito nel vigente Codice dei contratti pubblici) o attraverso forme di partenariato pubblico privato (PPP) ai sensi degli art.63 e art.74 del Reg. UE 2021/1060 e dell'art. 174 e ss. del D.Lgs.36/2023 con ricorso ai soli istituti previsti nella definizione riportata nell'allegato A.

3.2 Termine iniziale
Sono ammissibili solo progetti il cui "avvio dei lavori" non è antecedente alla data di presentazione della domanda.
Per "avvio dei lavori" si intende la data di aggiudicazione del primo contratto di lavori imputabile al progetto o, nel caso di progetto comprendente esclusivamente la fornitura di attrezzature, impianti e componenti, la data di assunzione del primo impegno giuridicamente vincolante finalizzato all'acquisizione di tali attrezzature, impianti e componenti.

Pertanto i soggetti di cui al precedente paragrafo 2.1 possono presentare domanda solo per interventi per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino ancora aggiudicati in via definitiva i lavori e/o le forniture relative ad attrezzature, impianti e componenti previste nel quadro economico dell'intervento. Sono compatibili con la presentazione della domanda eventuali spese tecniche sostenute a partire dal 03/10/2022, data della Decisione della CE C(2022) n. 7144 che approva il Programma Regionale "PR Toscana FESR 2021-2027" per la Regione Toscana e ricomprese tra le "somme a disposizione" del quadro economico.

3.3 Termine finale
Il progetto dovrà essere ultimato entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di concessione del contributo.
Per "ultimazione del progetto" deve intendersi la data di approvazione del "collaudo" o "certificato di ultimazione lavori" o verifica di conformità per i servizi e le forniture previsti nel progetto ai sensi dell'art.116 del D.Lgs 36/2023.

Nel caso in cui si prevedano ritardi rispetto al cronoprogramma di realizzazione dell'intervento riportato all'interno della scheda di domanda o di impossibilità a rispettare le scadenze sopra riportate, il soggetto beneficiario può presentare, tramite la piattaforma SFT, una specifica istanza di proroga dei termini di attuazione dell'operazione finanziata.
Le richieste di proroga dei termini, che in ogni caso non potranno complessivamente superare 12 mesi, dovranno essere richieste entro la data di ultimazione del progetto come sopra specificata ed essere accompagnate da una relazione circostanziata, che individui in modo dettagliato le motivazioni che hanno determinato il ritardo ed illustri il nuovo cronoprogramma per la realizzazione dell'intervento, comprovandone l'effettiva necessità e le specifiche cause, che comunque, ai fini di accoglimento dell'istanza, potranno essere riferite esclusivamente ad eventi imprevedibili o cause di forza maggiore.

La concessione della proroga da parte degli uffici regionali competenti sarà valutata anche in relazione ai vincoli previsti nell'ambito della programmazione PR-FESR 2021-2027.
Non saranno concesse le proroghe comunicate alla Regione Toscana oltre il termine indicato nel bando relativo alla ultimazione del progetto.

Nel caso di ritardo rispetto al termine di ultimazione del progetto assegnato, come eventualmente prorogato, il Responsabile di Azione dispone, previa diffida, la revoca del contributo ed il recupero del contributo già eventualmente erogato.

Nel caso di operazioni non ultimate entro il termine sopra indicato, ancorché prorogato, ma realizzate comunque ad un livello tale da risultare sia funzionali rispetto alle finalità del progetto ammesso alle agevolazioni, che coerenti con i requisiti di cui al paragrafo 3.1, verrà erogato un contributo ridotto proporzionalmente, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e riconducibili all'intervento agevolato risultante dalla verifica amministrativa da parte del Responsabile di Controllo e Pagamento. Sulla eventuale funzionalità dei progetti realizzati in misura parziale e sulla rispondenza degli stessi alle finalità del bando e dell'Azione di riferimento si

esprime il Responsabile delle Azioni 2.1.1 e 2.1.2 su richiesta del Responsabile di Controllo e Pagamento.

Il soggetto beneficiario dovrà rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto entro 26 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione del contributo, salvo proroga ai sensi del paragrafo 3.3; tali spese devono essere sostenute e quietanzate nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda (ad eccezione delle spese tecniche che sono ammissibili anche se sostenute a partire dal 03/10/2022, data della Decisione della CE C(2022) n. 7144 che approva il Programma Regionale "PR Toscana FESR 2021-2027" per la Regione Toscana) e i 26 mesi successivi alla pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione del contributo, salvo proroghe concesse ai sensi del paragrafo 3.3 e comunque entro il termine fissato per l'ammissibilità delle spese ai sensi dell'art 63 del Regolamento UE 2021/1060**, pena la non ammissione a contributo**.
Entro il termine fissato per la presentazione della rendicontazione del progetto il soggetto beneficiario dovrà produrre il collaudo dei lavori e/o la verifica di conformità per i servizi e le forniture previsti nel progetto ai sensi dell'art.116 del D.Lgs 36/2023, pena l'impossibilità di procedere con l'erogazione del saldo del contributo concesso.

3.4 Spese ammissibili
Per la realizzazione degli interventi previsti nel presente bando **sono ammissibili,** nel rispetto di quanto disposto dalla normativa comunitaria sull'ammissibilità delle spese ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/1060, nonché di quanto disciplinato in ambito nazionale dalle norme specifiche definite in materia, le seguenti voci di spesa:

a) investimenti materiali quali fornitura, installazione e posa in opera di impianti, macchinari, attrezzature, sistemi, materiali e componenti necessari alla realizzazione del progetto, ivi inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

b) opere edili ed impiantistiche strettamente connesse e necessarie alla realizzazione degli interventi, ivi inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

c) spese tecniche (progettazione, diagnosi energetica e/o attestazione prestazione energetica ante e post intervento, direzione lavori, pianificazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo e certificazione degli impianti, macchinari, sistemi ed opere, indagini, studi e consulenze professionali ivi compresi gli incentivi ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023) fino ad un massimo del 10% dell'importo a base di gara comprensivo di IVA, purché le stesse siano strettamente connesse e necessarie alla preparazione e realizzazione degli interventi ammissibili di cui al presente bando;

d) IVA ai sensi dell'art 64 del Regolamento UE 2021/1060;

e) imprevisti fino ad un massimo del 7% dell'importo a base di gara comprensivo di IVA.
Gli imprevisti sono utilizzabili solo ad integrazione delle voci di spesa ritenute ammissibili di cui alle lettere a) e b) comprensive di IVA;

f) spese per pubblicità e comunicazione anche ai sensi del D.Lgs. 36/2023.

Per "importo a base di gara" si intende l'importo dei lavori e dei relativi oneri di sicurezza desumibili dal CME e QE del livello progettazione presentato.

In particolare tra le spese per opere edili ed impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi oggetto della domanda sono ammesse anche le spese per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto purché riferite a edifici costruiti o oggetto di interventi prima del 28/04/1992 (Legge 27 marzo 1992, n. 257 **"**Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto") e comunque complessivamente non superiori al 20% dell'importo delle spese ritenute ammissibili di cui alle lettere a) e b) comprensive di IVA.

Sono ammissibili soltanto le spese sostenute dai soggetti beneficiari a partire dalla data di presentazione della domanda, ad eccezione delle spese tecniche che sono ammissibili anche se sostenute a partire dal 03/10/2022, data della Decisione della CE C(2022) n. 7144 che approva il Programma Regionale "PR Toscana FESR 2021-2027" per la Regione Toscana.

A tal fine una spesa si considera effettivamente sostenuta alla data di pagamento (valuta stazione appaltante), oppure alla data di emissione del relativo giustificativo di spesa (fattura o documento equipollente) se successiva alla data del pagamento.

Sono considerate **non ammissibili** le seguenti voci di spesa:

a) lavori in economia previsti sia nel computo delle opere e/o delle forniture che nel quadro economico dell'intervento, se non specificatamente dettagliati;
b) materiali di consumo e contratti di manutenzione;
c) costi di esercizio (quali, a titolo di esempio, combustibile e manutenzione ordinaria);
d) costi relativi ad acquisizione di macchinari, impianti, opere o comunque titoli di spesa tramite contratti di locazione finanziaria;
e) acquisto di terreni, fabbricati, macchinari o beni usati.
f) spese per l'acquisto di mezzi ed attrezzature di trasporto di merci e persone;
g) spese relative ad un bene e/o servizio rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario;
h) tutte le altre spese che non rientrano nella voce "spese ammissibili";

Le spese sostenute per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo, per essere considerate ammissibili, devono:

- rispettare tutte le condizioni e le prescrizioni previste dal bando;
- riferirsi alla realizzazione del progetto; tale attinenza deve essere evidenziata in modo dettagliato;
- rientrare nelle voci di costo ritenute ammissibili;
- essere state preventivamente indicate nella domanda di contributo oppure nella richiesta di variazione autorizzata; in nessun caso potrà essere riconosciuto a consuntivo il contributo relativamente ad eventuali spese non espressamente previste nel prospetto dei costi ammessi a finanziamento o in sue eventuali successive variazioni, se non formalmente autorizzate dal Responsabile delle Azioni 2.1.1 e 2.1.2 ;
- essere documentate ed effettivamente pagate e rendicontate sulla base delle regole contabili e fiscali vigenti e secondo le modalità indicate;

È esclusa qualsiasi forma di autofatturazione.

Nel caso di appalto avente per oggetto l'esecuzione di opere o lavori e/o l'acquisizione di servizi o di forniture, nel rispetto del vigente Codice dei contratti pubblici, le spese devono essere chiaramente imputate al soggetto beneficiario del contributo, sostenute e pagate da quest'ultimo.

Nei casi di un'operazione PPP, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 74 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, l'Autorità di Gestione esegue i pagamenti a un conto di garanzia istituito appositamente a nome del beneficiario per essere utilizzato in conformità dell'accordo di PPP.

3.5 Intensità del contributo

Azione 2.1.1 "Efficientamento energetico degli edifici pubblici"

Per Enti Locali

Ciascun soggetto richiedente potrà presentare una o più domande per un totale in termini di contributo concedibile complessivo non superiore a **€ 1.500.000,00.**

Per Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere

Ciascun soggetto richiedente potrà presentare una o più domande per un totale in termini di contributo concedibile complessivo non superiore a **€ 3.000.000,00.**

Il contributo concesso ai sensi del presente Bando assume la forma di sovvenzione a fondo perduto nella misura massima dell'ottanta per cento (80%) dei costi di investimento ammissibili effettivamente sostenuti e pagati per la realizzazione delle operazioni finanziate, di cui all'art. 53, paragrafo 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 2021/1060.

Azione 2.1.2 "Efficientamento energetico nelle RSA" - pubbliche

Ciascun soggetto richiedente potrà presentare una o più domande per un totale in termini di contributo concedibile complessivo non superiore a **€ 400.000,00.**

Il contributo concesso ai sensi del presente Bando assume la forma di sovvenzione a fondo perduto nella misura massima del cinquanta per cento (50%) dei costi di investimento ammissibili effettivamente sostenuti e pagati per la realizzazione delle operazioni finanziate, di cui all'art. 53, paragrafo 1, lettera *a)* del Reg. (UE) n. 2021/1060.

La percentuale di contributo richiesta deve essere indicata nel modello di domanda dal soggetto richiedente e deve essere unica per tutti gli interventi di cui al paragrafo 3.1.

Nel caso in cui uno o più interventi del progetto insistano anche sulle porzioni dell'edificio che definiscono il volume lordo riscaldato di destinazioni d'uso non ammesse, il contributo concedibile a ciascuno intervento è ridotto proporzionalmente in base alla percentuale che riguarda le medesime porzioni, sulla base di quanto dichiarato nel modello di domanda (Allegato B).

Qualora si verifichi una rimodulazione dell'importo dell'investimento ammissibile sia in fase di progettazione che in fase di realizzazione del progetto, il contributo concesso è ricalcolato applicando la percentuale di contributo come risultante dal decreto di concessione e dalla Convenzione di cui al paragrafo 6.2, fermo restando che il contributo in termini assoluti non può mai superare quello risultante dal medesimo decreto/Convenzione.

È facoltà del richiedente indicare una percentuale di contributo inferiore a quella massima prevista per ciascuna Azione di riferimento del bando.

Nei casi di un'operazione PPP, ai sensi di quanto disposto dall'articolo53 comma 1 lettera a) del Regolamento (UE) n.2021/1060, il contributo assegnato non può assumere la forma di costi unitari ovvero non è possibile ricorrere alla metodologia di costi semplificati (OCS).

Nei casi di un'operazione PPP, sulla base degli elementi che dovranno essere forniti dal beneficiario, il contributo sarà determinato nel rispetto di quanto disposto dall'**art. 174 e ss. del D.lgs. 36/2023.**

Il valore in termini assoluti del contributo concesso sarà arrotondato per difetto all'unità di euro.

Il contributo di cui al presente bando non si configura quale aiuto di stato ai sensi dell'art. 107 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, pena la non ammissibilità del progetto.

A tal fine il soggetto proponente dovrà allegare alla domanda la scheda di cui all'Allegato D con gli elementi utili alla verifica del possesso del suddetto requisito.

3.6. Cumulabilità del contributo

Fermo restando il rispetto del divieto del doppio finanziamento, il contributo di cui al presente bando è cumulabile, nel rispetto dei limiti previsti da ciascuna normativa di riferimento, per le stesse spese ammissibili, anche con altre forme di sostegno pubblico (come ad esempio Conto termico GSE, fondi statali, etc), qualsiasi sia la denominazione e la natura e purché il cumulo dei contributi non superi il limite del 100% della spesa ammissibile a contributo.[3]
Il contributo di cui al presente bando non è cumulabile con i contributi concessi nell'ambito del PR FESR 2021-2027 Azione 2.1.1 per le Strategie aree interne e Azione 5.1.1 per le Strategie aree urbane.

In particolare, si specifica che, ai fini del rispetto delle regole previste per il monitoraggio degli investimenti pubblici, il CUP assegnato ad un'operazione oggetto di finanziamento sul FESR 2021-2027 può ricevere fondi esclusivamente da una ed una sola azione o sub-azione del FESR stesso, pertanto non sono ammissibili interventi che comportino una duplicazione dello stesso CUP tra azioni e sub-azioni del FESR 2021-2027. Non è, pertanto, consentito finanziare progetti aventi lo stesso CUP CIPE già concessi nell'ambito del programma PR FESR 2021-2027.

Il soggetto richiedente dovrà dichiarare l'esistenza di altri sostegni già richiesti e/o concessi e diretti per il medesimo progetto in fase di presentazione della domanda. In tal caso è necessario riportare gli estremi dell'altra forma di sostegno, l'intensità di contributo e una chiara ripartizione dei costi del progetto e della copertura finanziaria complessiva.

Nel caso in cui ulteriori contributi, qualsiasi ne sia la forma, diretti al medesimo progetto siano ottenuti in seguito alla presentazione della domanda, il beneficiario ne darà comunicazione immediata, non appena ne abbia avuto notizia, alla Regione.
Nel caso in cui l'accesso cumulato alle contribuzioni pubbliche, qualsiasi ne sia la forma di sostegno, determini il superamento del limite del 100% delle spese ammesse, il contributo concesso verrà ridotto dell'importo eccedente tale limite.

In presenza di più finanziamenti sul medesimo progetto, compatibili con le disposizioni sopra richiamate, dovranno essere separate le quote di costo afferenti ai diversi finanziamenti, procedendo, per quanto riguarda la contabilità dei lavori, con l'emissione di SAL, certificati di pagamento e fatture separati per ciascuna fonte di finanziamento. Laddove non sia possibile procedere con SAL, certificati di pagamento e fatture distinti, dovrà comunque essere assicurata la presenza di mandati e quietanze separati per ciascuna fonte di finanziamento, fermo restando che su ogni fattura dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, indicando CUP e relativo/i CIG.

[3] Si precisa quindi che, qualora siano disponibili, nell'ambito del medesimo intervento, altre forme di sostegno pubblico per altre finalità, per queste dovrà essere prevista una contabilità separata ed attribuito un diverso CUP, pena l'esclusione del finanziamento

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

4.1 Modalità di presentazione della domanda

Dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURT la modulistica per la presentazione della domanda sarà resa disponibile all'indirizzo web https://www.sviluppo.toscana.it/

Le domande di contributo dovranno essere presentate dai soggetti proponenti di cui al paragrafo 2.1 del bando dalle ore **9.00 del 01/03/2024** ed entro e non oltre le ore 12.00 del 28/06/2024 esclusivamente per via telematica, mediante identificazione digitale (SPID, CNS, CIA) sul sistema informativo "Sistema Fondi Toscana" (SFT) disponibile all'indirizzo https://sft.sviluppo.toscana.it

Con Decreto n. 20140 del 05/09/2024 il termine di presentazione delle domande di contributo è stato prorogato **entro e non oltre le ore 12.00 del 21 ottobre 2024.**

L'accesso al sistema avviene tramite identità digitale (SPID/CNS/CIE) secondo le modalità spiegate nei manuali disponibili nella sezione "Allegati" in calce alla pagina: https://www.sviluppo.toscana.it/sft

Per chiarimenti e informazioni inerenti i contenuti del bando è disponibile il seguente indirizzo mail energiapubblico@regione.toscana.it e energiapubblico@sviluppo.toscana.it

Per il supporto alla compilazione e per le problematiche di tipo tecnico sul sistema gestionale SFT l'indirizzo di posta elettronica è supportoenergiapubblico@sviluppo.toscana.it.
(inviare una mail esclusivamente all'indirizzo indicato senza altri indirizzi in A: o Cc:)

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente con modalità on-line, utilizzando la piattaforma suddetta, pena la non accoglibilità della domanda stessa.

La domanda è costituita dal documento, comprensivo di tutte le dichiarazioni e allegati presenti on-line, generato dal sistema informatico al momento della chiusura della compilazione, firmato digitalmente dal rappresentante legale del soggetto richiedente e completa di tutta la documentazione di cui al paragrafo successivo.

Si specifica che le suddette modalità di presentazione delle domande costituiscono un requisito di ammissibilità delle stesse e il loro rispetto è previsto a pena di inammissibilità delle domande secondo quanto previsto dal bando.

Non è consentita la presentazione di una domanda priva della documentazione obbligatoria prevista dal presente bando.

Non è accoglibile, infine, la domanda presentata oltre i termini indicati dal presente paragrafo e/o redatta difformemente rispetto alle modalità previste dal presente bando.
Si specifica che le suddette modalità di presentazione delle domande costituiscono un requisito di ammissibilità delle stesse e il loro rispetto è previsto a pena di inammissibilità delle domande secondo il dettato del paragrafo 5.3 del bando.

Per eventuali chiarimenti inerenti alle modalità di rendicontazione è attivo lo specifico indirizzo di posta elettronica controllienergia@sviluppo.toscana.it.

4.2 Documentazione a corredo della domanda
La domanda di contributo è costituita dal documento in formato pdf, generato in automatico dal sistema informatico di Sviluppo Toscana al momento di chiusura della compilazione, comprensivo di tutte le seguenti dichiarazioni/schede presenti on-line, firmato digitalmente da parte del legale rappresentante e completo di tutti i documenti obbligatori descritti di seguito, nonché di tutti gli eventuali ulteriori documenti che il soggetto proponente intende allegare in sede di presentazione della domanda.

A corredo della domanda occorre inviare, nei modi e nei termini previsti nel precedente paragrafo 4.1, la seguente documentazione:

A) MODELLO DI DOMANDA DI FINANZIAMENTO (Allegato B)

1.Attestazione del possesso dei seguenti requisiti e relativa documentazione:
- edificio localizzato all'interno del territorio regionale;
- edificio esistente, utilizzato e dotato di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile richiedendosi in particolare che la domanda di finanziamento non sia riferita a interventi di nuova costruzione, demolizione /ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione;
- edificio dotato di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs. 48/20;
- edificio di proprietà pubblica, da intendersi come proprietà da parte del soggetto proponente di cui al paragrafo 2.1 del bando o proprietà pubblica e nella disponibilità secondo l'ordinamento giuridico vigente, per una durata di almeno 10 anni dalla data di presentazione della domanda, da parte dello stesso allegando dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del soggetto pubblico proprietario che autorizza la realizzazione degli interventi oggetto di domanda e con la quale si assume l'impegno di garantire la stabilità delle operazioni di cui all'art.65 del Regolamento UE 2021/1060;
- edificio adibito ad uso pubblico (es. istituzionale, scolastico, ospedaliero,sanitario, formativo, assistenziale, culturale, sportivo, etc.) e non residenziale e assimilabili (categoria E.1. secondo la classificazione di cui all'art. 3 del DPR n. 412 del 1993);
- edificio non destinato all'esercizio di attività economiche in forma prevalente, richiedendosi, in particolare, che gli edifici pubblici in questione non vengano utilizzati per l'esercizio di attività economiche (intese come attività volte alla produzione di beni o servizi su un dato mercato) per almeno l'80% del volume lordo climatizzato oppure che le attività economiche svolte al loro interno abbiano carattere puramente locale e che siano rivolte ad un bacino d'utenza geograficamente limitato;
- progetto che rispetta il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) secondo quanto previsto dall'art.17 del Regolamento (UE) 2021/852 e dall'articolo 9, comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- progetto che rispetta i criteri progettuali CAM previsti dal D.M. 23/06/22;
- progetto sottoposto al processo di resa a prova di clima, relativamente alle verifiche sulla "neutralità climatica" e sulla "resilienza climatica", inerente l'applicazione del principio relativo all'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture in coerenza con quanto riportato all'art.73 c.2 lettera j del Regolamento UE 2021/1060 e secondo le indicazioni riportate negli orientamenti di cui alla Comunicazione 2021/C 373/01 della CE e negli indirizzi per la verifica climatica a cura del Dip.to per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (6 Ottobre 2023);
- ciascun intervento del progetto fondato sulla base delle risultanze di una diagnosi energetica eseguita ai sensi del D.lgs. 102/2014 e s.m.i e conforme alle norme UNI CEI EN 16247-1 e UNI CEI EN 16247-2 ed eseguita secondo quanto previsto dalle Linee Guida della norma UNI/TR 11775;

- progetto che prevede il superamento dei requisiti minimi stabiliti dalle Direttive 2009/28/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE, 2018/844/UE e 2018/2001/UE, laddove applicabili;
- progetto che prevede una riduzione dei fabbisogni di energia primaria globale totale (Epgl, tot) rispetto ai fabbisogni dello stato di fatto dell'edificio maggiore del 30%, come desumibile dall'APE di progetto (Allegato C).

2. atto di approvazione da parte del soggetto proponente del progetto di fattibilità tecnico ed economica ai sensi dell'art.41 del D.Lgs. n.36/2023 (o del progetto definitivo ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 50/2016) **o del progetto esecutivo** ai sensi dell'art.41 del D.Lgs. n.36/2023 (o del progetto esecutivo ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 50/2016);

3. relazione tecnica del progetto a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione (da allegare alla domanda) che descriva le caratteristiche e i dati tecnici dell'edificio nella situazione dello stato di fatto e di progetto, le tipologie di intervento del progetto con i relativi obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle sostanze climalteranti e inquinanti, l'analisi dei costi-benefici riferiti al progetto e la documentazione fotografica dello stato di fatto. La relazione tecnica di progetto dovrà contenere gli elementi minimi del modello di cui all'**Allegato C;**

4. diagnosi energetica dell'edificio eseguita ai sensi del D.lgs. 102/2014 e s.m.i e conforme alle norme UNI CEI EN 16247-1 e UNI CEI EN 16247-2 ed eseguita secondo quanto previsto dalle Linee Guida della norma UNI/TR 11775, da cui risultano le proposte degli interventi di cui al paragrafo 3.1 oggetto della domanda;

5. modello di asseverazione DNSH di cui all'Allegato E;

6. relazione per il rispetto del principio DNSH di cui alla scheda tecnica n.2 della Guida operativa del MEF (Circolari 32/2021 e 33/2022 della Ragioneria Generale dello Stato) e all'Allegato C sezione 4.9

7.relazione CAM ai sensi del D.M. 23/06/22 par 2.2.1 e art 57 c2 del Dlgs 36/2023;

8. modello asseverazione climate proofing di cui all'Allegato F e relativa documentazione attestante il rispetto del principio relativo all'immunizzazione dagli effetti del clima in coerenza con quanto riportato all'art.73 c.2 lettera j del Regolamento UE 2021/1060;

9.attestato di prestazione energetica (APE) relativo allo stato di fatto dell'edificio;

10.attestato di prestazione energetica (APE) relativo allo stato di progetto dell'edificio da cui risulta il miglioramento di prestazione energetica di cui al paragrafo 3.1 ed in particolare una riduzione dei fabbisogni di energia primaria globale totale (Epgl, tot) rispetto ai fabbisogni dello stato di fatto dell'edificio maggiore del 30% ;

11.eventuali autorizzazioni, titoli abilitativi, nulla osta, pareri o atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti per realizzare gli interventi del progetto nonché relazione di cui al D.lgs. 192/05 art. 8;

12.specifica di ulteriori sostegni richiesti e/o concessi sulle stesse spese ammissibili specificando le fonti e gli importi, attraverso la compilazione di apposita tabella;

13. atto di proprietà o, nel caso in cui il soggetto proponente non sia il proprietario dell'edificio, titolo attestante la disponibilità secondo l'ordinamento giuridico vigente, per una

durata di almeno 10 anni dalla data di presentazione della domanda, del soggetto proponente di cui al paragrafo 2.1 del bando, corredato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del soggetto pubblico proprietario che autorizza la realizzazione degli interventi oggetto di domanda e con la quale si assume l'impegno di garantire la stabilità delle operazioni di cui all'art.65 del Regolamento UE 2021/1060;

14. indicazione dei tempi di realizzazione e cronoprogramma procedurale e finanziario delle attività necessarie alla realizzazione di ciascun intervento del progetto e delle spese da sostenere nelle varie annualità;

15. quadro economico e **CME/stima** delle spese ammissibili contenente anche il riepilogo delle tipologie di intervento di cui al par. 3.1 previste dal progetto;

16.indicazione della procedura per la realizzazione del progetto (appalto o PPP);

17.scheda dei criteri di selezione e di premialità;

18.scheda degli indicatori di monitoraggio del progetto ovvero il contributo di ciascun intervento in relazione ad ognuno degli indicatori previsti mediante la valorizzazione di un valore presunto, fornendo una breve descrizione del metodo di stima/calcolo utilizzato.

Le azioni 2.1.1. e 2.1.2 del PR FESR 2021-2027 con cui vengono finanziati gli interventi selezionati prevedono , come riportato nel DAR approvato con DGR 124/2023 e s.m.i., il raggiungimento di obiettivi legati agli indicatori di risultato di seguito riportati:
-RCR26 Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici (MWh/ anno)
-RCR29 Riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra (Tonnellate equivalenti CO_2)

19. scheda degli elementi utili aiuti di stato di cui all'**Allegato D**;

20. dichiarazione relativa agli impegni assunti dal soggetto richiedente **(modulo 1 della domanda)**

21.dichiarazione che attesti la posizione del soggetto proponente in merito al regime IVA in caso di operazioni il cui costo totale è superiore a € 5.000.000,00 così come previsto dall'art 64 del Regolamento UE 2021/1060 (**modulo 2 della domanda);**

22.dichiarazione di copertura finanziaria: dichiarazione di impegno rilasciata dal legale rappresentante dell'ente proponente, qualora il progetto presentato venga ammesso a finanziamento, a dimostrare con appositi atti la disponibilità della quota di cofinanziamento a proprio carico delle spese ammissibili totali e comunque la disponibilità della quota di cofinanziamento a proprio carico dell'intero progetto prima della stipula della convenzione nel rispetto dei tempi previsti, pena la rinuncia al finanziamento PR **(modulo 3 della domanda);**

23.dichiarazione relativa alla qualità di legale rappresentante ed alla situazione finanziaria dell'Ente (modulo 4 della domanda)

24.dichiarazione informativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (modulo 5 della domanda)

25. dichiarazione titolare effettivo (modulo 6 della domanda).

5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

La selezione delle domande avverrà con la procedura valutativa.

L'attività istruttoria regionale è svolta dal Settore Autorizzazioni e Fondi comunitari in materia di energia della Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia, avvalendosi di Sviluppo Toscana S.p.A. quale Organismo Intermedio individuato con apposito atto del Dirigente Responsabile del Settore stesso.

L'iter procedimentale di istruttoria delle domande si articola nelle seguenti fasi:

- **istruttoria di ammissibilità formale** (v. paragrafo 5.2).
In relazione alla suddetta istruttoria verranno esaminate le cause di irricevibilità e inammissibilità della domanda (v. paragrafo 5.3), vale a dire cause che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione (v. paragrafo 5.4).

- **valutazione tecnica** (v. paragrafo 5.4).
Le domande verificate ammissibili a seguito dell'istruttoria sopra menzionata verranno valutate in base a specifici criteri di valutazione; successivamente sarà attribuito un punteggio di premialità esclusivamente ai progetti che hanno raggiunto un determinato punteggio in relazione ai criteri di selezione.

- **formazione della graduatoria** (v. paragrafo 5.5).
La Regione mediante l'Organismo Intermedio si riserva la possibilità di effettuare controlli con riferimento alle dichiarazioni rese dagli Enti in fase di presentazione della domanda, sia ai fini dell'ammissibilità a finanziamento, sia con riferimento agli specifici criteri di valutazione tecnica dichiarati.

5.2 Istruttoria di ammissibilità

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, all'interno dei paragrafi 4.1 e 4.2 del bando, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti elencati al paragrafo 4.2 del bando;
- la completezza della domanda e della documentazione da allegare alla domanda stabilita come obbligatoria dal paragrafo 4.2 del bando;
- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 2;
- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di cui al paragrafo 3.1.
- la rispondenza del progetto con le tipologie di intervento proposte dall'Ente tra quelle ammissibili di cui al paragrafo 3.1.
- la rispondenza delle spese previste per la realizzazione del progetto con le categorie di spese ammissibili di cui al paragrafo 3.4, ai fini della determinazione del quadro economico di ammissibilità.

Saranno considerate inammissibili, secondo il dettato del paragrafo 5.3 le domande prive anche di un solo documento richiesto dal bando.

La Regione Toscana mediante l'Organismo Intermedio si riserva la facoltà di richiedere integrazioni documentali e/o chiarimenti relativamente alla sola documentazione presentata, fissando il termine per l'invio dei medesimi in 10 gg dal ricevimento della richiesta.
La mancata risposta del richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità della domanda.
La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche ulteriori relative al contenuto di documenti presentati, nei casi in cui l'Amministrazione regionale/Sviluppo Toscana S.p.A. lo riterrà necessario.

Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal paragrafo 4.2 come obbligatori e non presentati con la domanda.
In caso di risposta, i termini si intendono sospesi e le integrazioni sono sottoposte ad istruttoria entro il termine di 30gg dalla ricezione delle stesse.

5.3 Cause di non ammissione
Costituiscono cause di non ammissione al beneficio:
- la mancata presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabilite dai paragrafi 4.1 e 4.2;
- l'errato trasmissione della domanda;
- la mancata sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante;
- la mancata sottoscrizione delle autodichiarazioni richieste dal bando (elencate al paragrafo 4.2);
- la mancata documentazione obbligatoria da allegare a corredo della domanda di cui al paragrafo 4.2;
- l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 2;
- l'assenza anche di uno solo dei requisiti previsti al paragrafo 3.1;
- la mancata rispondenza del progetto con le tipologie di intervento proposte dall'Ente tra quelle ammissibili di cui al paragrafo 3.1.
- la mancata rispondenza delle spese previste per la realizzazione del progetto con le categorie di spese ammissibili di cui al paragrafo 3.4, ai fini della determinazione del quadro economico di ammissibilità.

Le cause di non ammissione costituiscono motivo di improcedibilità e impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione.

5.4 Valutazione della domanda
Tutte le domande verificate ammissibili a seguito dell'istruttoria di cui al paragrafo 5.2 saranno oggetto di valutazione sulla base dei criteri di valutazione, premialità, priorità definiti con Delibera di Giunta regionale n. 75 del 29/01/2024.

La valutazione sarà effettuata da una Commissione tecnica di valutazione nominata con atto del Dirigente Responsabile del Settore Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, questi si articoleranno nel modo seguente:

5.4.1 Criteri di valutazione

	Criterio di selezione	**Parametri di valutazione**	**Punteggio minimo**	**Punteggio massimo**
1	Qualità tecnica del progetto in termini di obiettivi di riduzione dei consumi energetici	Riduzione % dei fabbisogni di energia primaria globale totale (Epgl tot)	5	20
2	Qualità tecnica del progetto in termini di obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra	Riduzione % delle emissioni di CO2	5	18
3	Qualità tecnico economica del progetto	Rapporto costi benefici - Costo kWh risparmiato (Cr)	4	9
4	Progettazione e cantierabilità del progetto	Avanzamento del livello di progettazione degli interventi al momento della presentazione della domanda	7	15
5	Stato di fatto dell'edificio	Classe energetica dell'edificio riportata nell'APE	3	12
6	Volumetria dell'edificio	Maggiore volume lordo climatizzato dell'edificio (mc)	3	9
7	Livello di cofinanziamento	Livello di cofinanziamento del progetto da parte del proponente	3	12
8	Destinazione d'uso	Progetto riguardante edificio con destinazione d'uso scolastica, sportiva, ospedaliera	0	10
9	Complementarità con interventi di prevenzione sismica	Progetto che prevede contestualmente interventi di prevenzione sismica	0	5
	Totale		**30**	**110**

<u>Criterio di valutazione 1</u>
Qualità tecnica del progetto in termini di riduzione dei consumi energetici
Riduzione % dei fabbisogni di energia primaria globale tot (EPgl,tot)

- 30%< REPgl, tot ≤40% (5 punti)
- 40%< REPgl,tot ≤50% (8 punti)
- 50%< REPgl,tot ≤60% (12 punti)
- 60 %< REPgl,tot ≤70% (16 punti)
- REPgl,tot >70% (20 punti)

Nel caso in cui vi sia obbligo di calcolare più di un indice di prestazione globale totale (EPgl,tot), la verifica di tale riduzione sarà effettuata mediante la somma dei prodotti dei corrispondenti indici di prestazione globale totale delle singole unità immobiliari per le corrispondenti superfici utili e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell'intero edificio.

Criterio di valutazione 2
Qualità tecnica del progetto in termini di obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra
Riduzione % delle emissioni di CO_2

- $CO_2 \leq 10\%$ (5 punti)
- $10\% < CO_2 \leq 20\%$ (7 punti)
- $20\% < CO_2 \leq 30\%$ (9 punti)
- $30\% < CO_2 \leq 40\%$ (12 punti)
- $40\% < CO_2 \leq 50\%$ (15 punti)
- $CO_2 > 50\%$ (18 punti)

Nel caso in cui vi sia obbligo di redigere più di un Attestato di Prestazione Energetica (APE) per ogni unità immobiliare che costituisce l'edificio, ai fini del calcolo della CO_2 dell'intero edificio il valore è determinato mediante la somma dei prodotti dei corrispondenti valori di CO_2 delle singole unità immobiliari per le corrispondenti superfici utili e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell'intero edificio.

Criterio di valutazione 3
Qualità tecnico- economica del progetto
Rapporto costi benefici- Rapporto Costo/ kWh risparmiato (Cr)
- $Cr > 0,1$ (4 punti)
- $0,05 < Cr \leq 0,1$ (6 punti)
- $0 < Cr \leq 0,05$ (9 punti)

Criterio di valutazione 4
Progettazione e cantierabilità del progetto
Avanzamento del livello di progettazione degli interventi al momento della presentazione della domanda

- progetto di fattibilità tecnico ed economica ai sensi dell'art.41 del D.Lgs. n.36/2023 (o progetto definitivo ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 50/2016) approvato (7 punti)
- progetto esecutivo ai sensi del D.Lgs. 36/2023 (o progetto esecutivo ai sensi dell'art 23 D.Lgs. 50/2016) approvato (15 punti)

Criterio di valutazione 5
Stato di fatto dell'edificio
Classe energetica dell'edificio riportata nell'APE stato di fatto

- classe energetica D o superiore (3 punti)
- classe energetica E (6 punti)
- classe energetica F (9 punti)
- classe energetica G (12 punti)

Nel caso in cui vi sia obbligo di redigere un Attestato di Prestazione Energetica (APE) per ogni unità immobiliare che costituisce l'edificio, ai fini del calcolo della classe energetica dell'intero edificio, il valore è determinato calcolando la somma dei prodotti dei corrispondenti indici (Epgl,nren) delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell'intero edificio. Analogamente si procede per l'edificio di riferimento.

Criterio di valutazione 6
Volumetria dell'edificio:
Maggiore volume lordo climatizzato dell'edificio (mc)

- 0 mc< Vol clim ≤5.000 mc (3 punti)
- 5.000 mc< Vol clim ≤15.000 mc (5 punti)
- 15.000 mc< Vol clim ≤50.000 mc (7 punti)
- Vol clim>50.000 mc (9 punti)

Criterio di valutazione 7
Livello di cofinanziamento:
Livello di cofinanziamento del progetto da parte del proponente

Per azione 2.1.1 "Efficientamento energetico degli edifici pubblici"
- cofinanziamento 20% (3 punti)
- cofinanziamento dal 20% al 30% (6 punti)
- cofinanziamento dal 30% al 40% (9 punti)
- cofinanziamento dal 40% (12 punti)

Per azione 2.1.2 "Efficientamento energetico nelle RSA" - pubbliche
- cofinanziamento 50% (3 punti)
- cofinanziamento dal 50% al 60% (6 punti)
- cofinanziamento dal 60% al 70% (9 punti)
- cofinanziamento dal 70% (12 punti)

Criterio di valutazione 8
Destinazione d'uso dell'edificio
Progetto riguarda edificio con destinazione d'uso scolastica, sportiva, ospedaliera

- Altra tipologia (0 punti)
- Sportiva (2 punti)
- Uffici (2 punti)
- Scolastica (8 punti)
- Ospedaliera (10 punti)

Criterio di valutazione 9
Complementarità con interventi di prevenzione sismica
Progetto che prevede contestualmente interventi di prevenzione sismica
- immobile oggetto contestualmente di interventi per la prevenzione sismica per i quali risulta approvato, alla data di presentazione della domanda al presente bando, almeno il progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell'art.41 del D.Lgs. n.36/2023 o progetto definitivo ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 50/2016 (3 punti)
- immobile oggetto contestualmente di interventi per la prevenzione sismica per i quali è stata presentata domanda a valere sul bando di cui all'Azione 2.4.1 del PR FESR 2021-2027 e risulta approvato, alla data di presentazione della domanda al presente bando, almeno il progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell'art.41 del D.Lgs. n.36/2023 o progetto definitivo ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 50/2016 (5 punti)
- altro (0 punti)

Si precisa che i progetti devono conseguire:
- un punteggio minimo in relazione a ciascun criterio di selezione;
- un punteggio minimo totale, derivante dalla somma dei punteggi assegnati in relazione a ciascun criterio;

I progetti che conseguiranno il punteggio minimo totale saranno compresi nella graduatoria dei progetti finanziabili.

Si ricorda che **non saranno ammessi a finanziamento** i progetti che in relazione a ciascuno criterio di selezione raggiungono un punteggio inferiore al minimo richiesto.

5.4.2 Criteri di premialità
1) Progetto localizzato in un Comune classificato "area interna" secondo quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 199 del 28/02/2022 (Allegato A, par. 4.4) = 2 punti
2) Progetto che prevede contestualmente interventi per la rimozione di amianto = 6 punti
3) Progetto che prevede l'utilizzo di sistemi di monitoraggio e controllo dei consumi energetici dell'edificio e degli impianti = 3 punti
4) Progetto previsto nell'ambito della pianificazione in materia di ambiente, energia e clima adottata e/o approvata dal soggetto proponente quali PAES e/o PAESC = 2 punti
5) Operazione localizzata in area colpita da calamità naturale di cui all'evento del 2 novembre 2023= 3 punti

Il raggiungimento dei requisiti di cui al paragrafo 3.1 e delle condizioni per la valutazione e l'attribuzione del punteggio, sulla base dei criteri riportati nei punti precedenti, deve essere adeguatamente comprovato e illustrato nella domanda e nella relativa relazione tecnica del progetto.

5.5 Formazione della graduatoria
L'attività di valutazione e selezione dei progetti si conclude con la predisposizione delle graduatorie delle domande come riportato al paragrafo 1.2.

Pertanto verranno redatte le seguenti graduatorie:

<u>- Azione 2.1.1 "Efficientamento energetico degli edifici pubblici"</u>
Per Enti Locali
- GRADUATORIA ENTI LOCALI a favore di progetti di efficientamento energetico di immobili pubblici degli Enti Locali

Per Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere
- GRADUATORIA ASL/AO a favore di progetti di efficientamento energetico di immobili pubblici delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere

<u>- Azione 2.1.2 "Efficientamento energetico nelle RSA"</u>
- GRADUATORIA RSA pubbliche a favore di progetti di efficientamento energetico di immobili pubblici delle RSA

All'esito dell'istruttoria e sulla base del punteggio attribuito a ciascun progetto l'Amministrazione Regionale provvederà con proprio decreto all'approvazione della graduatoria entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande salvo quanto previsto al paragrafo 5.2 in merito alla richiesta di integrazioni.

I progetti saranno ammessi sulla base del miglior punteggio assegnato.

Qualora la domanda riguardi più di un edificio, il punteggio di cui ai criteri di valutazione e premialità verrà determinato come media dei punteggi riferiti ai singoli edifici.

A parità di punteggio finale, la graduatoria sarà definita in base alla riduzione % dei fabbisogni di energia primaria globale totale (EPgl,tot), in ordine decrescente e, in caso di ulteriore parità, in base alla riduzione % di emissione di CO_2, e in caso di ulteriore parità al maggiore fabbisogno di energia primaria globale totale (EPgl,tot riportato su APE).

La graduatoria finale distingue tra le domande ammesse e domande non ammesse.

Le **domande ammesse** sono distinte in:
- ammesse e finanziate;
- ammesse e non finanziate per carenza di fondi.

Le **domande non ammesse** si distinguono in:

1. domande non ammesse per carenza di requisiti formali
   Sono quelle domande prive dei requisiti previsti al paragrafo 2.

2. domande non ammesse a seguito di valutazione.
   Sono quelle domande ammesse a seguito dell'istruttoria formale, che non hanno superato la fase valutativa per mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto in relazione ai criteri di selezione.

Le risorse disponibili sono assegnate ai beneficiari in base alla graduatoria ordinata secondo il punteggio ottenuto dal progetto in sede di valutazione, nei limiti delle assegnazioni.

Il bando può prevedere esplicitamente la possibilità di utilizzare risorse aggiuntive rispetto a quelle stanziate al fine di finanziare progetti ammessi, ma non finanziati per carenza di risorse inizialmente stanziate.

6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

6.1 Adempimenti successivi all'approvazione della graduatoria

La Regione Toscana provvede, nei sette giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria e del decreto di concessione, all'invio, tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), di apposita comunicazione scritta ai soggetti ammessi e non ammessi contenente l'esito del procedimento relativo alla domanda presentata.

Con la suddetta comunicazione di ammissione a finanziamento la Regione Toscana/Sviluppo Toscana S.p.A. richiamerà al beneficiario anche i termini e le modalità di realizzazione del progetto in coerenza con le disposizioni del Bando.

Entro 60 gg dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di concessione del contributo il soggetto beneficiario dovrà confermare la tipologia di procedura che intende attivare (appalto o PPP) e trasmettere alla Regione Toscana l'eventuale documentazione relativa all'Accordo PPP.

6.2 Sottoscrizione della Convenzione

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di concessione del contributo, il beneficiario ha l'obbligo di sottoscrivere con la Regione Toscana la Convenzione redatta secondo lo schema che sarà approvato con apposito atto dirigenziale.
La Convenzione dovrà essere debitamente sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del beneficiario (o altro soggetto abilitato a impegnare ciascun beneficiario).
La data di stipula (e di efficacia) della Convenzione corrisponde alla data di sottoscrizione del Responsabile del Settore Autorizzazioni e Fondi comunitari in materia di energia della Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia.
La mancata sottoscrizione della Convenzione entro i termini previsti comporta la decadenza del contributo.

Il soggetto beneficiario dell'agevolazione dovrà provvedere, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto concessione del contributo, all'aggiudicazione per l'esecuzione dei lavori e per le forniture principali previste per la realizzazione del progetto.

Entro il medesimo termine il beneficiario dovrà provvedere, tramite la piattaforma SFT, alla trasmissione di:
-copia del progetto esecutivo corredato dal relativo atto di approvazione della relativa documentazione tecnico-amministrativa;
- copia del quadro economico del progetto a seguito dell'aggiudicazione per l'esecuzione dei lavori e per le forniture principali previste per la realizzazione del progetto.
Il mancato rispetto dei suddetti termini comporterà la decadenza dell'agevolazione, fatta comunque salva la possibilità di proroga fino a 60 gg, da parte dell'Amministrazione Regionale su motivata richiesta del beneficiario.

6.3 Obblighi del beneficiario
I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di **revoca** del contributo, a:

1. realizzare l'investimento secondo i requisiti/contenuti previsti nel progetto approvato e determinanti ai fini dell'inserimento utile nella graduatoria dei progetti finanziati;
2. assicurare, alla firma della Convenzione, la copertura finanziaria della quota di cofinanziamento dell'intero progetto non coperta dal contributo;
3. ultimare il progetto entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione del contributo, salvo proroga ai sensi del paragrafo 3.3;
4. rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto entro 26 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione del contributo, salvo proroga ai sensi del paragrafo 3.3; tali spese devono essere sostenute e quietanzate nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda (ad eccezione delle spese tecniche che sono ammissibili anche se sostenute a partire dal 03/10/2022, data della Decisione della CE C(2022) n. 7144 che approva il Programma Regionale "PR Toscana FESR 2021-2027" per la Regione Toscana) e i 26 mesi successivi alla pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione del contributo, salvo proroghe concesse ai sensi del paragrafo 3.3 e comunque entro il termine fissato per l'ammissibilità delle spese ai sensi dell'art 63 del Regolamento UE 2021/1060;
5. rispettare il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) secondo quanto previsto dall'art.17 del Regolamento (UE) 2021/852 e dall'articolo 9, comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060;
6. rispettare il principio relativo all'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture in coerenza con quanto riportato all'art.73 c.2 lettera j del Regolamento UE 2021/1060 e secondo le indicazioni riportate negli orientamenti di cui alla Comunicazione 2021/C 373/01 della CE e negli indirizzi per la verifica climatica a cura del Dip.to per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (6 Ottobre 2023);
7. garantire il rispetto di quanto previsto all'art.65 del Regolamento UE 2021/1060 in merito alla stabilità delle operazioni;
8. non alienare, cedere, distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con il contributo per un periodo di almeno 5 anni dall'erogazione del saldo ai sensi dell'art. 65 del Reg UE 2021/1060;
9. mantenere la destinazione d'uso pubblico e la proprietà pubblica degli edifici oggetto degli interventi finanziati per un periodo di almeno 5 anni dall'erogazione del saldo ai sensi dell'art. 65 del Reg UE 2021/1060;
10. adottare un sistema contabile appropriato ed affidabile, con contabilità separata o codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione finanziata con risorse del PR FESR 2021 -2027;
11. fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati nel bando, in merito allo stato di attuazione degli interventi;
12. garantire la conservazione di tutta la documentazione inerente alla realizzazione dell'operazione agevolata (elaborati tecnici, documentazione amministrativa, titoli di spesa utilizzati per la rendicontazione dei costi) in originale, oppure in copia fotostatica resa conforme all'originale secondo la normativa vigente ed in particolare secondo gli artt. 47, 49 e 50 e l'Allegato IX del Regolamento UE 2021/1060, e comunque, fino a dieci anni dall'erogazione del saldo ai sensi dell'art. 2220 del Codice Civile;
13. rendere detta archiviazione disponibile ed accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alla Regione Toscana ed alle persone ed organismi che di norma hanno il diritto di controllarla secondo la normativa vigente ed in particolare secondo gli artt. 47, 49 e 50 e l'Allegato IX del Regolamento UE 2021/1060,e, comunque, fino a dieci anni dall'erogazione del saldo ai sensi dell'art. 2220 del Codice Civile;

14. consentire ai funzionari della Regione Toscana o ai funzionari incaricati dalle autorità competenti di svolgere gli opportuni controlli e ispezioni, anche secondo le modalità e condizioni previste relativamente per le attività di gestione e controllo di cui al Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), approvato con Decisione di GRT n.4 del 19-06-2023 e in riferimento agli articoli da 69 a 85 e dall'Allegato XVI del Regolamento UE 2021/1060;
15. fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del progetto comunque richieste dall'Organismo Intermedio, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al bando ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 10 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
16. compilare ed inviare tramite la piattaforma SFT le schede di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del progetto secondo le disposizioni impartite dall'Organismo Responsabile della Programmazione e dell'Attuazione del PR FESR 2021- 2027;
17. fornire la rendicontazione della spesa per ciascuno stato di avanzamento e per la domanda a saldo secondo le modalità indicate al paragrafo 7.2;
18. comunicare le variazioni, eventualmente intervenute durante lo svolgimento del progetto, dei dati identificativi ed anagrafici del proponente e del Legale rappresentante nonché della tipologia di procedura (appalto o PPP);
19. informare tempestivamente la Regione Toscana dell'ammissione ad ulteriori forme di sostegno pubblico, qualsiasi sia la denominazione e la natura;
20. richiedere all'Amministrazione Regionale l'autorizzazione preventiva per eventuali varianti al progetto come specificato al paragrafo 6.4;
21. non apportare modifiche sostanziali al progetto che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari per un periodo di almeno 5 anni dall'erogazione del saldo ai sensi dell'art. 65 del Reg UE 2021/1060;
22. dare immediata comunicazione alla Regione Toscana dell'eventuale rinuncia al contributo e, nel caso in cui ne abbia già ricevuto l'erogazione, in tutto o in parte, restituire l'importo ricevuto;
23. restituire i contributi erogati, nella misura deliberata dalla Giunta Regionale, in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti o di mancata esecuzione degli investimenti nei tempi e nei modi stabiliti dall'Amministrazione regionale;
24. rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione previsti nel Regolamento (UE) n. 2021/1060 (artt. 49 e 50) in particolare nell'allegato IX "Comunicazione e visibilità – articoli 47, 49 e 50", per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione;
25. rispettare eventuali regolamenti e disposizioni relative al PR FESR 2021-2027, che verranno emanati dalla Commissione Europea o dalle altre autorità comunitarie, nazionali e regionali competenti;
26. assumere qualsiasi onere in conseguenza di atti o fatti che provochino danni a terzi in relazione allo svolgimento delle attività previste dal progetto;
27. individuare un "Responsabile dell'intervento", indicandone il nominativo ed i recapiti telefonici e di e-mail;
28. rispettare le normative comunitaria e nazionale, in particolare le norme in materia di appalti pubblici, tutela della concorrenza, tutela dell'ambiente, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, pari opportunità;
29. rispettare tutte le prescrizioni contenute nel presente bando, consapevoli che, in caso di mancato rispetto delle stesse e nei casi previsti, potrà essere revocato il contributo concesso.

Ulteriori obblighi potranno essere definiti alla firma della convenzione in relazione agli specifici esiti della valutazione istruttoria ed al fine di garantire il rispetto delle disposizioni in tema di ammissibilità previste dal Bando.

6.4 Varianti

Le modifiche siano esse legate allo sviluppo progettuale dell'intervento nelle sue varie fasi (art 41 del D.lgs. 36/2023), che al periodo di efficacia dei contratti di appalto di lavori, forniture e servizi (art 120 del D.lgs. 36/2023), dovranno essere presentate, una volta approvate dal soggetto beneficiario, in forma di istanza online mediante l'accesso al al sistema SFT e secondo le modalità, le condizioni e i termini previsti nelle apposite linee guida che saranno pubblicate nella predetta pagina web, al fine della verifica in merito al mantenimento dei requisiti minimi di cui al paragrafo 3.1 previsti dal bando.

Le modifiche progettuali potranno determinare in funzione della procedura amministrativa adottata e dei relativi contenuti tecnici:
a) un giudizio di non ammissibilità della suppletiva di spesa oggetto della modifica;
b) una rettifica finanziaria ai sensi del COCOF di cui alla Decisione della Commissione C(2019) 3452 del 14.5.2019;
c) la decadenza dell'intera operazione.

In ogni caso dovranno rimanere inalterati la localizzazione dell'immobile oggetto di intervento i requisiti minimi di cui al paragrafo 3.1 ad eccezione dell'importo minimo di spesa ammissibile.

Nel caso di modifiche intervenute che condizionano i criteri di valutazione si provvederà ad una verifica del punteggio in graduatoria,ai fini del rispetto degli obblighi previsti al paragrafo 6.3.

Il contributo erogabile è in ogni caso calcolato sulla base dell'importo delle spese ammissibili, anche a seguito di modifiche progettuali, applicando la percentuale di contributo come risultante dal decreto di concessione e dalla Convenzione di cui al paragrafo 6.2, fermo restando che il contributo in termini assoluti non può superare quello risultante dal medesimo decreto/Convenzione.

Con esclusivo riferimento agli interventi che prevedono appalti di lavori soggetti a ribasso d'asta ed ai fini della determinazione del contributo effettivamente spettante per la realizzazione delle operazioni finanziate con contributo PR FESR 2021-2027, qualora si verifichino economie di gara il relativo riutilizzo da parte dei soggetti beneficiari~~,~~ potrà avvenire, nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e del relativo Regolamento di attuazione, per le spese relative alle tipologie di intervento di cui al paragrafo 3.1 ammesse a contributo.

7. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE

7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

Le spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente effettuati e sostenuti dai Beneficiari (con annotazione nei libri contabili, senza possibilità di annullamento, trasferimento e/o recupero).

La rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento dovrà essere coerente con le voci di spesa ammesse a contributo.

7.2 Modalità di erogazione del contributo

L'erogazione del contributo coerentemente con quanto stabilito con Decisione della Giunta Regionale n. 16 del 25/03/2019 s.m.i., sarà articolata come segue.

Acconto

Acconto fino ad un massimo del 20% del contributo concesso al momento dell'aggiudicazione dei lavori, incrementabile fino al massimo del 30% ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 36/2023, qualora previsto nei documenti di gara.

Si procede all'erogazione dell'acconto nel caso in cui l'importo a base d'asta dei lavori (o le forniture nel caso di progetti di sola fornitura) aggiudicati rappresentino almeno il 60% del costo totale ammesso a finanziamento. Nel caso di percentuali inferiori l'importo effettivo dell'erogazione in acconto sarà determinato rapportando il valore a base d'asta dei lavori aggiudicati rispetto al costo totale ammesso.

La richiesta di acconto dovrà essere presentata mediante procedura telematica accedendo al sistema informativo SFT all'indirizzo https://sft.sviluppo.toscana.it/ e corredata della idonea documentazione attestante l'avvio dei lavori come definito al precedente paragrafo 3.2.

Liquidazione intermedia

Le liquidazioni intermedie saranno commisurate all'entità delle spese rendicontate e validate dall'Organismo Intermedio purché ciascuna dichiarazione di spesa sia di importo almeno pari al 15% del valore complessivo dell'opera (costo totale ammesso) e comunque fino a un massimo dell'80% del contributo concesso.

La domanda di pagamento delle liquidazioni intermedie deve essere presentata a Sviluppo Toscana S.p.A. mediante procedura telematica accedendo al sistema informativo SFT all'indirizzo https://sft.sviluppo.toscana.it/ unitamente alla rendicontazione dei costi sostenuti e si compone di:

- fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o altro documento (bancario) relativo allo strumento di pagamento prescelto, di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, **con indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce** (normativa antiriciclaggio D.Lgs. 231/07) **del CUP e del CIG**, da trasmettere mediante procedura telematica accedendo al sistema informativo SFT all'indirizzo https://sft.sviluppo.toscana.it/;
- prospetto riepilogativo delle spese sostenute in forma di "dichiarazione di spesa" generata dal sistema informativo SFT; la dichiarazione di spesa dovrà essere sottoscritta digitalmente dal soggetto beneficiario e trasmessa a Sviluppo Toscana mediante procedura telematica attraverso il sistema informativo SFT nelle forme e con le modalità che saranno indicate, dopo la

pubblicazione della graduatoria sul BURT, nella specifica pagina informativa dedicata al presente Bando all'indirizzo http://www.sviluppo.toscana.it/;
- dichiarazione di conformità impianti a firma dell'impresa esecutrice e/o autodichiarazione di conformità delle opere a firma del D.L., in caso di conclusione del relativo intervento;
- documentazione relativa alle procedure di affidamento dei lavori e/o delle forniture ed ai relativi impegni giuridicamente vincolanti assunti per la realizzazione dell'intervento agevolato;
- verbale di consegna dei lavori;
- documentazione fotografica, in tutte le fasi di esecuzione, dello stato di avanzamento dei lavori e degli interventi eventualmente conclusi;
- stati di avanzamento dei lavori e relativi certificati di pagamento.

L'importo complessivamente erogabile a titolo di liquidazioni intermedie, incluso l'eventuale acconto, non potrà superare l'80% dell'importo del contributo concesso.

Saldo
Saldo residuo fino ad un massimo del 20% del contributo concesso a seguito della trasmissione della rendicontazione finale e certificato di regolare esecuzione o collaudo dell'opera.

La domanda di saldo deve essere presentata a Sviluppo Toscana S.p.A. unitamente alla rendicontazione dei costi totali sostenuti mediante procedura telematica accedendo al sistema informativo SFT all'indirizzo https://sft.sviluppo.toscana.it/ e si compone di:

- distinta di tutte le spese sostenute;
- fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o altro documento (bancario) relativo allo strumento di pagamento prescelto, di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, **con indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce** (normativa antiriciclaggio D.Lgs. 231/07) **del CUP e del CIG** da trasmettere mediante procedura telematica accedendo al sistema informativo SFT all'indirizzo https://sft.sviluppo.toscana.it/;
- prospetto riepilogativo delle spese sostenute in forma di "dichiarazione di spesa" generata dal sistema informativo SFT; la dichiarazione di spesa dovrà essere sottoscritta digitalmente dal soggetto beneficiario e trasmessa a Sviluppo Toscana mediante procedura telematica attraverso il sistema informativo SFT nelle forme e con le modalità che saranno indicate, dopo la pubblicazione della graduatoria sul BURT, nella specifica pagina informativa dedicata al presente Bando all'indirizzo http://www.sviluppo.toscana.it/;
- relazione tecnica **asseverata conclusiva** elaborata in base allo schema fornito dalla Regione Toscana e disponibile sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A. La relazione tecnica asseverata e firmata dal Direttore dei lavori e dal Responsabile Unico del Progetto, deve illustrare gli obiettivi in termini di risparmio energetico conseguiti e la loro coerenza e correlazione con le finalità del bando al fine di comparare i dati indicati in sede di domanda con quelli derivanti dalla realizzazione dell'intervento nonché tutta la relativa documentazione richiesta, il rispetto del principio DNSH, rispetto del principio relativo all'immunizzazione dagli effetti del clima e del rispetto dei CAM;
- documentazione relativa al rispetto del principio del DNSH;
- documentazione relativa al rispetto del principio relativo all'immunizzazione dagli effetti del clima;
- stati di avanzamento dei lavori e relativi certificati di pagamento;
- stato finale dei lavori e relativo certificato di pagamento;
- certificato di collaudo /di regolare esecuzione/dichiarazione di conformità delle opere o collaudo dell'opera e/o dichiarazioni di conformità degli impianti;

- provvedimento con cui il beneficiario approva gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo/di regolare esecuzione e la relazione acclarante;
- APE fine lavori presentato a lavori ultimati con ricevuta di accatastamento SIERT;
- documentazione relativa alle procedure di affidamento dei lavori e/o delle forniture ed ai relativi impegni giuridicamente vincolanti assunti per la realizzazione dell'intervento agevolato, laddove non già presentata in sede di rendicontazione a titolo di SAL;
- verbale di consegna dei lavori;
- schede di monitoraggio redatte secondo la modulistica che sarà resa disponibile sul sistema informativo SFT;
- documentazione fotografica degli interventi effettuati;
- documentazione fotografica della targa permanente apposta.

Tutti i giustificativi di spesa relativi all'intervento ammesso dovranno quindi riferirsi a uno o più edifici oggetto di domanda ed essere rilevabili dalle opportune scritture contabili.

I Beneficiari sono tenuti a conservare la documentazione amministrativa e contabile del progetto sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati per un periodo non inferiore a 10 anni successivi alla chiusura del PR FESR 2021-2027.

Tale documentazione deve essere separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali e deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto. A tal fine non sono, di norma, ammessi pagamenti effettuati cumulativamente e per ogni pagamento dovrà essere apposta una causale contenente un codice univoco opportunamente identificativo del progetto finanziato.

Non sono ammessi pagamenti in contanti o altra forma di pagamento di cui non può essere dimostrata la tracciabilità.

Annullamento dei documenti di spesa e CUP CIPESS
Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge n. 136 del 13/08/2010 recante "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", ai fini della tracciabilità di flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

A tal fine, è richiesto obbligatoriamente che tutte le fatture e gli altri documenti di spesa rendicontati siano esibiti **in originale o copia conforme all'originale** e rechino nel corpo o nell'oggetto il riferimento al CUP CIPESS.

In aggiunta a quanto sopra, ai fini di annullamento permanente dei titoli di spesa oggetto di rendicontazione nell'ambito del progetto finanziato a valere sul PR FESR Toscana 2021-2027 (rispetto del divieto di cumulo ed evitare un doppio finanziamento), **si richiede obbligatoriamente che gli stessi siano annullati mediante apposizione permanente di una dicitura recante le informazioni di seguito evidenziate**:

ALLEGATO 1 -BANDO

PR FESR Toscana 2021-2027
Bando Energia pubblico 2024
AZIONE 2.1.1 (o AZIONE 2.1.2)
Spesa di Euro ..... [l'importo da indicare corrisponde alla quota da imputare al progetto per il singolo giustificativo di spesa]
imputata all'operazione ……. - ……..……. [*indicare CUP CIPESS e CUP locale*[4]]

Nel caso di **titoli di spesa nativamente digitali o di fatture elettroniche** emesse ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la dicitura suddetta deve essere inserita nel giustificativo di spesa in sede di emissione dello stesso, mediante ricorso al campo "note", oppure direttamente nell'oggetto della fattura.

Laddove ciò non sia possibile (fatture emesse prima dell'ammissione a finanziamento, ma comunque in ogni caso dopo la presentazione dell'istanza di finanziamento), l'adempimento di cui sopra si intende correttamente assolto mediante l'apposizione sui giustificativi di spesa del solo CUP locale rilasciato a ciascun progetto in occasione della presentazione dell'istanza di finanziamento.

Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'articolo 82 del Reg. (UE) n. 1060/2021, tutti i documenti giustificativi di spesa e di pagamento riguardanti le operazioni finanziate dal Bando devono essere conservati dal soggetto beneficiario per un periodo di 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento a suo favore.

Tutti i costi oggetto di contributo devono essere sostenuti da documentazione conforme alla normativa fiscale e contabile vigente e nel rispetto dei degli eventuali regolamenti di contabilità dell'Ente beneficiario, pena la non ammissione a contributo.

Nel caso di spesa finale documentata ed effettivamente sostenuta **superiore** alla spesa ritenuta ammissibile, non potrà in alcun modo operarsi un aumento del contributo.

Nel caso di spesa finale documentata ed effettivamente sostenuta **inferiore** alla spesa inizialmente ammessa, si provvederà ad una eventuale riduzione del contributo da liquidare, nel rispetto della percentuale fissata nell'atto di concessione del contributo/convenzione.

Il mancato rispetto delle disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari determinerà la non ammissione a contributo dei relativi costi.

[4]Codice identificativo univoco associato dal sistema informativo a ciascuna istanza di finanziamento e rilasciato in occasione della presentazione dell'istanza stessa.

8. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE

8.1 Verifiche e controlli

La Regione, in ogni momento, si riserva la facoltà di svolgere verifiche anche in loco e sulla documentazione tecnica e contabile, ai sensi degli art. 72 "Funzioni dell'autorità di gestione"e 77 "Funzioni dell'autorità di audit" del Regolamento UE 2021/1060, anche al fine di verificare la regolare esecuzione degli interventi ammessi a contributo, la veridicità delle dichiarazioni rese dal beneficiario nonché il rispetto di quanto previsto all'art. 65 "Stabilita delle operazioni" dello stesso Regolamento.

Tali controlli e verifiche potranno essere svolti sia durante la realizzazione dell'operazione che nei 5 anni successivi al pagamento del saldo al beneficiario al fine di verificare e accertare quanto segue:
- il possesso dei requisiti dichiarati dal beneficiario per l'ammissibilità della domanda e per l'ammissione a finanziamento;
- la proprietà, il possesso e l'operatività delle opere finanziate, per 5 anni dall'erogazione del saldo al beneficiario;
- la conformità degli interventi realizzati rispetto a quanto stabilito dal bando;
la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti dal progetto ammesso a contributo e laddove pertinente, il loro mantenimento per 5 anni dall'erogazione del saldo;
- l'effettivo sostenimento delle spese dichiarate e la loro corretta registrazione contabile, inclusa un'adeguata codificazione che garantisca la loro tracciabilità;
- la conformità delle spese dichiarate alle normative comunitaria e nazionale.

La Regione Toscana si avvale di Sviluppo Toscana quale Organismo Intermedio (OI) per le attività di gestione, controllo e pagamento, in applicazione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), approvato con Decisione di GRT n.4 del 19-06-2023, in riferimento agli articoli da 69 a 85 e dall'Allegato XVI del Regolamento UE 2021/1060 al fine di assicurare un efficace attuazione degli interventi e un efficiente gestione finanziaria degli stessi, nel rispetto della normativa europea e nazionale di riferimento.

Ai sensi dell'art.70 del Reg. UE 2021/1060 la Commissione Europea può svolgere attività di verifiche e controlli anche in loco, sulle operazioni co-finanziate dal Programma Regionale FESR 21-27. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte di Sviluppo Toscana S.p.A., della Regione Toscana e della Commissione europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti relativi al contributo ammesso a finanziamento.

I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte della Regione e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.
Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, senza giustificato motivo, oppure non produca i documenti richiesti nel termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla richiesta di documentazione o alla notifica di sopralluogo da parte della Regione o della Commissione europea, la Regione si riserva di procedere alla revoca d'ufficio del contributo.

In caso di accertamenti e verifiche che riscontrino l'irregolarità dell'operazione realizzata, della documentazione di spesa presentata, e/o irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità relativi al beneficiario o alle spese sostenute, a fronte di erogazioni già avvenute sia a titolo di acconto che di

saldo del contributo spettante, si darà luogo al recupero totale o parziale delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi ai tassi vigenti a norma di legge.

8.2 Revoca parziale o totale del contributo
In particolare si procederà alla revoca d'ufficio, parziale o totale, dei contributi ed al recupero delle somme eventualmente già erogate nei seguenti casi:

a) qualora il beneficiario non rispetti le indicazioni ed i vincoli contenuti nel presente bando;
b) qualora il beneficiario non rispetti gli obblighi contenuti nel presente bando, come specificamente elencati al paragrafo 6.3 e/o nella convenzione sottoscritta con l'Amministrazione regionale a seguito dell'ammissione a finanziamento;
c) qualora dai controlli effettuati emergano irregolarità o mancanza di requisiti previsti dal bando;
d) qualora la realizzazione del progetto non risulti conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al progetto allegata alla domanda e ammesso a contributo e se allo stesso tempo vengono apportate variazioni in corso d'opera non comunicate alla Regione e da quest'ultima non approvate;
e) qualora il beneficiario non rispetti i termini previsti per la conclusione dei lavori e per la trasmissione della rendicontazione;
f) qualora i beni acquistati e/o realizzati con il contributo vengano alienati, ceduti o distratti dall'uso previsto nei 5 anni decorrenti dall'erogazione del saldo;
g) qualora non venga mantenuta la destinazione d'uso pubblico e la proprietà pubblica degli edifici oggetto degli interventi finanziati nei 5 anni decorrenti dall'erogazione del saldo;
h) qualora il beneficiario opponga rifiuto di consentire agli incaricati dei controlli l'accesso all'unità operativa ovvero alla sede legale, in cui sia stata svolta l'attività di progetto o sia conservata tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa al progetto finanziato e mancato inoltro della documentazione richiesta entro 10 giorni dalla richiesta;
i) qualora venga accertato che il contributo si configuri come aiuto di stato.
j) qualora il beneficiario comunichi la rinuncia al contributo;

In caso di revoca del cofinanziamento, il beneficiario dovrà restituire le somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi ai tassi vigenti a norma di legge.

8.3 Rinuncia
Il beneficiario può rinunciare al contributo in qualsiasi momento e darne immediata comunicazione, tramite P.E.C., all'Amministrazione Regionale.
Nel caso di rinuncia il beneficiario sarà tenuto alla restituzione del contributo eventualmente già erogato, senza maggiorazione dovuta agli interessi maturati nel caso in cui la rinuncia sia fatta entro 12 mesi dalla concessione del contributo per cause di forza maggiore che impediscano la realizzazione dell'intervento oggetto del contributo.

8.4 Decadenza dal contributo
La decadenza conseguente alla verifica effettuata dall'Amministrazione regionale/Sviluppo Toscana S.p.A., determina successivamente alla pubblicazione sul BURT del decreto di concessione del contributo, la perdita del beneficio e la revoca dello stesso.

Costituiscono **cause di decadenza**:
- rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
- mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui al paragrafo 2;
- mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui al paragrafo 3.1, ad eccezione dell'importo minimo di spesa ammissibile"

- mancata sottoscrizione della Convenzione di cui al paragrafo 6.2;
- mancato rispetto del termine per la trasmissione della documentazione di cui al paragrafo 6.2.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano".
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

A tal fine si comunica che:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it) e tratta i suoi dati personali ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR 2016/679, in quanto il trattamento *è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.*

2. Il trattamento, posto in essere esclusivamente dal personale autorizzato del Titolare *e/o da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominate come responsabili del trattamento*, sarà effettuato con strumenti sia manuali che informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione preclude la partecipazione al bando stesso.
Il Responsabile del Trattamento è l'O*rganismo intermedio* Sviluppo Toscana Spa nella persona del titolare di trattamento pro tempore vigente, domiciliato per la carica presso la sede legale.

4. I dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al Bando e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990, potranno inoltre essere pubblicati secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.

5. I dati potranno essere oggetto di ulteriore trattamento per finalità di studio e ricerca ed analisi statistiche. In tal caso, nel rispetto in particolare del principio della minimizzazione dei dati, saranno adottate adeguate misure tecniche e organizzative al fine di garantire i diritti e le libertà degli interessati.
6. I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del Procedimento - Settore Autorizzazioni e Fondi comunitari in materia di energia della Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia - per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.
7. Ogni richiesta relativa all'accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché l'opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo urp_dpo@*regione.toscana.it*

8. Potrà inoltre essere proposto reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Reg. (UE) n. 2016/679, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento stesso.

9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Autorizzazioni e Fondi comunitari in materia di energia della Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia.

Il diritto di accesso[5]viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore Autorizzazioni e Fondi comunitari in materia di energia della Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia. con le modalità di cui alla D.G.R. 29/08/2011 n. 726.

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica:
energiapubblico@regione.toscana.it
energiapubblico@sviluppo.toscana.it

9.3. Informazione e pubblicità
I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e comunicazione, previsti dall'art.50 del Regolamento UE 2021/1060, ed in particolare, ai beneficiario spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente bando, con le modalità di seguito descritte:
a) fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, comprese le finalità e i risultati, ed evidenziando l'entità del contributo ricevuto;
b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il contributo ricevuto dall'UE in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
c) esponendo targhe e cartellonistica permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'UE conformemente alla caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano avviati i lavori, con riferimento alle operazioni il cui costo totale supera 500 000 EUR;
d) per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico.
I format e le linee guida di utilizzo sono resi disponibili al link:
https://www.regione.toscana.it/pr-fesr-2021-2027/comunicazione-e-informazione

Se il beneficiario non rispetta gli obblighi di informazione e pubblicità, verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità, fino al 3 % del sostegno del contributo ex art. 50 par. 3 Reg. 2021/1060 secondo le seguenti modalità:
- Totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 3% del contributo concesso
- Parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 1% del contributo concesso

[5] Di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.

ALLEGATO 1 -BANDO

9.4 Disposizioni generali
Ai fini del bando, tutte le comunicazioni verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande, alla casella eletta quale domicilio digitale.

L'indirizzo di PEC di presidio del Settore regionetoscana@postacert.toscana.it

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali alla Regione Toscana da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti) dovranno essere effettuate alla casella PEC sopra riportata.

Domicilio digitale e sistema di comunicazione unico con i soggetti beneficiari
Il soggetto richiedente deve possedere una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) direttamente ad esso imputabile, da eleggere in sede di sottoscrizione della domanda di finanziamento quale proprio unico ed esclusivo domicilio digitale ai fini dello scambio di tutte le comunicazioni con l'OI inerenti alle attività che riguardano l'attuazione del progetto e l'erogazione del relativo contributo pubblico del Bando, ed impegnarsi a mantenerla valida, attiva e con spazio adeguato alla ricezione di messaggi almeno per tutto il periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda ed il termine di stabilità del progetto (cinque anni a decorrere dall'erogazione del saldo del contributo). Ogni eventuale variazione del domicilio digitale intercorso nel periodo suddetto deve essere tempestivamente ed obbligatoriamente comunicato all'OI mediante la specifica piattaforma SFT.
Tutte le comunicazioni da parte dell'OI nei confronti dei soggetti beneficiari avverranno esclusivamente mediante la piattaforma SFT nell'apposita sezione "comunicazioni con il beneficiario", previa contestuale notifica a mezzo PEC al sopracitato domicilio digitale dell'oggetto della comunicazione e della disponibilità della stessa sul sistema SFT a partire dalla data della notifica.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie, nazionali e regionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo.
In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT, sul sito internet www.sviluppo.toscana.it e www.regione.toscana.it le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

Regione Toscana si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione e/o dell'entrata in vigore di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

10 RIFERIMENTI NORMATIVI

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando.

UNIONE EUROPEA

-REGOLAMENTO (UE) n. 2021/1060 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

-REGOLAMENTO (UE) n. 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione;

-REGOLAMENTO (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

-COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE C/2023/111 "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"

-DECISIONE DELLA COMMISSIONE C(2019) 3452 del 14.5.2019 recante gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici

-DIRETTIVA 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

-DIRETTIVA 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica;

-DIRETTIVA 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia;

-DIRETTIVA 2018/844/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

-DIRETTIVA 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

-Raccomandazione UE 2019/786 del 8 maggio 2019 sulla Ristrutturazione degli edifici

-Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01)

- UNI/TS 11300 -1 (2014) Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva e invernale;

- UNI/TS 11300 - 2 (2019) Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione in edifici non residenziali;

- UNI/TS 11300 - 3 (2010) Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva;

- UNI/TS 11300 -4 (2016) Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria;

- UNI TS 11300-5 (2016) : Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 5: Calcolo dell'energia primaria e della quota di energia da fonti rinnovabili;

- UNI TS 11300-6 (2016): Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 6: Determinazione del fabbisogno di energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili.

- UNI EN 15193 – 1 (2021) Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione - Parte 1: Specificazioni, Modulo M9

- UNI EN 15193 – 2 (2017) Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione - Parte 2: Spiegazione e giustificazione della EN 15193-1, modulo M9

- UNI/Pdr 77 (2020) Linee guida per il calcolo computerizzato per la determinazione del LENI secondo il metodo di calcolo completo della UNI EN 15193-1:2017

- UNI CEI EN 16247-1 (2022) "Diagnosi Energetiche - Requisiti generali "

-UNI CEI EN 16247-2 (2022) "Diagnosi Energetiche – Edifici",

-UNI CEI EN 16247-3 (2022) "Diagnosi Energetiche – Processi",

-UNI CEI EN 16247-4 (2022) "Diagnosi Energetiche - Trasporti"

-UNI CEI EN 16247-5 (2015) "Competenze degli Energy Auditor".

- UNI TR 11775 (2020) Diagnosi Energetiche - Linee guida per le diagnosi energetiche degli edifici

- UNI TR 11824 (2021) Diagnosi Energetiche - Linee guida per le diagnosi energetiche dei processi

ALLEGATO 1 -BANDO

NAZIONALE

- LEGGE 07-08-1990 n. 241 recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

- D.P.R. 28-12-2000 n. 445 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
-
- D.LGS. 07-03-2005 n. 82 recante Codice dell'Amministrazione Digitale

- D.P.C.M. 23-05-2007 recante Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea

- D.LGS. 09-04-2008 n. 81 recante Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Infortuni sul Lavoro)

- D.P.R. 03-10-2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione

- D.LGS. 27-01-2010 n. 39 recante Attuazione della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati

- D. LGS. 06-09-2011 n. 159 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

- DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22-12-2011 recante Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183

- D.L. 07/05/2012 n. 52 recante Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94

- D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13-03-2013 recante Certificazione dei crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti

- Circ. INPS del 21/10/2013, n. 40 recante Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi;

- D.L. 24/01/2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (c.d. Decreto Cresci Italia) convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012, n. 27;

LEGGE 06-11-2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D. LGS. 14 aprile 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- D.M. 14/01/2014 "Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario";

D.L. 20-03-2014, n. 34, convertito dalla L. 16-05-2014 “Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva”;

D.M. 30-01-2015 “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);

- D. LGS. 3 aprile 2006 n. 152. Norme in materia ambientale;

- Legge 09 gennaio 1991 n. 10 "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"

- D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412. “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4 della legge 9 gennaio 1991 n. 10” ;

-D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 551 “Regolamento recante modifiche al D.P.R. 26/8/1993 n. 412 in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia”;

- D. LGS. 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”;

- D. LGS. 1 febbraio 2007, n. 311 “Disposizioni correttive ed integrative al DLgs 192/05, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia”. Il decreto modifica e integra il testo del DLgs 192/05

- D. LGS. 30 maggio 2008, n. 115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE";

- D. LGS. 3 marzo 2011 n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

- DM 22 novembre 2012 “Modifica dell’Allegato A del DLgs 192/05 recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”. Il decreto modifica l'Allegato A del DLgs 192/2005 "Ulteriori definizioni".

- D.L. 4 giugno 2013 n.63, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013 n°90. Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010;

- DPR 27 giugno 2013 n.74 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del DLgs 192/05”

- DPR 27 giugno 2013 n.75 “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del DLgs 192/05”

- LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale”;

- D. LGS. 4 luglio 2014, n. 102 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le diretti;ve 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”

- D.M. 26 giugno 2015 “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici” ;

- D.M. 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”;

- D.M. 26 giugno 2015 “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”;

- Decreto legislativo n. 141 del 18 luglio 2016, "Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE"

- Dlgs 10 giugno 2020 n.48 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. “

- Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”

- Decreto 23 giugno 2022 “Criteri ambientali minimi (CAM) per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”

- Decreto legislativo 13 aprile 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”

ALLEGATO 1 -BANDO

REGIONE TOSCANA

- DELIBERA G.R. n. 1058 del 01-10-2001 recante Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445;

- LEGGE REGIONALE n. 1 del 26-01-2004 "Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "rete telematica regionale Toscana";

- LEGGE REGIONALE n. 38 del 13-07-2007 recante Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro;

- LEGGE REGIONALE n. 40 del 23-07-2009 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa";

- LEGGE REGIONALE n. 54 del 05 -10-2009 "Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza";

- DELIBERA G.R. n. 965 del 29-10-2012 recante Indirizzi per la semplificazione della rendicontazione - Estensione ai contributi cofinanziati con le risorse del bilancio regionale e con risorse nazionali - POR CReO FESR 2007-2013;

- LEGGE REGIONALE n. 44 del 02-08-2013 recante Disposizioni in materia di programmazione regionale;

- DECISIONE G.R. n. 4 del 7 aprile 2014 che "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione";

- LEGGE REGIONALE n. 65 del 10 novembre 2014"Norme per il Governo del territorio";

- L.R. 07-01-2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008";

- DELIBERA G.R. n 695 del 26/06/2017 "POR FESR 2014-2020- Direttive di attuazione per la selezione di progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici";

- LEGGE REGIONALE n. 39 del 24/02/2005 "Disposizioni in materia di energia" e s.m.i.;

- D.P.G.R. n. 17/R del 25/02/2010 "Regolamento di attuazione dell'art. 23 sexies della legge regionale n. 39/2005 Disciplina della certificazione energetica degli edifici";

- L.R. 13 novembre 2012 n. 63 "Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia" e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio").

- DPGR n.25/R del 05 marzo 2015 "Regolamento di attuazione dell'art 23 sexies della LR 39/05. Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici";

ALLEGATO 1 -BANDO

- DECISIONE G.R. n° 13 del 29/11/2016 “Approvazione del documento Linee di indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del Dlgs 118/2011”;

- DECISIONE G.R. n° 16 del 15/5/2017 Approvazione del documento "Linee di indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs 118/2011": modifiche alla decisione G.R. n. 13 del 29/11/2016.

- DECISIONE G.R. n° 16 del 25/03/2019 "Approvazione del documento Linee di indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs 118/2011": modifiche alla decisione G.R. n. 16 del 15/05/2017”

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE AUTORIZZAZIONI E FONDI COMUNITARI IN MATERIA DI ENERGIA

Responsabile di settore Andrea RAFANELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 14848 del 01-07-2024

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 20344 - Data adozione: 09/09/2024

Oggetto: PR FESR 2021-2027 Azioni 2.2.1 e 2.2.2 Progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli immobili pubblici -Modifica bando D.D. n. 11084 del 22/05/2024 e s.m.i.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/09/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD022740

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/1060 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione;

Visto il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

Visto il Programma Regionale "PR Toscana FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Toscana in Italia CCI 2021IT16RFPR017, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) n. 7144 del 3 ottobre 2022;

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 1173 del 17/10/2022 "Reg. (UE) 2021/1060. Programma Regionale FESR 2021-2027. Presa d'atto della Decisione della Commissione C(2022) n. 7144 del 03/10/2022 che approva il Programma Regionale "PR Toscana FESR 2021-2027", per il sostegno a titolo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per la Regione Toscana in Italia.";

Richiamata la Priorità 2 (Transizione ecologica, resilienza e biodiversità) – OS 2.2 (Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti) ed in particolare le Azioni 2.2.1 "Produzione energetica da fonti rinnovabili per gli edifici pubblici" e Azione 2.2.2 "Produzione energetica da fonti rinnovabili per le RSA" previste all'interno del Programma PR FESR 2021-2027;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 515 del 6 maggio 2024, che approva la versione 2 del Documento di attuazione regionale (DAR) del PR FESR 2021-2027;

Vista la D.G.R. n. 554 del 06/05/2024 "PR FESR 2021-2027 – Azione 2.2.1 "Produzione energetica da fonti rinnovabili per gli edifici pubblici" e Azione 2.2.2 "Produzione energetica da fonti rinnovabili per le RSA"- Approvazione elementi essenziali del bando per la selezione di progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli immobili pubblici";

Visto il decreto n. 11084 del 22/05/2024 "PR FESR 2021-2027 Azioni 2.2.1 e 2.2.2 Progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli immobili pubblici – bando";

Visto il decreto n. 12809 del 10/06/2024 "PR FESR 2021-2027 Azioni 2.2.1 e 2.2.2 Progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli immobili pubblici - Modifica bando approvato con D.D. n. 11084 del 22-05-2024";

Visto il Decreto n. 20141 in data 05/09/2024 "PR FESR 2021-2027 Azioni 2.2.1 e 2.2.2 Progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli

immobili pubblici - Bando di cui al D.D. 11084 del 22/05/2024 - Proroga scadenza presentazione domande al 18/11/2024";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 962 del 05/08/2024 “PR FESR 2021-2027 – Azione 2.2.3 “Produzione energetica da fonti rinnovabili per le imprese”e Azione 2.2.2 “Produzione energetica da fonti rinnovabili per le RSA”- Approvazione elementi essenziali del bando per la selezione di progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli immobili sedi di imprese.”;

Considerato che con il succitato decreto n. 11084 del 22/05/2024 sono state stanziate le risorse per la realizzazione del bando e sono state assunte le prenotazioni specifiche a favore di Sviluppo Toscana S.p.A. per l’Azione 2.2.1 “Produzione energetica da fonti rinnovabili per gli edifici pubblici” per complessivi € 19.905.122,67 sui seguenti capitoli:

- annualità 2025: € 6.246.745,16 prenotazione specifica n. 2024731 a valere sulla disponibilità del capitolo 53481 (PURO) quota UE;
- annualità 2025; € 6.559.082,42 prenotazione specifica n. 2024732 a valere sulla disponibilità del capitolo 53482 (PURO) quota Stato;
- annualità 2025: € 2.811.035,32 prenotazione specifica n. 2024733 a valere sulla disponibilità del capitolo 53483 (PURO) quota Regione;
- annualità 2026: € 1.715.303,71 prenotazione specifica n. 2024731 a valere sulla disponibilità del capitolo 53481 (PURO) quota UE;
- annualità 2026: € 1.801.068,64 prenotazione specifica n. 2024732 a valere sulla disponibilità del capitolo 53482 (PURO) quota Stato;
- annualità 2026: € 771.887,42 prenotazione specifica n. 2024733 a valere sulla disponibilità del capitolo 53483 (PURO) quota Regione;

Considerato che il bando di cui sopra è rivolto ai soggetti pubblici, tra cui le RSA pubbliche;

Considerato che con il succitato decreto n. 11084 del 22/05/2024 sono state stanziate le risorse per la realizzazione del bando e sono state assunte le prenotazioni specifiche a favore di Sviluppo Toscana S.p.A. per l’Azione 2.2.2 “Produzione energetica da fonti rinnovabili per le RSA” per complessivi € 1.812.905,50 sui seguenti capitoli:

- annualità 2025: € 551.689,20 prenotazione specifica n. 2024734 a valere sulla disponibilità del capitolo 53485(PURO) quota UE;
- annualità 2025; € 579.273,66 prenotazione specifica n. 2024735 a valere sulla disponibilità del capitolo 53486 (PURO) quota Stato;
- annualità 2025: € 248.260,14 prenotazione specifica n. 2024745 a valere sulla disponibilità del capitolo 53487 (PURO) quota Regione;
- annualità 2026: € 173.473,00 prenotazione specifica n. 2024734 a valere sulla disponibilità del capitolo 53485 (PURO) quota UE;
- annualità 2026: € 182.146,50 prenotazione specifica n. 2024735 a valere sulla disponibilità del capitolo 53486 (PURO) quota Stato;
- annualità 2026: € 78.063,00 prenotazione specifica n. 2024745 a valere sulla disponibilità del capitolo 53487 (PURO) quota Regione;

Dato atto che la DGR n. 962 del 05/08/2024 stabilisce di adeguare la dotazione del bando approvato con D.D. 11084/2024 riducendo l’importo assegnato a valere sull’Azione 2.2.1 “Produzione energetica da fonti rinnovabili per edifici pubblici” da € 19.905.122,67 ad € 19.520.672,49 così suddivisi:

- annualità 2025: € 153.780,07 sulla prenotazione specifica n. 2024731 a valere sulla disponibilità del capitolo 53481 (PURO) quota UE;
- annualità 2025: € 161.469,08 sulla prenotazione specifica n. 2024732 a valere sulla disponibilità del capitolo 53482 (PURO) quota Stato;
- annualità 2025: € 69.201,03 sulla prenotazione specifica n. 2024733 a valere sulla disponibilità del capitolo 53483 (PURO) quota Regione);

Preso atto inoltre che con la suddetta delibera DGR 554/2024 le risorse destinate alle RSA pubbliche di cui all'Azione 2.2.2 "Produzione energetica da fonti rinnovabili per le RSA" sono pari a € 2.920.000,00, rispetto alla dotazione complessiva del DAR - Piano Finanziario approvato con DGR 515/2024 pari a € 5.840.000,00;

Dato atto che la DGR n. 962 del 05/08/2024 stabilisce di adeguare la dotazione del bando approvato con D.D. 11084/2024 riducendo l'importo assegnato a valere sull'Azione 2.2.2 "Produzione energetica da fonti rinnovabili per le RSA" per progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili delle RSA pubbliche per le risorse del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2025-2026, da € 1.812.905,50 a € 906.452,75 così suddivisi:

- annualità 2025: € 275.844,60 sulla prenotazione specifica n. 2024734 a valere sulla disponibilità del capitolo 53485 (PURO) quota UE;
- annualità 2025; € 289.636,83 sulla prenotazione specifica n. 2024735 a valere sulla disponibilità del capitolo 53486 (PURO) quota Stato;
- annualità 2025: € 124.130,07 sulla prenotazione specifica n. 2024745 a valere sulla disponibilità del capitolo 53487 (PURO) quota Regione;
- annualità 2026: € 86.736,50 sulla prenotazione specifica n. 2024734 a valere sulla disponibilità del capitolo 53485(PURO) quota UE;
- annualità 2026: € 91.073,25 sulla prenotazione specifica n. 2024735 a valere sulla disponibilità del capitolo 53486 (PURO) quota Stato;
- annualità 2026: € 39.031,50 sulla prenotazione specifica n. 2024745 a valere sulla disponibilità del capitolo 53487 (PURO) quota Regione;

Considerato che le suddette modifiche di cui al presente decreto non producono effetti sulla presentazione delle domande a valere sul bando;

Ritenuto opportuno, per semplicità di lettura, approvare il nuovo testo del Bando, Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che, recependo le modifiche sopra riportate, sostituisce integralmente l'Allegato 1 approvato con D.D. n. 11084/2024 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e di loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";

Vista la L.R. 1/2015 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008";

Richiamata la Decisione di Giunta regionale n. 16 del 25/03/2019 "Linee di indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs 118/2011";

Vista la Legge Regionale n. 48 "Legge di stabilità per l'anno 2024" del 28/12/2023;

Vista la Legge Regionale n. 49 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2024” del 28/12/2023;

Visto il Bilancio di previsione pluriennale 2024–2026, approvato con Legge Regionale n. 50 del 28/12/2023;

Vista la D.G.R.T. n.2 del 08/01/2024 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2024-2026 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026.”

DECRETA

1. di ridurre, alla luce di quanto riportato in narrativa e delle disposizioni della DGR n. 962/2024, le prenotazioni specifiche prese con il decreto n. 11084/2024 per l’Azione 2.2.1 “Produzione energetica da fonti rinnovabili per gli edifici pubblici” per i seguenti ammontare:

- annualità 2025: € 153.780,07 sulla prenotazione specifica n. 2024731 a valere sulla disponibilità del capitolo 53481 (PURO) quota UE;
- annualità 2025; € 161.469,08 sulla prenotazione specifica n. 2024732 a valere sulla disponibilità del capitolo 53482 (PURO) quota Stato;
- annualità 2025: € 69.201,03 sulla prenotazione specifica n. 2024733 a valere sulla disponibilità del capitolo 53483 (PURO) quota Regione;

2. di ridurre, alla luce di quanto riportato in narrativa e delle disposizioni della DGR n. 962/2024, le prenotazioni specifiche prese con il decreto n. 11084/2024 per l’Azione 2.2.2 “Efficientamento energetico nelle RSA” per i seguenti ammontare:

- annualità 2025: € 275.844,60 sulla prenotazione specifica n. 2024734 a valere sulla disponibilità del capitolo 53485 (PURO) quota UE;
- annualità 2025; € 289.636,83 sulla prenotazione specifica n. 2024735 a valere sulla disponibilità del capitolo 53486 (PURO) quota Stato;
- annualità 2025: € 124.130,07 sulla prenotazione specifica n. 2024745 a valere sulla disponibilità del capitolo 53487 (PURO) quota Regione;
- annualità 2026: € 86.736,50 sulla prenotazione specifica n. 2024734 a valere sulla disponibilità del capitolo 53485 (PURO) quota UE;
- annualità 2026: € 91.073,25 sulla prenotazione specifica n. 2024735 a valere sulla disponibilità del capitolo 53486 (PURO) quota Stato;
- annualità 2026: € 39.031,50 sulla prenotazione specifica n. 2024745 a valere sulla disponibilità del capitolo 53487 (PURO) quota Regione;

3. di approvare, per semplicità di lettura, il nuovo testo del Bando, Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che, recependo le modifiche sopra riportate, sostituisce integralmente l’Allegato 1 approvato con D.D. 11084 del 22/05/2024 e s.m.i.;

4. di trasmettere per gli opportuni adempimenti il presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A. e all'Autorità di gestione del PR FESR 2021-2027;

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 1

1 *Bando*

72f6decf0c41f30a315afeeeec36796ddc8feeff762ec6858f2ae9d80c84d93a

ALLEGATO 1 -BANDO

PROGRAMMA REGIONALE TOSCANA FESR 2021-2027
Obiettivo di Policy 2 Obiettivo Specifico 2

Azione 2.2.1 “Produzione energetica da fonti rinnovabili per gli edifici pubblici” e
Azione 2.2.2 “Produzione energetica da fonti rinnovabili per le RSA”

Bando: Progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli immobili pubblici

ALLEGATO 1 -BANDO

Indice

1. FINALITÀ E RISORSE
1.1 Finalità
1.2 Dotazione finanziaria

2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
2.1 Soggetti beneficiari
2.2 Requisiti di ammissibilità

3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI
3.1 Tipologie di intervento ammissibili
3.2 Termine iniziale
3.3 Termine finale
3.4 Spese ammissibili
3.4.1 Spese ammissibili secondo la metodologia a “costi reali”
3.4.2 Spese ammissibili secondo la metodologia a “costi unitari”
3.5 Intensità del contributo
3.5.1 Intensità del contributo secondo la metodologia a “costi reali”
3.5.2 Intensità del contributo secondo la metodologia a “costi unitari”
3.6 Cumulabilità del contributo

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
4.1 Modalità di presentazione della domanda
4.2 Documentazione a corredo della domanda

5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA
5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento
5.2 Istruttoria di ammissibilità
5.3 Cause di non ammissione
5.4 Valutazione della domanda
5.4.1 Criteri di valutazione
5.4.2 Criteri di premialità
5.5 Formazione della graduatoria

6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI
6.1 Adempimenti successivi all’approvazione della graduatoria
6.2 Sottoscrizione della Convenzione
6.3 Obblighi del beneficiario
6.4 Varianti

7. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE
7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili
7.2 Modalità di erogazione del contributo
7.2.1 Modalità di erogazione del contributo secondo la metodologia a “costi reali”
7.2.2 Modalità di erogazione del contributo secondo la metodologia a “costi unitari”

8. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE
8.1 Verifiche e controlli
8.2 Revoca parziale o totale del contributo
8.3 Rinuncia

8.4 Decadenza dal contributo

9. DISPOSIZIONI FINALI
9.1 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti
9.3 Informazione e pubblicità
9.4 Disposizioni generali

10.RIFERIMENTI NORMATIVI

ALLEGATI
A) Definizioni
B) Modello domanda di finanziamento
C) Modello relazione tecnica di progetto
D) Scheda elementi utili aiuti di stato
E) Modello asseverazione del rispetto del principio DNSH
F) Modello asseverazione climate proofing
G) Metodologia OCS

ALLEGATO 1 -BANDO

1. FINALITÀ E RISORSE

1.1 Finalità

La Regione Toscana con il presente bando intende agevolare la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili per gli immobili pubblici, in attuazione delle Azioni 2.2.1 "Produzione energetica da fonti rinnovabili per gli edifici pubblici" e 2.2.2 "Produzione energetica da fonti rinnovabili per le RSA" del PR FESR 2021-2027 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n° 1173 del 17 ottobre 2022 *"Reg. (UE) 2021/1060. Programma Regionale FESR 2021-2027. Presa d'atto della Decisione della CE C(2022) n. 7144 del 03/10/2022 che approva il Programma Regionale "PR Toscana FESR 2021-2027", per il sostegno a titolo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per la Regione Toscana in Italia"* (di seguito: PR Toscana FESR 21-27), in conformità alle disposizioni comunitarie e/o nazionali e regionali vigenti in materia[1].

Il bando dà attuazione all'Obiettivo Specifico O.S 2.2 *"Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti"* della Priorità 2 "Transizione ecologica, resilienza e biodiversità" dell'Obiettivo di Policy 2 2. "Un'Europa più verde".

In particolare la Regione Toscana, in attuazione della Deliberazione di Giunta regionale n° 554 del 06/05/2024 "*PR FESR 2021-2027-Azione 2.2.1 ""Produzione energetica da fonti rinnovabili per gli edifici pubblici" e Azione 2.2.2 "Produzione energetica da fonti rinnovabili per le RSA" - Approvazione elementi essenziali del bando per la selezione di progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli immobili pubblici*", favorisce e sostiene la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili del settore pubblico che, tra l'altro, è obiettivo prioritario della politica energetica comunitaria e nazionale, come stabilito dalle Direttive 2009/28/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE, 2018/844/UE, 2018/2001/UE e relativi recepimenti a livello nazionale, nonché della Strategia definita nel PAER.

Il presente bando sarà pubblicato sul seguente sito web:
https://www.sviluppo.toscana.it/sft

[1] Cfr.paragrafo 10 "Riferimenti Normativi"

1.2 Dotazione finanziaria
Il bando dà attuazione all'Azione 2.2.1 "Produzione energetica da fonti rinnovabili per gli edifici pubblici", la cui dotazione complessiva del DAR- Piano Finanziario del PR FESR 2021-2027 approvato con DGR 124/2023 è pari a € 71.250.000,00, nonché all'Azione 2.2.2 "Produzione energetica da fonti rinnovabili per le RSA", la cui dotazione complessiva è pari a € 5.840.000,00.

La dotazione finanziaria del presente bando annualità 2025-2026 è pari a € 20.427.125,24 ed è così ripartita:

Azione 2.2.1 "Produzione energetica da fonti rinnovabili per gli edifici pubblici"
- € 12.883.643,84 a favore di progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per gli immobili pubblici degli Enti Locali
- € 6.637.028,65 a favore di progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per gli immobili pubblici delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere

nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli 53481, 53482 e 53483 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2025-2026, che riguardano specificatamente i Fondi "PR FESR 2021 - 2027 - Azione 2.2.1 - "Produzione energetica da fonti rinnovabili per gli edifici pubblici";

Azione 2.2.2 "Produzione energetica da fonti rinnovabili per le RSA"
- € 906.452,75 a favore di progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per gli immobili pubblici adibiti a Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) pubbliche nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli 53485, 53486 e 53487 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2025-2026, che riguardano specificatamente i Fondi "PR FESR 2021-2027 - Azione 2.2.2 -"Produzione energetica da fonti rinnovabili per le RSA".

Pertanto verranno redatte le seguenti 3 graduatorie:

-Azione 2.2.1 "Produzione energetica da fonti rinnovabili per gli edifici pubblici"
Per Enti Locali
- GRADUATORIA ENTI LOCALI a favore di progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per gli immobili pubblici degli Enti Locali

Per Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere
- GRADUATORIA ASL/AO a favore di progetti di progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per gli immobili pubblici delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere

-Azione 2.2.2 "Produzione energetica da fonti rinnovabili per le RSA"
- GRADUATORIA RSA pubbliche a favore di progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per gli immobili pubblici delle RSA.

Le risorse finanziarie possono essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'intervento finanziario, tramite apposito provvedimento.

La dotazione finanziaria del presente bando fa riferimento esclusivamente ai settori di intervento 048 "Energia rinnovabile: solare" e 052 "Altre energie rinnovabili (compresa l'energia geotermica)" di cui alla tabella 1 dell'Allegato I del Regolamento (UE) 2021/1060 (RDC) a cui sono destinate rispettivamente risorse pari a 36.188.800,00 € e 7.047.200,000 € (quota UE).

ALLEGATO 1 -BANDO

2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

2.1 Soggetti beneficiari

Azione 2.2.1 "Produzione energetica da fonti rinnovabili per gli edifici pubblici",

Le domande possono essere presentate esclusivamente dai seguenti soggetti pubblici della Regione Toscana:

Enti Locali
- Comuni
- Province
- Città Metropolitane
- Unioni di Comuni

Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere
- Aziende Sanitarie Locali
- Aziende Ospedaliere

A valere sull'Azione 2.2.1 non sono ammesse domande riguardanti progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per gli immobili pubblici adibiti a Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) pubbliche.

Azione 2.2.2 "Produzione energetica da fonti rinnovabili per le RSA"
Le domande possono essere presentate esclusivamente dai seguenti soggetti pubblici della Regione Toscana per RSA pubbliche autorizzate, accreditate e finanziate dal Servizio Sanitario Regionale a gestione pubblica.

- Aziende Sanitarie Locali
- ASP
- Comuni
- Unione dei Comuni
- Società della Salute (SdS)
- Organismo di diritto pubblico secondo la definizione di cui all'art 1 comma 1 lett e) dell'Allegato I.1 del D.Lgs.36/2023

I soggetti proponenti come sopra identificati nelle Azioni 2.2.1 e 2.2.2 non devono trovarsi, alla data di presentazione della domanda, in stato di dissesto finanziario ai sensi della normativa di riferimento. A tal fine è richiesta una dichiarazione del legale rappresentante da allegare alla domanda (modulo 4 della domanda).

2.2 Requisiti di ammissibilità

1. Ciascuna domanda deve riguardare interventi da realizzarsi su uno o più edifici.
È possibile presentare una domanda che riguarda più edifici solo qualora siano alimentati dallo stesso contatore elettrico (in caso della tipologia di interventi 4b) o dallo stesso generatore di calore (nel caso dei restanti interventi ad eccezione della tipologia di intervento 1b) a circolazione naturale) purché catastalmente confinanti e adibiti alla medesima destinazione d'uso (es. scolastica, sanitaria, etc.).

2. Gli edifici oggetto di intervento devono possedere al momento della presentazione della domanda tutte le seguenti caratteristiche:

a) essere **localizzati all'interno del territorio regionale**;
b) essere **esistenti, utilizzati e dotati di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;**
c) essere **dotati di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020;**
d) **essere di proprietà pubblica,** da intendersi come proprietà da parte dei soggetti proponenti di cui al precedente paragrafo 2.1 **o proprietà pubblica e nella disponibilità da parte degli stessi secondo l'ordinamento giuridico vigente**;
e) essere **adibiti ad uso pubblico** (es. istituzionale, scolastico, ospedaliero, sanitario, formativo, assistenziale, culturale, sportivo, etc.) e non residenziale e assimilabili[2].
f) **non essere destinati all'esercizio di attività economiche in forma prevalente**, richiedendosi, in particolare, che gli edifici pubblici in questione non vengano utilizzati per l'esercizio di attività economiche (intese come attività volte alla produzione di beni o servizi su un dato mercato) per almeno l'80% del volume lordo climatizzato dell'intero edificio **oppure che le attività economiche svolte al loro interno abbiano carattere puramente locale e che siano rivolte ad un bacino d'utenza geograficamente limitato.**

3. Non sono ammessi interventi di nuova costruzione, demolizione/ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione.

4. Non sono ammessi interventi realizzati esclusivamente nelle porzioni di edificio a destinazione d'uso non ammesso al bando né interventi che siano a servizio esclusivo di tali porzioni.

Nel caso di edificio in cui sono presenti porzioni a destinazione d'uso non ammesse dal presente bando, il progetto è considerato ammissibile a condizione che il volume lordo climatizzato di tali porzioni sia inferiore o uguale al 20% del volume lordo climatizzato dell'intero edificio.
Nel caso in cui uno o più interventi del progetto insistono anche sulle porzioni dell'edificio che definiscono il volume lordo riscaldato di destinazioni d'uso non ammesse, il contributo concedibile a ciascuno intervento è ridotto proporzionalmente in base alla percentuale che riguarda le medesime porzioni.

[2] Categoria E.1. secondo la classificazione di cui all'art. 3 del DPR n. 412. del 26 agosto 1993

ALLEGATO 1 -BANDO

3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

3.1 Tipologie di intervento ammissibili

Il progetto dovrà prevedere almeno una delle seguenti tipologie di intervento:

1b) impianti solari termici;
2b1) impianti geotermici a bassa entalpia;
2b2) impianti geotermici a media entalpia;
3b) pompe di calore;
4b) impianti solari fotovoltaici ed eventuali sistemi di accumulo;
5b) teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti.

Ciascuna domanda può prevedere anche più di un intervento.

Gli interventi ammissibili devono essere di nuova realizzazione.

La produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili degli interventi ammissibili deve essere finalizzata solo all'autoconsumo, pena la non ammissibilità degli stessi.

Eventuali crediti maturati nei confronti del GSE in forza del servizio di scambio sul posto, di ritiro dedicato o uno dei diversi meccanismi di incentivo di cui all'articolo 9 del D.lgs.199/2021, dovranno essere ceduti alla Regione in attuazione delle politiche di contrasto alla povertà energetica quali quelle previste nella Proposta di legge n°2 approvata mediante deliberazione della G.R. del 15/04/2024.

Gli interventi dovranno essere realizzati all'interno degli edifici o sugli stessi ovvero nelle aree di pertinenza e di immediata disponibilità dell'immobile, pena la non ammissibilità degli stessi.
Per pertinenza si intende la superficie comprendente l'impronta a terra dei fabbricati e un'area con essi confinante comunque non eccedente il triplo della superficie di impronta. Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell'obbligo.

Per ciascuno degli interventi 1b) e 2b2) il quantitativo massimo di energia termica annuale fornita all'impianto e non utilizzata non deve essere superiore al 10% dell'energia annuale prodotta, pena la non ammissibilità degli stessi.
L'intervento 2b1) deve essere integrato con l'intervento 3b), pena la non ammissibilità dello stesso.
La potenza nominale elettrica degli interventi 2b2) e 4b) non potrà essere maggiore di quella di cui al contratto di energia elettrica esistente.
Per l'intervento 4b) la produzione energetica annuale dell'impianto fotovoltaico deve essere inferiore o uguale al fabbisogno energetico elettrico annuale dell'immobile.
L'intervento 3b) potrà prevedere un aumento di potenza elettrica esclusivamente se contestuale alla realizzazione dell'intervento 4b), pena la non ammissibilità dello stesso.
Gli interventi 1b) e 3b) dovranno essere realizzati esclusivamente ad integrazione degli impianti di riscaldamento e/o di produzione di acqua calda sanitaria, a combustibile fossile già esistenti, pena la non ammissibilità degli stessi.
Per l'intervento 4b), in caso di sistemi accumulo, la capacità non deve superare 1,5 volte la potenza di picco dell'impianto fotovoltaico.
L'intervento 5b) deve essere integrato con almeno uno degli interventi 1b), 2b) e 3b), pena la non ammissibilità dello stesso.

Ai fini del presente bando **non sono ammissibili**:

-interventi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia termica e/o elettrica da fonte energetica rinnovabile quale la biomassa;
- modifiche e/o integrazione di impianti a fonti rinnovabili già esistenti;
- interventi 2b2) finalizzati esclusivamente alla produzione di energia termica per riscaldamento e/o acqua calda sanitaria;
- interventi 2b), 3b) e 5b) finalizzati esclusivamente alla produzione di energia frigorifera per condizionamento estivo;
- interventi 1b) finalizzati al solar cooling;
- interventi 2b), 3b) e/o 5b) che interessano zone e/o locali non riscaldati;
- interventi 3b) ad integrazione di pompe di calore già esistenti;
- interventi 3b) che prevedono la sostituzione di impianti di climatizzazione esistente ovvero la sostituzione del generatore di calore;
- interventi 4b) che prevedono impianti la cui potenza di picco sia superiore a 1 MW;
- interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio o porzione di edificio nonché di ampliamento dell'edificio che interessano anche le strutture orizzontali e/o verticali opache e trasparenti, finalizzati alla realizzazione di impianti a fonte rinnovabile;
- interventi per la realizzazione di impianti rinnovabili che interessano un aumento della volumetria dell'edificio;
- interventi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile di estensione dell'impianto elettrico, di climatizzazione invernale e/o acqua calda sanitaria che interessano ampliamenti di edificio o in zone o locali esistenti precedentemente non riscaldati o non alimentati da corrente elettrica;
- interventi su edifici cosiddetti "collabenti";
- distacco dall'impianto centralizzato con conseguente realizzazione dell'intervento 3b.

Requisiti delle operazioni
Sono ammissibili solo progetti che rispettano **il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH)** secondo quanto previsto dall'art.17 del Regolamento (UE) 2021/852 e dall'articolo 9, comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060.
In particolare deve essere dimostrato, sia in sede di domanda sia in sede rendicontazione a saldo, che il progetto è stato redatto in conformità ai vincoli DNSH di cui alla Scheda tecnica 4.6 *"Produzione di energia elettrica a partire dall'energia geotermica",* Scheda tecnica 4.22 *"Produzione di caldo/freddo a partire dall'energia geotermica"*, Scheda tecnica 7.6 "*Installazione, manutenzione e riparazione di tecnologie per le energie rinnovabili*" ai sensi del Regolamento UE 2021/2139 che integra il Regolamento UE 2020/852 e alla Scheda 21 " della Guida Operativa per il rispetto del principio del DNSH di cui alle Circolari 32/21 e 33/22 della Ragioneria generale dello Stato.

Sono ammissibili solo progetti sottoposti al processo di resa a prova di clima, relativamente alle verifiche sulla "neutralità climatica" e sulla "resilienza climatica", inerente l'applicazione del **principio relativo all'immunizzazione dagli effetti del clima** degli investimenti in infrastrutture in coerenza con quanto riportato all'art.73 c.2 lettera j del Regolamento UE 2021/1060 e secondo le indicazioni riportate negli orientamenti di cui alla Comunicazione 2021/C 373/01 della CE e negli indirizzi per la verifica climatica a cura del Dip.to per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (6 Ottobre 2023).

Sono ammissibili solo progetti che rispettano **i criteri progettuali CAM** previsti dal D.M. 23/06/22.
Il rispetto dei suddetti criteri dovrà essere dimostrato mediante una relazione "CAM" di cui al D.M. 23/06/22 par 2.2.1 e all'art 57 c2 del D.Lgs. 36/2023 a firma di un tecnico abilitato, da allegare alla domanda, in cui, per ogni criterio ambientale minimo, sono:

- individuate le scelte progettuali che garantiscono la conformità al criterio;
- indicati gli elaborati progettuali in cui sono rinvenibili i riferimenti ai requisiti relativi al rispetto dei criteri ambientali minimi;
-dettagliati i requisiti dei materiali e dei prodotti da costruzione in conformità ai criteri ambientali minimi contenuti nella relazione;
- indicati i mezzi di prova che l'esecutore dei lavori dovrà presentare alla direzione lavori.

Ciascun intervento deve essere fondato sulla base delle risultanze di una **diagnosi energetica** eseguita ai sensi del D.lgs. 102/2014 e s.m.i e conforme alle norme UNI CEI EN 16247-1 e UNI CEI EN 16247-2 ed eseguita secondo quanto previsto dalle Linee Guida della norma UNI/TR 11775, da allegare alla domanda.
In conformità al D.M. 23/06/22 par 2.4.1 la diagnosi energetica può essere "standard" oppure "dinamica" e deve essere elaborata da un esperto in Gestione dell'Energia certificato da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11339 oppure da una società che fornisce servizi energetici (ESCo) certificata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11352.

L'impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto di cui al D.M. 10/2/2014 e s.m.i con regolari rapporti di controllo dell'efficienza energetica di cui al D.P.R. 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda.

Successivamente alla fine dei lavori, gli impianti devono essere accatastati e quindi aggiornati sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT unitamente all'aggiornamento del relativo libretto di impianto, ove previsti da normativa vigente.

Ciascun intervento deve essere previsto almeno nel **progetto di fattibilità tecnico ed economica ai sensi dell'art.41 del D.Lgs. 36/2023 o progetto definitivo ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 50/2016,** approvato dal soggetto proponente alla data di presentazione della domanda.

Il progetto, ai fini dell'ammissibilità, deve prevedere il **superamento dei requisiti minimi** stabiliti dalle seguenti Direttive, laddove applicabili:
-DIRETTIVA 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
-DIRETTIVA 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia;
-DIRETTIVA 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
-DIRETTIVA 2018/844/UE che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
-DIRETTIVA 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

In particolare il progetto, ai fini dell'ammissibilità, deve prevedere il superamento dei requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente (rif. paragrafo 4.7 dell'Allegato C)
Il superamento dei requisiti minimi deve essere adeguatamente comprovato e illustrato mediante la relazione tecnica di cui al paragrafo 4.7 dell'Allegato C.

Il progetto deve prevedere una quota di energia primaria globale rinnovabile maggiore di zero.

I consumi di energia primaria globale totale sono da riferirsi a tutti i servizi presenti nel fabbricato di cui all'Allegato C par 3.1.2 a prescindere se gli interventi oggetto di domanda incidono solo su alcuni dei suddetti servizi.

Ciascun intervento del progetto deve prevedere una quota di energia primaria globale rinnovabile espressa in kWh/annua maggiore rispetto a quella ante intervento, come desumibile dai consumi ante e post intervento (rif. Paragrafo 4.3.3 e 4.5.1 dell'Allegato C).

Il progetto che preveda uno o piu' tipologie di intervento 1b), 2b1), 3b) e 4b), nei due livelli di progettazione previsti dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 36/2023 e s.m.i., deve comportare spese ammissibili totali superiori a **15.000,00 euro,** così come determinate attraverso la metodologia a "costi unitari".
Il progetto che preveda soltanto la tipologia di intervento 1b) nei due livelli di progettazione previsti dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 36/2023 e s.m.i., deve comportare spese ammissibili totali superiori a **10.000,00 euro**, così come determinate attraverso la metodologia a "costi unitari".

Il progetto che preveda uno o piu' tipologie di intervento 2b2) e 5b), nei due livelli di progettazione previsti dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 36/2023 e s.m.i., deve comportare spese ammissibili totali superiori a **200.000,00 euro,** così come determinate attraverso la metodologia a "costi reali".

Non sono ammissibili gli interventi suddivisi in lotti che non siano funzionali.

Non sono ammissibili altresì progetti che prevedono interventi che, alla data di presentazione della domanda, risultano con lavori aggiudicati e/o forniture affidate come specificato nel successivo punto 3.2.

Le modalità di realizzazione degli interventi possono essere o su iniziativa diretta del soggetto beneficiario (contratto di appalto come definito nel vigente Codice dei contratti pubblici) o attraverso forme di partenariato pubblico privato (PPP) ai sensi degli art.63 e art.74 del Reg. UE 2021/1060 e dell'art. 174 e ss. del D.Lgs.36/2023 con ricorso ai soli istituti previsti nella definizione riportata nell'allegato A.

3.2 Termine iniziale
Sono ammissibili solo progetti il cui "avvio dei lavori" non è antecedente alla data di presentazione della domanda.
Per "avvio dei lavori" si intende la data di aggiudicazione del primo contratto di lavori imputabile al progetto o, nel caso di progetto comprendente esclusivamente la fornitura di attrezzature, impianti e componenti, la data di assunzione del primo impegno giuridicamente vincolante finalizzato all'acquisizione di tali attrezzature, impianti e componenti.

Pertanto i soggetti di cui al precedente paragrafo 2.1 possono presentare domanda solo per interventi per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino ancora aggiudicati in via definitiva i lavori e/o le forniture relative ad attrezzature, impianti e componenti previste nel quadro economico dell'intervento. Sono compatibili con la presentazione della domanda eventuali spese tecniche sostenute a partire dal 03/10/2022, data della Decisione della CE C(2022) n. 7144 che approva il Programma Regionale "PR Toscana FESR 2021-2027" per la Regione Toscana e ricomprese tra le "somme a disposizione" del quadro economico.

3.3 Termine finale
Il progetto dovrà essere ultimato entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di concessione del contributo.

Per “ultimazione del progetto” deve intendersi la data di approvazione del “collaudo” o “certificato di ultimazione lavori” o verifica di conformità per i servizi e le forniture previsti nel progetto ai sensi dell'art.116 del D.Lgs 36/2023.

Nel caso in cui si prevedano ritardi rispetto al cronoprogramma di realizzazione dell’intervento riportato all’interno della scheda di domanda o di impossibilità a rispettare le scadenze sopra riportate, il soggetto beneficiario può presentare, tramite la piattaforma SFT, una specifica istanza di proroga dei termini di attuazione dell’operazione finanziata.
Le richieste di proroga dei termini, che in ogni caso non potranno complessivamente superare 12 mesi, dovranno essere richieste entro la data di ultimazione del progetto come sopra specificata ed essere accompagnate da una relazione circostanziata, che individui in modo dettagliato le motivazioni che hanno determinato il ritardo ed illustri il nuovo cronoprogramma per la realizzazione dell’intervento, comprovandone l'effettiva necessità e le specifiche cause, che comunque, ai fini di accoglimento dell’istanza, potranno essere riferite esclusivamente ad eventi imprevedibili o cause di forza maggiore.

La concessione della proroga da parte degli uffici regionali competenti sarà valutata anche in relazione ai vincoli previsti nell’ambito della programmazione PR-FESR 2021-2027.
Non saranno concesse le proroghe comunicate alla Regione Toscana oltre il termine indicato nel bando relativo alla ultimazione del progetto.

Nel caso di ritardo rispetto al termine di ultimazione del progetto assegnato, come eventualmente prorogato, il Responsabile di Azione dispone, previa diffida, la revoca del contributo ed il recupero del contributo già eventualmente erogato.

Nel caso di operazioni non ultimate entro il termine sopra indicato, ancorché prorogato, ma realizzate comunque ad un livello tale da risultare sia funzionali rispetto alle finalità del progetto ammesso alle agevolazioni, che coerenti con i requisiti di cui al paragrafo 3.1, verrà erogato un contributo ridotto proporzionalmente, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e riconducibili all'intervento agevolato risultante dalla verifica amministrativa da parte del Responsabile di Controllo e Pagamento. Sulla eventuale funzionalità dei progetti realizzati in misura parziale e sulla rispondenza degli stessi alle finalità del bando e dell'Azione di riferimento si esprime il Responsabile delle Azioni 2.2.1 e 2.2.2 su richiesta del Responsabile di Controllo e Pagamento.

Il soggetto beneficiario dovrà rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto entro 26 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione del contributo, salvo proroga ai sensi del paragrafo 3.3; tali spese devono essere sostenute e quietanzate nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda (ad eccezione delle spese tecniche che sono ammissibili anche se sostenute a partire dal 03/10/2022) e i 26 mesi successivi alla pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione del contributo, salvo proroghe concesse ai sensi del paragrafo 3.3 e comunque entro il termine fissato per l’ammissibilità delle spese ai sensi dell’art 63 del Regolamento UE 2021/1060**, pena la non ammissione a contributo**.
Entro il termine fissato per la presentazione della rendicontazione del progetto il soggetto beneficiario dovrà produrre il collaudo dei lavori e/o la verifica di conformità per i servizi e le forniture previsti nel progetto ai sensi dell'art.116 del D.Lgs 36/2023, pena l'impossibilità di procedere con l'erogazione del saldo del contributo concesso.

3.4 Spese ammissibili
Le spese ammissibili sono riportate di seguito con riferimento alla metodologia utilizzata: a costi reali di cui all'art.53 par.1 lett a) del Reg. UE 1060/2021 e/o a costi unitari di cui all'art.53 par.1 lett b) del Reg. UE 1060/2021 (Opzione 1 della sezione D.1.2 del Modello di domanda di cui all'Allegato B).
In particolare la metodologia di calcolo del contributo a costi reali riguarderà esclusivamente le tipologie di intervento 2b2 e 5b. Saranno invece adottate le Opzioni Semplificate di Costo (OSC) secondo la metodologia a "costi unitari", così come approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 293 del 18/03/2024 modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 596 del 20/05/2024, esclusivamente nel caso delle tipologie di intervento 1b, 2b1, 3b e 4b nonché per la redazione della diagnosi energetica.

Nei casi di un'operazione PPP, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 53 comma 1 lettera a) del Regolamento (UE) n.2021/1060, il contributo assegnato sarà calcolato esclusivamente secondo la metodologia a costi reali (Opzione 2 della sezione D.1.2 del Modello di domanda di cui all'Allegato B)

3.4.1 Spese ammissibili secondo la metodologia a "costi reali"
Per la realizzazione degli interventi 2b2) e 5b) previsti nel bando **sono ammissibili,** nel rispetto di quanto disposto dalla normativa comunitaria sull'ammissibilità delle spese ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/1060, nonché di quanto disciplinato in ambito nazionale dalle norme specifiche definite in materia, le seguenti voci di spesa:

a) investimenti materiali quali fornitura, installazione e posa in opera di impianti, macchinari, attrezzature, sistemi, materiali e componenti necessari alla realizzazione del progetto, ivi inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

b) opere edili ed impiantistiche strettamente connesse e necessarie alla realizzazione degli interventi, ivi inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

c) spese tecniche (progettazione, direzione lavori, pianificazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo e certificazione degli impianti, macchinari, sistemi ed opere, indagini, studi e consulenze professionali ivi compresi gli incentivi ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023) fino ad un massimo del 10% dell'importo a base di gara comprensivo di IVA, purché le stesse siano strettamente connesse e necessarie alla preparazione e realizzazione degli interventi ammissibili di cui al presente bando;

d) IVA ai sensi dell'art 64 del Regolamento UE 2021/1060;

e) imprevisti fino ad un massimo del 7% dell'importo a base di gara comprensivo di IVA.
Gli imprevisti sono utilizzabili solo ad integrazione delle voci di spesa ritenute ammissibili di cui alle lettere a) e b) comprensive di IVA;

f) spese per pubblicità e comunicazione anche ai sensi del D.Lgs. 36/2023.

Per "importo a base di gara" si intende l'importo dei lavori e dei relativi oneri di sicurezza desumibili dal CME e QE del livello progettazione presentato.

In particolare tra le spese per opere edili ed impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi oggetto della domanda sono ammesse anche le spese per la rimozione

e lo smaltimento dell'amianto purché riferite a edifici costruiti o oggetto di interventi prima del 28/04/1992 (Legge 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto") e comunque complessivamente non superiori al 20% dell'importo delle spese ritenute ammissibili di cui alle lettere a) e b) comprensive di IVA.

Sono ammissibili soltanto le spese sostenute dai soggetti beneficiari a partire dalla data di presentazione della domanda, ad eccezione delle spese tecniche che sono ammissibili anche se sostenute a partire dal 03/10/2022.

A tal fine una spesa si considera effettivamente sostenuta alla data di pagamento (valuta stazione appaltante), oppure alla data di emissione del relativo giustificativo di spesa (fattura o documento equipollente) se successiva alla data del pagamento.

Sono considerate **non ammissibili** le seguenti voci di spesa:

a) lavori in economia previsti sia nel computo delle opere e/o delle forniture che nel quadro economico dell'intervento, se non specificatamente dettagliati;
b) materiali di consumo e contratti di manutenzione;
c) costi di esercizio (quali, a titolo di esempio, combustibile e manutenzione ordinaria);
d) costi relativi ad acquisizione di macchinari, impianti, opere o comunque titoli di spesa tramite contratti di locazione finanziaria;
e) acquisto di terreni, fabbricati, macchinari o beni usati.
f) spese per l'acquisto di mezzi ed attrezzature di trasporto di merci e persone;
g) spese relative ad un bene e/o servizio rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario;
h) lavori che comportano il miglioramento dell'efficienza energetica relativa all'involucro e agli impianti esistenti, ad eccezione degli interventi ammissibili di cui al presente bando;
i) interventi strutturali per la realizzazione delle tipologie di intervento ammissibili (quali a titolo esemplificativo interventi di rinforzo della copertura, nuove coperture, pensiline, etc.)
j) tutte le altre spese che non rientrano nella voce "spese ammissibili";

Le spese sostenute per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo, per essere considerate ammissibili, devono:

- rispettare tutte le condizioni e le prescrizioni previste dal bando;
- riferirsi alla realizzazione del progetto; tale attinenza deve essere evidenziata in modo dettagliato;
- rientrare nelle voci di costo ritenute ammissibili;
- essere state preventivamente indicate nella domanda di contributo oppure nella richiesta di variazione autorizzata; in nessun caso potrà essere riconosciuto a consuntivo il contributo relativamente ad eventuali spese non espressamente previste nel prospetto dei costi ammessi a finanziamento o in sue eventuali successive variazioni, se non formalmente autorizzate dal Responsabile delle Azioni 2.2.1 e 2.2.2;
- essere documentate ed effettivamente pagate e rendicontate sulla base delle regole contabili e fiscali vigenti e secondo le modalità indicate;

È esclusa qualsiasi forma di autofatturazione.

Nel caso di appalto avente per oggetto l'esecuzione di opere o lavori e/o l'acquisizione di servizi o di forniture, nel rispetto del vigente Codice dei contratti pubblici, le spese devono essere chiaramente imputate al soggetto beneficiario del contributo, sostenute e pagate da quest'ultimo.

Nei casi di un'operazione PPP, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 53 comma 1 lettera a) del Regolamento (UE) n.2021/1060, il contributo assegnato sarà calcolato esclusivamente secondo la metodologia a costi reali (Opzione 2 della sezione D.1.2 del Modello di domanda di cui all'Allegato B)
Nei casi di un'operazione PPP, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 74 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, l'Autorità di Gestione esegue i pagamenti a un conto di garanzia istituito appositamente a nome del beneficiario per essere utilizzato in conformità dell'accordo di PPP.

3.4.2 Spese ammissibili secondo la metodologia a "costi unitari"
Per la realizzazione degli interventi 1b), 2b1), 3b) e 4b) nonché per la redazione della diagnosi energetica previsti nel bando, l'importo delle spese ammissibili su cui calcolare il contributo da assegnare all'operazione è determinato a costi unitari secondo quanto previsto dalla metodologia di calcolo di unità di costo standard basata su un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile ai sensi dell'art. 53, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/1060 così come approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 293 del 18/03/2024 modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 596 del 20/05/2024.

3.5 Intensità del contributo
Il contributo di cui al presente bando sarà calcolato secondo la metodologia a costi reali di cui all'art.53 par.1 lett a) del Reg. UE 1060/2021 (paragrafo 3.5.1) e/o costi unitari di cui all'art.53 par.1 lett b) del Reg. UE 1060/2021 (paragrafo 3.5.2) a seconda della tipologia di intervento previste per l'operazione (Opzione 1 della sezione D.1.2 del Modello di domanda di cui all'Allegato B)
In particolare la metodologia di calcolo del contributo a costi reali riguarderà esclusivamente le tipologie di intervento 2b2 e 5b. Saranno invece adottate le Opzioni Semplificate di Costo (OSC) secondo la metodologia a "costi unitari", così come approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 293 del 18/03/2024 modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 596 del 20/05/2024, esclusivamente nel caso delle tipologie di intervento 1b, 2b1, 3b e 4b nonché per la redazione della diagnosi energetica.

La percentuale di contributo richiesta deve essere indicata nel modello di domanda dal soggetto richiedente e deve essere unica per tutti gli interventi di cui al paragrafo 3.1.

Nel caso in cui uno o più interventi del progetto insistano anche sulle porzioni dell'edificio che definiscono il volume lordo riscaldato di destinazioni d'uso non ammesse, il contributo concedibile a ciascuno intervento è ridotto proporzionalmente in base alla percentuale che riguarda le medesime porzioni, sulla base di quanto dichiarato nel modello di domanda (Allegato B).

Qualora si verifichi una rimodulazione dell'importo dell'investimento ammissibile sia in fase di progettazione che in fase di realizzazione del progetto, il contributo concesso è ricalcolato applicando la percentuale di contributo come risultante dal decreto di concessione e dalla Convenzione di cui al paragrafo 6.2, fermo restando che il contributo in termini assoluti non può mai superare quello risultante dal medesimo decreto/Convenzione.

È facoltà del richiedente indicare una percentuale di contributo inferiore a quella massima prevista per ciascuna Azione di riferimento del bando.

Nei casi di un'operazione PPP, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 53 comma 1 lettera a) del Regolamento (UE) n.2021/1060, il contributo assegnato **non può assumere la forma di costi unitari ovvero** sarà calcolato esclusivamente secondo la metodologia a costi reali (Opzione 2 della sezione D.1.2 del Modello di domanda di cui all'Allegato B).

Nei casi di un'operazione PPP, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 74 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, l'Autorità di Gestione esegue i pagamenti a un conto di garanzia istituito appositamente a nome del beneficiario per essere utilizzato in conformità dell'accordo di PPP.
Nei casi di un'operazione PPP, sulla base degli elementi che dovranno essere forniti dal beneficiario, il contributo sarà determinato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 174 e ss. del D.lgs. 36/2023.

Il valore in termini assoluti del contributo concesso sarà arrotondato per difetto all'unità di euro.

Il contributo di cui al presente bando non si configura quale aiuto di stato ai sensi dell'art. 107 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, pena la non ammissibilità del progetto.

A tal fine il soggetto proponente dovrà allegare alla domanda la scheda di cui all'Allegato D con gli elementi utili alla verifica del possesso del suddetto requisito.

3.5.1 Intensità del contributo secondo la metodologia a "costi reali"
La metodologia di calcolo del contributo a costi reali riguarderà esclusivamente le seguenti tipologie di intervento:
2b2) impianti geotermici a media entalpia;
5b) teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti.

Azione 2.2.1 "Produzione energetica da fonti rinnovabili per gli edifici pubblici"
Per Enti Locali
Ciascun soggetto richiedente potrà presentare una o più domande per un totale in termini di contributo concedibile complessivo non superiore a **€ 1.500.000,00.**

Per Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere
Ciascun soggetto richiedente potrà presentare una o più domande per un totale in termini di contributo concedibile complessivo non superiore a **€ 3.000.000,00.**

Il contributo concesso ai sensi del presente Bando assume la forma di sovvenzione a fondo perduto nella misura massima dell'ottanta per cento (80%) dei costi di investimento ammissibili effettivamente sostenuti e pagati per la realizzazione delle operazioni finanziate, di cui all'art. 53, paragrafo 1, lettera *a)* del Reg. (UE) n. 2021/1060.

Azione 2.2.2 "Produzione energetica da fonti rinnovabili per le RSA" - pubbliche
Ciascun soggetto richiedente potrà presentare una o più domande per un totale in termini di contributo concedibile complessivo non superiore a **€ 400.000,00.**

Il contributo concesso ai sensi del presente Bando assume la forma di sovvenzione a fondo perduto nella misura massima del cinquanta per cento (50%) dei costi di investimento ammissibili effettivamente sostenuti e pagati per la realizzazione delle operazioni finanziate, di cui all'art. 53, paragrafo 1, lettera *a)* del Reg. (UE) n. 2021/1060.

3.5.2 Intensità del contributo secondo metodologia a "costi unitari"
Per quanto riguarda la quantificazione del contributo, anche al fine di semplificare le procedure di gestione e rendicontazione delle spese relative alle operazioni finanziate, coerentemente con le raccomandazioni della Commissione Europea e della Corte dei Conti Europea, sono state adottate le Opzioni Semplificate di Costo (OSC) secondo la metodologia a "costi unitari" di cui all'art.53 par.1 lett b) del Reg. UE 1060/2021, così come approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 293 del 18/03/2024 modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 596 del 20/05/2024.

La seguente metodologia di calcolo del contributo a costi unitari riguarderà esclusivamente le seguenti tipologie di intervento nonché per la redazione della diagnosi energetica:
1b) impianti solari termici;
2b1) impianti geotermici a bassa entalpia;
3b) pompe di calore;
4b) impianti solari fotovoltaici ed eventuali sistemi di accumulo.

Azione 2.2.1 "Produzione energetica da fonti rinnovabili per gli edifici pubblici"
Per Enti Locali
Ciascun soggetto richiedente potrà presentare una o più domande per un totale in termini di contributo concedibile complessivo non superiore a **€ 1.500.000,00.**
Per Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere
Ciascun soggetto richiedente potrà presentare una o più domande per un totale in termini di contributo concedibile complessivo non superiore a **€ 3.000.000,00.**

Il contributo concesso ai sensi del presente Bando assume la forma di sovvenzione a fondo perduto nella misura massima dell'ottanta per cento (80%) dei costi di investimento ammissibili determinato con la metodologia relativa alle OSC per la realizzazione delle operazioni finanziate, di cui all'art. 53, paragrafo 1, lettera *b)* del Reg. (UE) n. 2021/1060.

Azione 2.2.2 "Produzione energetica da fonti rinnovabili per le RSA" - pubbliche
Ciascun soggetto richiedente potrà presentare una o più domande per un totale in termini di contributo concedibile complessivo non superiore a **€ 400.000,00.**

Il contributo concesso ai sensi del presente Bando assume la forma di sovvenzione a fondo perduto nella misura massima del cinquanta per cento (50%) dei costi di investimento ammissibili determinato con la metodologia relativa alle OSC per la realizzazione delle operazioni finanziate, di cui all'art. 53, paragrafo 1, lettera *b)* del Reg. (UE) n. 2021/1060.

Tale metodologia, per la cui applicazione si rimanda a quanto approvato con precedente Delibera di G.R.T. n. 293 del 18/03/2024, modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 596 del 20/05/2024 e riportato integralmente in Allegato G al presente Bando prevede la determinazione del contributo assegnato, in funzione del costo unitario in relazione alle caratteristiche tecniche dell'intervento ma in maniera totalmente indipendente dal costo reale dell'operazione.

Il contributo da erogare a SALDO al beneficiario verrà ricalcolato sulla base del costo unitario, secondo la procedura riportata nelle disposizioni relative alle Opzioni semplificate di costo (OSC) di cui all'Allegato G, relativo al progetto effettivamente realizzato (tenuto conto anche di eventuali varianti in corso d'opera) attraverso le informazioni fornite nei documenti presentati in sede di rendicontazione a SALDO.

3.6. Cumulabilità del contributo

Fermo restando il rispetto del divieto del doppio finanziamento, il contributo di cui al presente bando è cumulabile, nel rispetto dei limiti previsti da ciascuna normativa di riferimento, per le stesse spese ammissibili, anche con altre forme di sostegno pubblico (come ad esempio Conto termico GSE, fondi statali, etc), qualsiasi sia la denominazione e la natura e purché il cumulo dei contributi non superi il limite del 100% della spesa ammissibile a contributo[3].
Il contributo di cui al presente bando non è cumulabile con i contributi concessi nell'ambito delle Azioni del PR FESR 2021-2027 diverse dalle Azioni 2.2.1 e 2.2.2 nonché con le agevolazioni concesse per le Comunità Energetiche Rinnovabili e Autoconsumo Collettivo (CACER).

In particolare, si specifica che, ai fini del rispetto delle regole previste per il monitoraggio degli investimenti pubblici, il CUP assegnato ad un'operazione oggetto di finanziamento sul FESR 2021-2027 può ricevere fondi esclusivamente da una ed una sola azione o sub-azione del FESR stesso, pertanto non sono ammissibili interventi che comportino una duplicazione dello stesso CUP tra azioni e sub-azioni del FESR 2021-2027. Non è, pertanto, consentito finanziare progetti aventi lo stesso CUP CIPE già concessi nell'ambito del programma PR FESR 2021-2027.

Il soggetto richiedente dovrà dichiarare l'esistenza di altri sostegni già richiesti e/o concessi e diretti per il medesimo progetto in fase di presentazione della domanda. In tal caso è necessario riportare gli estremi dell'altra forma di sostegno, l'intensità di contributo e una chiara ripartizione dei costi del progetto e della copertura finanziaria complessiva.

Nel caso in cui ulteriori contributi, qualsiasi ne sia la forma, diretti al medesimo progetto siano ottenuti in seguito alla presentazione della domanda, il beneficiario ne darà comunicazione immediata, non appena ne abbia avuto notizia, alla Regione.
Nel caso in cui l'accesso cumulato alle contribuzioni pubbliche, qualsiasi ne sia la forma di sostegno, determini il superamento del limite del 100% delle spese ammesse, il contributo concesso verrà ridotto dell'importo eccedente tale limite.

In presenza di più finanziamenti sul medesimo progetto, compatibili con le disposizioni sopra richiamate, dovranno essere separate le quote di costo afferenti ai diversi finanziamenti, procedendo, per quanto riguarda la contabilità dei lavori, con l'emissione di SAL, certificati di pagamento e fatture separati per ciascuna fonte di finanziamento. Laddove non sia possibile procedere con SAL, certificati di pagamento e fatture distinti, dovrà comunque essere assicurata la presenza di mandati e quietanze separati per ciascuna fonte di finanziamento, fermo restando che su ogni fattura dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, indicando CUP e relativo/i CIG.

[3] Si precisa quindi che, qualora siano disponibili, nell'ambito del medesimo intervento, altre forme di sostegno pubblico per altre finalità, per queste dovrà essere prevista una contabilità separata ed attribuito un diverso CUP, pena l'esclusione del finanziamento

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

4.1 Modalità di presentazione della domanda

Dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURT la modulistica per la presentazione della domanda sarà resa disponibile all'indirizzo web https://www.sviluppo.toscana.it/

Le domande di contributo dovranno essere presentate dai soggetti proponenti di cui al paragrafo 2.1 del bando dalle ore **9.00 del 05/06/2024** ed entro e non oltre le ore 12.00 del 16/09/2024 esclusivamente per via telematica, mediante identificazione digitale (SPID, CNS, CIA) sul sistema informativo "Sistema Fondi Toscana" (SFT) disponibile all'indirizzo https://sft.sviluppo.toscana.it

Con Decreto n. 20141 del 05/09/2024 il termine di presentazione delle domande di contributo è stato prorogato **entro e non oltre le ore 12.00 del 18 novembre 2024.**

L'accesso al sistema avviene tramite identità digitale (SPID/CNS/CIE) secondo le modalità spiegate nei manuali disponibili nella sezione "Allegati" in calce alla pagina: https://www.sviluppo.toscana.it/sft

Per chiarimenti e informazioni inerenti i contenuti del bando è disponibile il seguente indirizzo mail ferpubblico@regione.toscana.it e ferpubblico@sviluppo.toscana.it

Per il supporto alla compilazione e per le problematiche di tipo tecnico sul sistema gestionale SFT l'indirizzo di posta elettronica è supportoferpubblico@sviluppo.toscana.it.
(inviare una mail esclusivamente all'indirizzo indicato senza altri indirizzi in A: o Cc:)

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente con modalità on-line, utilizzando la piattaforma suddetta, pena la non accoglibilità della domanda stessa.

La domanda è costituita dal documento, comprensivo di tutte le dichiarazioni e allegati presenti on-line, generato dal sistema informatico al momento della chiusura della compilazione, firmato digitalmente dal rappresentante legale del soggetto richiedente e completa di tutta la documentazione di cui al paragrafo successivo.

Si specifica che le suddette modalità di presentazione delle domande costituiscono un requisito di ammissibilità delle stesse e il loro rispetto è previsto a pena di inammissibilità delle domande secondo quanto previsto dal bando.

Non è consentita la presentazione di una domanda priva della documentazione obbligatoria prevista dal presente bando.

Non è accoglibile, infine, la domanda presentata oltre i termini indicati dal presente paragrafo e/o redatta difformemente rispetto alle modalità previste dal presente bando.
Si specifica che le suddette modalità di presentazione delle domande costituiscono un requisito di ammissibilità delle stesse e il loro rispetto è previsto a pena di inammissibilità delle domande secondo il dettato del paragrafo 5.3 del bando.

Per eventuali chiarimenti inerenti alle modalità di rendicontazione è attivo lo specifico indirizzo di posta elettronica controllienergia@sviluppo.toscana.it.

4.2 Documentazione a corredo della domanda
La domanda di contributo è costituita dal documento in formato pdf, generato in automatico dal sistema informatico di Sviluppo Toscana al momento di chiusura della compilazione, comprensivo di tutte le seguenti dichiarazioni/schede presenti on-line, firmato digitalmente da parte del legale rappresentante e completo di tutti i documenti obbligatori descritti di seguito, nonché di tutti gli eventuali ulteriori documenti che il soggetto proponente intende allegare in sede di presentazione della domanda.

A corredo della domanda occorre inviare, nei modi e nei termini previsti nel precedente paragrafo 4.1, la seguente documentazione:

A) MODELLO DI DOMANDA DI FINANZIAMENTO (Allegato B)

1.Attestazione del possesso dei seguenti requisiti e relativa documentazione:
- edificio localizzato all'interno del territorio regionale;
- edificio esistente, utilizzato e dotato di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile richiedendosi in particolare che la domanda di finanziamento non sia riferita a interventi di nuova costruzione, demolizione /ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione;
- edificio dotato di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs. 48/20;
- edificio di proprietà pubblica, da intendersi come proprietà da parte del soggetto proponente di cui al paragrafo 2.1 del bando o proprietà pubblica e nella disponibilità secondo l'ordinamento giuridico vigente, per una durata di almeno 10 anni dalla data di presentazione della domanda, da parte dello stesso allegando dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del soggetto pubblico proprietario che autorizza la realizzazione degli interventi oggetto di domanda e con la quale si assume l'impegno di garantire la stabilità delle operazioni di cui all'art.65 del Regolamento UE 2021/1060;
- edificio adibito ad uso pubblico (es. istituzionale, scolastico, ospedaliero,sanitario, formativo, assistenziale, culturale, sportivo, etc.) e non residenziale e assimilabili (categoria E.1. secondo la classificazione di cui all'art. 3 del DPR n. 412 del 1993);
- edificio non destinato all'esercizio di attività economiche in forma prevalente, richiedendosi, in particolare, che gli edifici pubblici in questione non vengano utilizzati per l'esercizio di attività economiche (intese come attività volte alla produzione di beni o servizi su un dato mercato) per almeno l'80% del volume lordo climatizzato oppure che le attività economiche svolte al loro interno abbiano carattere puramente locale e che siano rivolte ad un bacino d'utenza geograficamente limitato;
- progetto che rispetta il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) secondo quanto previsto dall'art.17 del Regolamento (UE) 2021/852 e dall'articolo 9, comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- progetto che rispetta i criteri progettuali CAM previsti dal D.M. 23/06/22;
- progetto sottoposto al processo di resa a prova di clima, relativamente alle verifiche sulla "neutralità climatica" e sulla "resilienza climatica", inerente l'applicazione del principio relativo all'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture in coerenza con quanto riportato all'art.73 c.2 lettera j del Regolamento UE 2021/1060 e secondo le indicazioni riportate negli orientamenti di cui alla Comunicazione 2021/C 373/01 della CE e negli indirizzi per la verifica climatica a cura del Dip.to per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (6 Ottobre 2023);
- ciascun intervento del progetto fondato sulla base delle risultanze di una diagnosi energetica eseguita ai sensi del D.lgs. 102/2014 e s.m.i e conforme alle norme UNI CEI EN 16247-1 e UNI

CEI EN 16247-2 ed eseguita secondo quanto previsto dalle Linee Guida della norma UNI/TR 11775;
- progetto che prevede il superamento dei requisiti minimi stabiliti dalle Direttive 2009/28/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE, 2018/844/UE e 2018/2001/UE, laddove applicabili;
- progetto che prevede la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili finalizzata solo all'autoconsumo come desumibile dall'Allegato C paragrafo 4.4.

2. atto di approvazione da parte del soggetto proponente del progetto di fattibilità tecnico ed economica ai sensi dell'art.41 del D.Lgs. n.36/2023 (o del progetto definitivo ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 50/2016) **o del progetto esecutivo** ai sensi dell'art.41 del D.Lgs. n.36/2023 (o del progetto esecutivo ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 50/2016);

3. relazione tecnica del progetto a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione (da allegare alla domanda) che descriva le caratteristiche e i dati tecnici dell'edificio nella situazione dello stato di fatto e di progetto, le tipologie di intervento del progetto con i relativi obiettivi di energia auto-consumata e di produzione di energia primaria globale rinnovabile ottenuta nonché di riduzione delle sostanze climalteranti e inquinanti, l'analisi dei costi- benefici riferiti al progetto e la documentazione fotografica dello stato di fatto. La relazione tecnica di progetto dovrà contenere gli elementi minimi del modello di cui all'**Allegato C;**

4. diagnosi energetica dell'edificio eseguita ai sensi del D.lgs. 102/2014 e s.m.i. e conforme alle norme UNI CEI EN 16247-1 e UNI CEI EN 16247-2 ed eseguita secondo quanto previsto dalle Linee Guida della norma UNI/TR 11775, da cui risultano le proposte degli interventi di cui al paragrafo 3.1 oggetto della domanda;

5. modello di asseverazione DNSH di cui all'Allegato E;

6. relazione per il rispetto del principio DNSH di cui alla scheda tecnica n.2 della Guida operativa del MEF (Circolari 32/2021 e 33/2022 della Ragioneria Generale dello Stato) e all'Allegato C sezione 4.9

7.relazione CAM ai sensi del D.M. 23/06/22 par 2.2.1 e art 57 c2 del Dlgs 36/2023;

8. modello asseverazione climate proofing di cui all'Allegato F e relativa documentazione attestante il rispetto del principio relativo all'immunizzazione dagli effetti del clima in coerenza con quanto riportato all'art.73 c.2 lettera j del Regolamento UE 2021/1060;

9.Schede identificative della tipologia di intervento

10.eventuali autorizzazioni, titoli abilitativi, nulla osta, pareri o atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti per realizzare gli interventi del progetto nonché relazione di cui al D.lgs. 192/05 art. 8;

11.specifica di ulteriori sostegni richiesti e/o concessi sulle stesse spese ammissibili specificando le fonti e gli importi, attraverso la compilazione di apposita tabella;

12. atto di proprietà o, nel caso in cui il soggetto proponente non sia il proprietario dell'edificio, titolo attestante la disponibilità secondo l'ordinamento giuridico vigente, per una durata di almeno 10 anni dalla data di presentazione della domanda, del soggetto proponente di cui al paragrafo 2.1 del bando, corredato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del soggetto pubblico proprietario che autorizza la realizzazione degli interventi oggetto di domanda e con la

quale si assume l'impegno di garantire la stabilità delle operazioni di cui all'art.65 del Regolamento UE 2021/1060;

13. indicazione dei tempi di realizzazione e cronoprogramma procedurale e finanziario delle attività necessarie alla realizzazione di ciascun intervento del progetto e delle spese da sostenere nelle varie annualità;

14. quadro economico e **CME** delle spese ammissibili contenente anche il riepilogo delle tipologie di intervento di cui al par. 3.1 previste dal progetto;

15.indicazione della procedura per la realizzazione del progetto (appalto o PPP);

16.scheda dei criteri di selezione e di premialità;

17.scheda degli indicatori di monitoraggio del progetto ovvero il contributo di ciascun intervento in relazione ad ognuno degli indicatori previsti mediante la valorizzazione di un valore presunto, fornendo una breve descrizione del metodo di stima/calcolo utilizzato.

Le azioni 2.2.1. e 2.2.2 del PR FESR 2021-2027 con cui vengono finanziati gli interventi selezionati prevedono , come riportato nel DAR approvato con DGR 124/2023 e s.m.i., il raggiungimento di obiettivi legati agli indicatori di risultato di seguito riportati:
-RCR 31 Totale dell'energia rinnovabile prodotta (di cui: elettrica, termica) (MWh/ anno)
-RCR 29 Emissioni stimate di gas a effetto serra (Tonnellate equivalenti CO_2)
-RCO 22 Capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile (di cui: elettrica, termica) MW

18. scheda degli elementi utili aiuti di stato di cui all'**Allegato D**;

19.dichiarazione relativa agli impegni assunti dal soggetto richiedente **(modulo 1 della domanda)**

20.dichiarazione che attesti la posizione del soggetto proponente in merito al regime IVA in caso di operazioni il cui costo totale è superiore a € 5.000.000,00 così come previsto dall'art 64 del Regolamento UE 2021/1060 (**modulo 2 della domanda);**

21.dichiarazione di copertura finanziaria: dichiarazione di impegno rilasciata dal legale rappresentante dell'ente proponente, qualora il progetto presentato venga ammesso a finanziamento, a dimostrare con appositi atti la disponibilità della quota di cofinanziamento a proprio carico delle spese ammissibili totali e comunque la disponibilità della quota di cofinanziamento a proprio carico dell'intero progetto prima della stipula della convenzione nel rispetto dei tempi previsti, pena la rinuncia al finanziamento PR **(modulo 3 della domanda);**

22.dichiarazione relativa alla qualità di legale rappresentante ed alla situazione finanziaria dell'Ente (modulo 4 della domanda)

23.dichiarazione informativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (modulo 5 della domanda)

24. dichiarazione titolare effettivo (modulo 6 della domanda).

5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento
La selezione delle domande avverrà con la procedura valutativa.

L'attività istruttoria regionale è svolta dal Settore Autorizzazioni e Fondi comunitari in materia di energia della Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia, avvalendosi di Sviluppo Toscana S.p.A. quale Organismo Intermedio individuato con apposito atto del Dirigente Responsabile del Settore stesso.

L'iter procedimentale di istruttoria delle domande si articola nelle seguenti fasi:

- **istruttoria di ammissibilità formale** (v. paragrafo 5.2).
In relazione alla suddetta istruttoria verranno esaminate le cause di irricevibilità e inammissibilità della domanda (v. paragrafo 5.3), vale a dire cause che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione (v. paragrafo 5.4).

- **valutazione tecnica** (v. paragrafo 5.4).
Le domande verificate ammissibili a seguito dell'istruttoria sopra menzionata verranno valutate in base a specifici criteri di valutazione; successivamente sarà attribuito un punteggio di premialità esclusivamente ai progetti che hanno raggiunto un determinato punteggio in relazione ai criteri di selezione.

- **formazione della graduatoria** (v. paragrafo 5.5).
La Regione mediante l'Organismo Intermedio si riserva la possibilità di effettuare controlli con riferimento alle dichiarazioni rese dagli Enti in fase di presentazione della domanda, sia ai fini dell'ammissibilità a finanziamento, sia con riferimento agli specifici criteri di valutazione tecnica dichiarati.

5.2 Istruttoria di ammissibilità
L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, all'interno dei paragrafi 4.1 e 4.2 del bando, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti elencati al paragrafo 4.2 del bando;
- la completezza della domanda e della documentazione da allegare alla domanda stabilita come obbligatoria dal paragrafo 4.2 del bando;
- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 2;
- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di cui al paragrafo 3.1.
- la rispondenza del progetto con le tipologie di intervento proposte dall'Ente tra quelle ammissibili di cui al paragrafo 3.1.
- la rispondenza delle spese previste per la realizzazione del progetto con le categorie di spese ammissibili di cui al paragrafo 3.4, ai fini della determinazione del quadro economico di ammissibilità.

Saranno considerate inammissibili, secondo il dettato del paragrafo 5.3 le domande prive anche di un solo documento richiesto dal bando.
La Regione Toscana mediante l'Organismo Intermedio si riserva la facoltà di richiedere integrazioni documentali e/o chiarimenti relativamente alla sola documentazione presentata, fissando il termine per l'invio dei medesimi in 10 gg dal ricevimento della richiesta.

La mancata risposta del richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità della domanda.
La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche ulteriori relative al contenuto di documenti presentati, nei casi in cui l'Amministrazione regionale/Sviluppo Toscana S.p.A. lo riterrà necessario.

Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal paragrafo 4.2 come obbligatori e non presentati con la domanda.
In caso di risposta, i termini si intendono sospesi e le integrazioni sono sottoposte ad istruttoria entro il termine di 30gg dalla ricezione delle stesse.

5.3 Cause di non ammissione
Costituiscono cause di non ammissione al beneficio:
- la mancata presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabilite dai paragrafi 4.1 e 4.2;
- l'errato trasmissione della domanda;
- la mancata sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante;
- la mancata sottoscrizione delle autodichiarazioni richieste dal bando (elencate al paragrafo 4.2);
- la mancata documentazione obbligatoria da allegare a corredo della domanda di cui al paragrafo 4.2;
- l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 2;
- l'assenza anche di uno solo dei requisiti previsti al paragrafo 3.1;
- la mancata rispondenza del progetto con le tipologie di intervento proposte dall'Ente tra quelle ammissibili di cui al paragrafo 3.1.
- la mancata rispondenza delle spese previste per la realizzazione del progetto con le categorie di spese ammissibili di cui al paragrafo 3.4, ai fini della determinazione del quadro economico di ammissibilità.

Le cause di non ammissione costituiscono motivo di improcedibilità e impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione.

5.4 Valutazione della domanda
Tutte le domande verificate ammissibili a seguito dell'istruttoria di cui al paragrafo 5.2 saranno oggetto di valutazione sulla base dei criteri di valutazione, premialità, priorità definiti con Deliberazione di Giunta regionale n° 554 del 06/05/2024

La valutazione sarà effettuata da una Commissione tecnica di valutazione nominata con atto del Dirigente Responsabile del Settore Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, questi si articoleranno nel modo seguente:

5.4.1 Criteri di valutazione

	Criterio di selezione	**Parametri di valutazione**	**Punteggio minimo**	**Punteggio massimo**
1	Qualità tecnica del progetto in termini di obiettivi di incremento di energia prodotta da fonti rinnovabili	Incremento % di energia primaria globale rinnovabile (QR)	6	20
2	Qualità tecnica del progetto in termini di obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra	Riduzione % delle emissioni di CO_2	5	17
3	Qualità tecnico economica del progetto	Rapporto costi benefici - Costo kWh energia rinnovabile prodotta (Cr)	4	12
4	Progettazione e cantierabilità del progetto	Avanzamento del livello di progettazione degli interventi al momento della presentazione della domanda	7	15
5	Volumetria dell'edificio	Maggiore volume lordo climatizzato dell'edificio (mc)	3	9
6	Livello di cofinanziamento	Livello di cofinanziamento del progetto da parte del proponente	3	12
7	Destinazione d'uso	Progetto riguardante edificio con destinazione d'uso scolastica, sportiva, ospedaliera	0	10
8	Complementarità con interventi di prevenzione sismica	Progetto che prevede contestualmente interventi di prevenzione sismica	0	5
	Totale		**28**	**100**

<u>Criterio di valutazione 1</u>
Qualità tecnica del progetto in termini di obiettivi di incremento di energia prodotta da fonti rinnovabili
Incremento % di energia primaria globale rinnovabile (QR)
- QR ≤20% (6 punti)
- 20%< QR ≤35% (8 punti)
- 35%< QR ≤50% (12 punti)
- 50%< QR ≤60% (16 punti)
- 60%< QR ≤70% (18 punti)
- QR >70% (20 punti)

<u>Criterio di valutazione 2</u>
Qualità tecnica del progetto in termini di obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra
Riduzione % delle emissioni di CO_2

- CO_2 ≤10% (5 punti)
- 10%< CO_2 ≤20% (7 punti)

- 20%< CO_2 ≤30% (9 punti)
- 30 %< CO_2 ≤40% (12 punti)
- 40 %< CO_2 ≤50% (15 punti)
- CO_2 >50% (17 punti)

Criterio di valutazione 3
Qualità tecnico- economica del progetto
Rapporto costi benefici- Rapporto Costo/ kWh energia rinnovabile prodotta (Cr)
- Cr >2,5 (4 punti)
- 2< Cr ≤2,5 (5 punti)
- 1,5 < Cr ≤ 2 (7 punti)
- 1 < Cr ≤1,5 (9 punti)
- Cr ≤1 (12 punti)

Criterio di valutazione 4
Progettazione e cantierabilità del progetto
Avanzamento del livello di progettazione degli interventi al momento della presentazione della domanda

- progetto di fattibilità tecnico ed economica ai sensi dell'art.41 del D.Lgs. n.36/2023 (o progetto definitivo ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 50/2016) approvato (7 punti)
- progetto esecutivo ai sensi del D.Lgs. 36/2023 (o progetto esecutivo ai sensi dell'art 23 D.Lgs. 50/2016) approvato (15 punti)

Criterio di valutazione 5
Volumetria dell'edificio:
Maggiore volume lordo climatizzato dell'edificio (mc)

- 0 mc< Vol clim ≤5.000 mc (3 punti)
- 5.000 mc< Vol clim ≤15.000 mc (5 punti)
- 15.000 mc< Vol clim ≤50.000 mc (7 punti)
- Vol clim>50.000 mc (9 punti)

Criterio di valutazione 6
Livello di cofinanziamento:
Livello di cofinanziamento del progetto da parte del proponente

Per azione 2.2.1 "Produzione energetica da fonti rinnovabili per gli edifici pubblici"
- cofinanziamento 20% (3 punti)
- cofinanziamento dal 20% al 30% (6 punti)
- cofinanziamento dal 30% al 40% (9 punti)
- cofinanziamento dal 40% (12 punti)

Per azione 2.2.2 "Produzione energetica da fonti rinnovabili per le RSA" - pubbliche
- cofinanziamento 50% (3 punti)
- cofinanziamento dal 50% al 60% (6 punti)
- cofinanziamento dal 60% al 70% (9 punti)
- cofinanziamento dal 70% (12 punti)

Criterio di valutazione 7
Destinazione d'uso dell'edificio
Progetto riguarda edificio con destinazione d'uso scolastica, sportiva, ospedaliera

- Altra tipologia (0 punti)
- Sportiva (2 punti)
- Uffici (2 punti)
- Scolastica (8 punti)
- Ospedaliera (10 punti)

Criterio di valutazione 8
Complementarità con interventi di prevenzione sismica
Progetto che prevede contestualmente interventi di prevenzione sismica
- immobile oggetto contestualmente di interventi per la prevenzione sismica per i quali risulta approvato, alla data di presentazione della domanda al presente bando, almeno il progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell'art.41 del D.Lgs. n.36/2023 o progetto definitivo ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 50/2016 (3 punti)
- immobile oggetto contestualmente di interventi per la prevenzione sismica per i quali è stata presentata domanda a valere sul bando di cui all'Azione 2.4.1 del PR FESR 2021-2027 e risulta approvato, alla data di presentazione della domanda al presente bando, almeno il progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell'art.41 del D.Lgs. n.36/2023 o progetto definitivo ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 50/2016 (5 punti)
- altro (0 punti)

Si precisa che i progetti devono conseguire:
- un punteggio minimo in relazione a ciascun criterio di selezione;
- un punteggio minimo totale, derivante dalla somma dei punteggi assegnati in relazione a ciascun criterio;

I progetti che conseguiranno il punteggio minimo totale saranno compresi nella graduatoria dei progetti finanziabili.

Si ricorda che **non saranno ammessi a finanziamento** i progetti che in relazione a ciascuno criterio di selezione raggiungono un punteggio inferiore al minimo richiesto.

5.4.2 Criteri di premialità
1) Progetto localizzato in un Comune classificato "area interna" secondo quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 199 del 28/02/2022 (Allegato A, par. 4.4) = 2 punti
2) Progetto che prevede contestualmente interventi per la rimozione di amianto = 6 punti
3) Progetto che prevede l'utilizzo di sistemi di monitoraggio e controllo dei consumi energetici dell'edificio e degli impianti = 3 punti
4) Progetto previsto nell'ambito della pianificazione in materia di ambiente, energia e clima adottata e/o approvata dal soggetto proponente quali PAES e/o PAESC = 2 punti
5) Localizzazione degli interventi: Operazione localizzata su immobile/struttura esistente 3 punti
6) Progetto che prevede sistemi di accumulo di energia contestualmente all'intervento 4b= 5 punti
7) Progetto prevede anche interventi di efficientamento energetico = 6 punti
8) Operazione localizzata in area colpita da calamità naturale di cui all'evento del 2 novembre 2023= 3 punti

Il raggiungimento dei requisiti di cui al paragrafo 3.1 e delle condizioni per la valutazione e l'attribuzione del punteggio, sulla base dei criteri riportati nei punti precedenti, deve essere adeguatamente comprovato e illustrato nella domanda e nella relativa relazione tecnica del progetto.

5.5 Formazione della graduatoria
L'attività di valutazione e selezione dei progetti si conclude con la predisposizione delle graduatorie delle domande come riportato al paragrafo 1.2.

Pertanto verranno redatte le seguenti graduatorie:

- Azione 2.2.1 "Produzione energetica da fonti rinnovabili per gli edifici pubblici"

Per Enti Locali
- GRADUATORIA ENTI LOCALI a favore di progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per gli immobili pubblici degli Enti Locali

Per Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere
- GRADUATORIA ASL/AO a favore di progetti di progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per gli immobili pubblici delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere

- Azione 2.2.2 Produzione energetica da fonti rinnovabili per le RSA" - pubbliche
- GRADUATORIA RSA pubbliche a favore di progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per gli immobili pubblici delle RSA.

All'esito dell'istruttoria e sulla base del punteggio attribuito a ciascun progetto l'Amministrazione Regionale provvederà con proprio decreto all'approvazione della graduatoria entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande salvo quanto previsto al paragrafo 5.2 in merito alla richiesta di integrazioni.

I progetti saranno ammessi sulla base del miglior punteggio assegnato.

Qualora la domanda riguardi più di un edificio, il punteggio di cui ai criteri di valutazione e premialità verrà determinato come media dei punteggi riferiti ai singoli edifici.

A parità di punteggio finale, la graduatoria sarà definita in base all'incremento % di energia primaria globale rinnovabile (QR) in ordine decrescente e, in caso di ulteriore parità, in base alla riduzione % di emissione di CO2.

La graduatoria finale distingue tra le domande ammesse e domande non ammesse.

Le **domande ammesse** sono distinte in:
- ammesse e finanziate;
- ammesse e non finanziate per carenza di fondi.

Le **domande non ammesse** si distinguono in:
1. domande non ammesse per carenza di requisiti formali
   Sono quelle domande prive dei requisiti previsti al paragrafo 2.

2. domande non ammesse a seguito di valutazione.

Sono quelle domande ammesse a seguito dell'istruttoria formale, che non hanno superato la fase valutativa per mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto in relazione ai criteri di selezione.

Le risorse disponibili sono assegnate ai beneficiari in base alla graduatoria ordinata secondo il punteggio ottenuto dal progetto in sede di valutazione, nei limiti delle assegnazioni.

Il bando può prevedere esplicitamente la possibilità di utilizzare risorse aggiuntive rispetto a quelle stanziate al fine di finanziare progetti ammessi, ma non finanziati per carenza di risorse inizialmente stanziate.

6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

6.1 Adempimenti successivi all'approvazione della graduatoria

La Regione Toscana provvede, nei sette giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria e del decreto di concessione, all'invio, tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), di apposita comunicazione scritta ai soggetti ammessi e non ammessi contenente l'esito del procedimento relativo alla domanda presentata.

Con la suddetta comunicazione di ammissione a finanziamento la Regione Toscana/Sviluppo Toscana S.p.A. richiamerà al beneficiario anche i termini e le modalità di realizzazione del progetto in coerenza con le disposizioni del Bando.

6.2 Sottoscrizione della Convenzione

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di concessione del contributo, il beneficiario ha l'obbligo di sottoscrivere con la Regione Toscana la Convenzione redatta secondo lo schema che sarà approvato con apposito atto dirigenziale.
La Convenzione dovrà essere debitamente sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del beneficiario (o altro soggetto abilitato a impegnare ciascun beneficiario).
La data di stipula (e di efficacia) della Convenzione corrisponde alla data di sottoscrizione del Responsabile del Settore Autorizzazioni e Fondi comunitari in materia di energia della Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia.
La mancata sottoscrizione della Convenzione entro i termini previsti comporta la decadenza del contributo.

Il soggetto beneficiario dell'agevolazione dovrà provvedere, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto concessione del contributo, all'aggiudicazione per l'esecuzione dei lavori e per le forniture principali previste per la realizzazione del progetto.

Entro il medesimo termine il beneficiario dovrà provvedere, tramite la piattaforma SFT, alla trasmissione di:
-copia del progetto esecutivo corredato dal relativo atto di approvazione della relativa documentazione tecnico-amministrativa;
- copia del quadro economico del progetto a seguito dell'aggiudicazione per l'esecuzione dei lavori e per le forniture principali previste per la realizzazione del progetto.
Il mancato rispetto dei suddetti termini comporterà la decadenza dell'agevolazione, fatta comunque salva la possibilità di proroga fino a 60 gg, da parte dell'Amministrazione Regionale su motivata richiesta del beneficiario.

6.3 Obblighi del beneficiario

I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di **revoca** del contributo, a:

1. realizzare l'investimento secondo i requisiti/contenuti previsti nel progetto approvato e determinanti ai fini dell'inserimento utile nella graduatoria dei progetti finanziati;
2. assicurare, alla firma della Convenzione, la copertura finanziaria della quota di cofinanziamento dell'intero progetto non coperta dal contributo;
3. ultimare il progetto entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione del contributo, salvo proroga ai sensi del paragrafo 3.3;
4. rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto entro 26 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione del contributo, salvo proroga ai sensi del paragrafo 3.3; tali spese devono essere sostenute e quietanzate nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda (ad eccezione delle spese tecniche che sono ammissibili anche se sostenute a partire dal 03/10/2022) e i 26 mesi successivi alla pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione del contributo, salvo proroghe concesse ai sensi del paragrafo 3.3 e comunque entro il termine fissato per l'ammissibilità delle spese ai sensi dell'art 63 del Regolamento UE 2021/1060;
5. rispettare il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) secondo quanto previsto dall'art.17 del Regolamento (UE) 2021/852 e dall'articolo 9, comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060;
6. rispettare il principio relativo all'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture in coerenza con quanto riportato all'art.73 c.2 lettera j del Regolamento UE 2021/1060 e secondo le indicazioni riportate negli orientamenti di cui alla Comunicazione 2021/ C 373/01 della CE e negli indirizzi per la verifica climatica a cura del Dip.to per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (6 Ottobre 2023);
7. garantire il rispetto di quanto previsto all'art.65 del Regolamento UE 2021/1060 in merito alla stabilità delle operazioni;
8. non alienare, cedere, distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con il contributo per un periodo di almeno 5 anni dall'erogazione del saldo ai sensi dell'art. 65 del Reg UE 2021/1060;
9. mantenere la destinazione d'uso pubblico e la proprietà pubblica degli edifici oggetto degli interventi finanziati per un periodo di almeno 5 anni dall'erogazione del saldo ai sensi dell'art. 65 del Reg UE 2021/1060;
10. adottare un sistema contabile appropriato ed affidabile, con contabilità separata o codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione finanziata con risorse del PR FESR 2021 -2027;
11. fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati nel bando, in merito allo stato di attuazione degli interventi;
12. garantire la conservazione di tutta la documentazione inerente alla realizzazione dell'operazione agevolata (elaborati tecnici, documentazione amministrativa, titoli di spesa utilizzati per la rendicontazione dei costi) in originale, oppure in copia fotostatica resa conforme all'originale secondo la normativa vigente ed in particolare secondo gli artt. 47, 49 e 50 e l'Allegato IX del Regolamento UE 2021/1060, e comunque, fino a dieci anni dall'erogazione del saldo ai sensi dell'art. 2220 del Codice Civile;
13. rendere detta archiviazione disponibile ed accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alla Regione Toscana ed alle persone ed organismi che di norma hanno il diritto di controllarla secondo la normativa vigente ed in particolare secondo gli artt. 47, 49 e 50 e l'Allegato IX del Regolamento UE 2021/1060,e, comunque, fino a dieci anni dall'erogazione del saldo ai sensi dell'art. 2220 del Codice Civile;

14. consentire ai funzionari della Regione Toscana o ai funzionari incaricati dalle autorità competenti di svolgere gli opportuni controlli e ispezioni, anche secondo le modalità e condizioni previste relativamente per le attività di gestione e controllo di cui al Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), approvato con Decisione di GRT n.4 del 19-06-2023 e in riferimento agli articoli da 69 a 85 e dall'Allegato XVI del Regolamento UE 2021/1060;
15. fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del progetto comunque richieste dall'Organismo Intermedio, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al bando ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 10 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
16. compilare ed inviare tramite la piattaforma SFT le schede di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del progetto secondo le disposizioni impartite dall'Organismo Responsabile della Programmazione e dell'Attuazione del PR FESR 2021- 2027;
17. fornire la rendicontazione della spesa per ciascuno stato di avanzamento e per la domanda a saldo secondo le modalità indicate al paragrafo 7.2;
18. comunicare le variazioni, eventualmente intervenute durante lo svolgimento del progetto, dei dati identificativi ed anagrafici del proponente e del Legale rappresentante;
19. informare tempestivamente la Regione Toscana dell'ammissione ad ulteriori forme di sostegno pubblico, qualsiasi sia la denominazione e la natura;
20. richiedere all'Amministrazione Regionale l'autorizzazione preventiva per eventuali varianti al progetto come specificato al paragrafo 6.4;
21. non apportare modifiche sostanziali al progetto che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari per un periodo di almeno 5 anni dall'erogazione del saldo ai sensi dell'art. 65 del Reg UE 2021/1060;
22. dare immediata comunicazione alla Regione Toscana dell'eventuale rinuncia al contributo e, nel caso in cui ne abbia già ricevuto l'erogazione, in tutto o in parte, restituire l'importo ricevuto;
23. restituire i contributi erogati, nella misura deliberata dalla Giunta Regionale, in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti o di mancata esecuzione degli investimenti nei tempi e nei modi stabiliti dall'Amministrazione regionale;
24. rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione previsti nel Regolamento (UE) n. 2021/1060 (artt. 49 e 50) in particolare nell'allegato IX "Comunicazione e visibilità – articoli 47, 49 e 50", per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione;
25. rispettare eventuali regolamenti e disposizioni relative al PR FESR 2021-2027, che verranno emanati dalla Commissione Europea o dalle altre autorità comunitarie, nazionali e regionali competenti;
26. assumere qualsiasi onere in conseguenza di atti o fatti che provochino danni a terzi in relazione allo svolgimento delle attività previste dal progetto;
27. individuare un "Responsabile dell'intervento", indicandone il nominativo ed i recapiti telefonici e di e-mail;
28. rispettare le normative comunitaria e nazionale, in particolare le norme in materia di appalti pubblici, tutela della concorrenza, tutela dell'ambiente, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, pari opportunità;
29. rispettare tutte le prescrizioni contenute nel presente bando, consapevoli che, in caso di mancato rispetto delle stesse e nei casi previsti, potrà essere revocato il contributo concesso;
30. cedere alla Regione eventuali crediti maturati nei confronti del GSE in forza del servizio di scambio sul posto, di ritiro dedicato o uno dei diversi meccanismi di incentivo di cui all'articolo 9 del D.lgs.199/2021, in attuazione delle politiche di contrasto alla povertà energetica quali quelle previste nella Proposta di legge n°2 approvata mediante deliberazione della G.R. del 15/04/2024.

Ulteriori obblighi potranno essere definiti alla firma della convenzione in relazione agli specifici esiti della valutazione istruttoria ed al fine di garantire il rispetto delle disposizioni in tema di ammissibilità previste dal Bando.

6.4 Varianti

Le modifiche siano esse legate allo sviluppo progettuale dell'intervento nelle sue varie fasi (art 41 del D.lgs. 36/2023), che al periodo di efficacia dei contratti di appalto di lavori, forniture e servizi (art 120 del D.lgs. 36/2023), dovranno essere presentate, una volta approvate dal soggetto beneficiario, in forma di istanza online mediante l'accesso al al sistema SFT e secondo le modalità, le condizioni e i termini previsti nelle apposite linee guida che saranno pubblicate nella predetta pagina web, al fine della verifica in merito al mantenimento dei requisiti minimi di cui al paragrafo 3.1 previsti dal bando.

Le modifiche progettuali potranno determinare in funzione della procedura amministrativa adottata e dei relativi contenuti tecnici:
a) un giudizio di non ammissibilità della suppletiva di spesa oggetto della modifica;
b) una rettifica finanziaria ai sensi del COCOF di cui alla Decisione della Commissione C(2019) 3452 del 14.5.2019;
c) la decadenza dell'intera operazione.

In ogni caso dovranno rimanere inalterati la localizzazione dell'immobile oggetto di intervento, i requisiti minimi di cui al paragrafo 3.1, ad eccezione dell'importo minimo di spesa ammissibile.

Nel caso di modifiche intervenute che condizionano i criteri di valutazione si provvederà ad una verifica del punteggio in graduatoria,ai fini del rispetto degli obblighi previsti al paragrafo 6.3.

Il contributo erogabile è in ogni caso calcolato sulla base dell'importo delle spese ammissibili, anche a seguito di modifiche progettuali, applicando la percentuale di contributo come risultante dal decreto di concessione e dalla Convenzione di cui al paragrafo 6.2, fermo restando che il contributo in termini assoluti non può superare quello risultante dal medesimo decreto/Convenzione.

Con esclusivo riferimento agli interventi che prevedono appalti di lavori soggetti a ribasso d'asta ed ai fini della determinazione del contributo effettivamente spettante per la realizzazione delle operazioni finanziate con contributo PR FESR 2021-2027, qualora si verifichino economie di gara il relativo riutilizzo da parte dei soggetti beneficiari, potrà avvenire, nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e del relativo Regolamento di attuazione, per le spese relative alle tipologie di intervento di cui al paragrafo 3.1 ammesse a contributo.

7. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE

7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

Le spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente effettuati e sostenuti dai Beneficiari (con annotazione nei libri contabili, senza possibilità di annullamento, trasferimento e/o recupero).

La rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento dovrà essere coerente con le voci di spesa ammesse a contributo.

7.2 Modalità di erogazione del contributo

7.2.1 Modalità di erogazione del contributo secondo la metodologia a "costi reali"

L'erogazione del contributo coerentemente con quanto stabilito con Decisione della Giunta Regionale n. 16 del 25/03/2019 s.m.i., sarà articolata come segue.

Acconto

Acconto fino ad un massimo del 20% del contributo concesso al momento dell'aggiudicazione dei lavori, incrementabile fino al massimo del 30% ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 36/2023, qualora previsto nei documenti di gara.

Si procede all'erogazione dell'acconto nel caso in cui l'importo a base d'asta dei lavori (o le forniture nel caso di progetti di sola fornitura) aggiudicati rappresentino almeno il 60% del costo totale ammesso a finanziamento. Nel caso di percentuali inferiori l'importo effettivo dell'erogazione in acconto sarà determinato rapportando il valore a base d'asta dei lavori aggiudicati rispetto al costo totale ammesso.

La richiesta di acconto dovrà essere presentata mediante procedura telematica accedendo al sistema informativo SFT all'indirizzo https://sft.sviluppo.toscana.it/ e corredata della idonea documentazione attestante l'avvio dei lavori come definito al precedente paragrafo 3.2.

Liquidazione intermedia

Le liquidazioni intermedie saranno commisurate all'entità delle spese rendicontate e validate dall'Organismo Intermedio purché ciascuna dichiarazione di spesa sia di importo almeno pari al 15% del valore complessivo dell'opera (costo totale ammesso) e comunque fino a un massimo dell'80% del contributo concesso.

La domanda di pagamento delle liquidazioni intermedie deve essere presentata a Sviluppo Toscana S.p.A. mediante procedura telematica accedendo al sistema informativo SFT all'indirizzo https://sft.sviluppo.toscana.it/ unitamente alla rendicontazione dei costi sostenuti e si compone di:

- fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o altro documento (bancario) relativo allo strumento di pagamento prescelto, di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, **con indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce** (normativa antiriciclaggio D.Lgs. 231/07) **del CUP e del CIG**, da trasmettere mediante procedura telematica accedendo al sistema informativo SFT all'indirizzo https://sft.sviluppo.toscana.it/;
- prospetto riepilogativo delle spese sostenute in forma di "dichiarazione di spesa" generata dal sistema informativo SFT; la dichiarazione di spesa dovrà essere sottoscritta digitalmente dal

soggetto beneficiario e trasmessa a Sviluppo Toscana mediante procedura telematica attraverso il sistema informativo SFT nelle forme e con le modalità che saranno indicate, dopo la pubblicazione della graduatoria sul BURT, nella specifica pagina informativa dedicata al presente Bando all'indirizzo http://www.sviluppo.toscana.it/;
- dichiarazione di conformità impianti a firma dell'impresa esecutrice e/o autodichiarazione di conformità delle opere a firma del D.L., in caso di conclusione del relativo intervento;
- documentazione relativa alle procedure di affidamento dei lavori e/o delle forniture ed ai relativi impegni giuridicamente vincolanti assunti per la realizzazione dell'intervento agevolato;
- verbale di consegna dei lavori;
- documentazione fotografica, in tutte le fasi di esecuzione, dello stato di avanzamento dei lavori e degli interventi eventualmente conclusi;
- stati di avanzamento dei lavori e relativi certificati di pagamento.

L'importo complessivamente erogabile a titolo di liquidazioni intermedie, incluso l'eventuale acconto, non potrà superare l'80% dell'importo del contributo concesso.

Saldo
Saldo residuo fino ad un massimo del 20% del contributo concesso a seguito della trasmissione della rendicontazione finale e certificato di regolare esecuzione o collaudo dell'opera.

La domanda di saldo deve essere presentata a Sviluppo Toscana S.p.A. unitamente alla rendicontazione dei costi totali sostenuti mediante procedura telematica accedendo al sistema informativo SFT all'indirizzo https://sft.sviluppo.toscana.it/ e si compone di:

- distinta di tutte le spese sostenute;
- fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o altro documento (bancario) relativo allo strumento di pagamento prescelto, di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, **con indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce** (normativa antiriciclaggio D.Lgs. 231/07) **del CUP e del CIG** da trasmettere mediante procedura telematica accedendo al sistema informativo SFT all'indirizzo https://sft.sviluppo.toscana.it/;
- prospetto riepilogativo delle spese sostenute in forma di "dichiarazione di spesa" generata dal sistema informativo SFT; la dichiarazione di spesa dovrà essere sottoscritta digitalmente dal soggetto beneficiario e trasmessa a Sviluppo Toscana mediante procedura telematica attraverso il sistema informativo SFT nelle forme e con le modalità che saranno indicate, dopo la pubblicazione della graduatoria sul BURT, nella specifica pagina informativa dedicata al presente Bando all'indirizzo http://www.sviluppo.toscana.it/;
- relazione tecnica **asseverata conclusiva** elaborata in base allo schema fornito dalla Regione Toscana e disponibile sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A. La relazione tecnica asseverata e firmata dal Direttore dei lavori e dal Responsabile Unico del Progetto, deve illustrare gli obiettivi in termini di autoconsumo e di incremento di energia prodotta da fonti rinnovabili e la loro coerenza e correlazione con le finalità del bando al fine di comparare i dati indicati in sede di domanda con quelli derivanti dalla realizzazione dell'intervento nonché tutta la relativa documentazione richiesta, il rispetto del principio DNSH, rispetto del principio relativo all'immunizzazione dagli effetti del clima e del rispetto dei CAM;
- documentazione relativa al rispetto del principio del DNSH;
- documentazione relativa al rispetto del principio relativo all'immunizzazione dagli effetti del clima;
- stati di avanzamento dei lavori e relativi certificati di pagamento;
- stato finale dei lavori e relativo certificato di pagamento;

- certificato di collaudo /di regolare esecuzione/dichiarazione di conformità delle opere o collaudo dell'opera e/o dichiarazioni di conformità degli impianti;
- provvedimento con cui il beneficiario approva gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo/di regolare esecuzione e la relazione acclarante;
- documentazione relativa al monitoraggio dei consumi post intervento;
- documentazione relativa alle procedure di affidamento dei lavori e/o delle forniture ed ai relativi impegni giuridicamente vincolanti assunti per la realizzazione dell'intervento agevolato, laddove non già presentata in sede di rendicontazione a titolo di SAL;
- verbale di consegna dei lavori;
- schede di monitoraggio redatte secondo la modulistica che sarà resa disponibile sul sistema informativo SFT;
- documentazione fotografica degli interventi effettuati;
- documentazione fotografica della targa permanente apposta.

Tutti i giustificativi di spesa relativi all'intervento ammesso dovranno quindi riferirsi a uno o più edifici oggetto di domanda ed essere rilevabili dalle opportune scritture contabili.

I Beneficiari sono tenuti a conservare la documentazione amministrativa e contabile del progetto sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati per un periodo non inferiore a 10 anni successivi alla chiusura del PR FESR 2021-2027.

Tale documentazione deve essere separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali e deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto. A tal fine non sono, di norma, ammessi pagamenti effettuati cumulativamente e per ogni pagamento dovrà essere apposta una causale contenente un codice univoco opportunamente identificativo del progetto finanziato.

Non sono ammessi pagamenti in contanti o altra forma di pagamento di cui non può essere dimostrata la tracciabilità.

Annullamento dei documenti di spesa e CUP CIPESS
Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge n. 136 del 13/08/2010 recante "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", ai fini della tracciabilità di flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

A tal fine, è richiesto obbligatoriamente che tutte le fatture e gli altri documenti di spesa rendicontati siano esibiti **in originale o copia conforme all'originale** e rechino nel corpo o nell'oggetto il riferimento al CUP CIPESS.

In aggiunta a quanto sopra, ai fini di annullamento permanente dei titoli di spesa oggetto di rendicontazione nell'ambito del progetto finanziato a valere sul PR FESR Toscana 2021-2027 (rispetto del divieto di cumulo ed evitare un doppio finanziamento), **si richiede obbligatoriamente che gli stessi siano annullati mediante apposizione permanente di una dicitura recante le informazioni di seguito evidenziate**:

ALLEGATO 1 -BANDO

PR FESR Toscana 2021-2027
Bando FER pubblico 2024
AZIONE 2.2.1 (o AZIONE 2.2.2)
Spesa di Euro ..... [l'importo da indicare corrisponde alla quota da imputare al progetto per il singolo giustificativo di spesa]
imputata all'operazione ……. - ……..……. [*indicare CUP CIPESS e CUP locale*[4]]

Nel caso di **titoli di spesa nativamente digitali o di fatture elettroniche** emesse ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la dicitura suddetta deve essere inserita nel giustificativo di spesa in sede di emissione dello stesso, mediante ricorso al campo "note", oppure direttamente nell'oggetto della fattura.

Laddove ciò non sia possibile (fatture emesse prima dell'ammissione a finanziamento, ma comunque in ogni caso dopo la presentazione dell'istanza di finanziamento), l'adempimento di cui sopra si intende correttamente assolto mediante l'apposizione sui giustificativi di spesa del solo CUP locale rilasciato a ciascun progetto in occasione della presentazione dell'istanza di finanziamento.

Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'articolo 82 del Reg. (UE) n. 1060/2021, tutti i documenti giustificativi di spesa e di pagamento riguardanti le operazioni finanziate dal Bando devono essere conservati dal soggetto beneficiario per un periodo di 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento a suo favore.

Tutti i costi oggetto di contributo devono essere sostenuti da documentazione conforme alla normativa fiscale e contabile vigente e nel rispetto dei degli eventuali regolamenti di contabilità dell'Ente beneficiario, pena la non ammissione a contributo.

Nel caso di spesa finale documentata ed effettivamente sostenuta **superiore** alla spesa ritenuta ammissibile, non potrà in alcun modo operarsi un aumento del contributo.

Nel caso di spesa finale documentata ed effettivamente sostenuta **inferiore** alla spesa inizialmente ammessa, si provvederà ad una eventuale riduzione del contributo da liquidare, nel rispetto della percentuale fissata nell'atto di concessione del contributo/convenzione.

Il mancato rispetto delle disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari determinerà la non ammissione a contributo dei relativi costi.

7.2.2 Modalità di erogazione del contributo secondo la metodologia a "costi unitari"
Rendicontazione a SAL
La rendicontazione a SAL potrà essere presentata solo in caso di progetti composti da piu' interventi e il contributo spettante a SAL potrà essere erogato qualora sia stato realizzato almeno un intervento (tenuto conto anche di eventuali varianti in corso d'opera). In particolare il contributo da erogare a SAL al beneficiario sarà calcolato sulla base del costo unitario precedentemente dettagliato di ciascun intervento realizzato attraverso le informazioni fornite nei documenti presentati in sede di rendicontazione a SAL e di seguito riportati:

- Relazione tecnica intermedia a firma del Direttore dei Lavori e del RUP;
- Monitoraggio consumi;
- Progetto esecutivo;

[4]Codice identificativo univoco associato dal sistema informativo a ciascuna istanza di finanziamento e rilasciato in occasione della presentazione dell'istanza stessa.

• libretto delle misure;
• Dichiarazione di conformità impianti a firma dell'impresa esecutrice e/o autodichiarazione di conformità delle opere a firma del D.L.

Rendicontazione a SALDO
Il calcolo del contributo da erogare a SALDO al beneficiario verrà ricalcolato sulla base del costo unitario precedentemente dettagliato, relativo al progetto effettivamente realizzato (tenuto conto anche di eventuali varianti in corso d'opera) attraverso le informazioni fornite nei documenti presentati in sede di rendicontazione a SALDO e di seguito riportati:
• Relazione tecnica asseverata finale a firma del Direttore dei Lavori e del RUP;
• Monitoraggio consumi;
• Progetto esecutivo;
• libretto delle misure
• Collaudo o certificato di regolare esecuzione

8. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE

8.1 Verifiche e controlli

La Regione, in ogni momento, si riserva la facoltà di svolgere verifiche anche in loco e sulla documentazione tecnica e contabile, ai sensi degli art. 72 "Funzioni dell'autorità di gestione"e 77 "Funzioni dell'autorità di audit" del Regolamento UE 2021/1060, anche al fine di verificare la regolare esecuzione degli interventi ammessi a contributo, la veridicità delle dichiarazioni rese dal beneficiario nonché il rispetto di quanto previsto all'art. 65 "Stabilita delle operazioni" dello stesso Regolamento.

Tali controlli e verifiche potranno essere svolti sia durante la realizzazione dell'operazione che nei 5 anni successivi al pagamento del saldo al beneficiario al fine di verificare e accertare quanto segue:
- il possesso dei requisiti dichiarati dal beneficiario per l'ammissibilità della domanda e per l'ammissione a finanziamento;
- la proprietà, il possesso e l'operatività delle opere finanziate, per 5 anni dall'erogazione del saldo al beneficiario;
- la conformità degli interventi realizzati rispetto a quanto stabilito dal bando;
la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti dal progetto ammesso a contributo e laddove pertinente, il loro mantenimento per 5 anni dall'erogazione del saldo;
- l'effettivo sostenimento delle spese dichiarate e la loro corretta registrazione contabile, inclusa un'adeguata codificazione che garantisca la loro tracciabilità;
- la conformità delle spese dichiarate alle normative comunitaria e nazionale.

La Regione Toscana si avvale di Sviluppo Toscana quale Organismo Intermedio (OI) per le attività di gestione, controllo e pagamento, in applicazione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), approvato con Decisione di GRT n.4 del 19-06-2023, in riferimento agli articoli da 69 a 85 e dall'Allegato XVI del Regolamento UE 2021/1060 al fine di assicurare un efficace attuazione degli interventi e un efficiente gestione finanziaria degli stessi, nel rispetto della normativa europea e nazionale di riferimento.

Ai sensi dell'art.70 del Reg. UE 2021/1060 la Commissione Europea può svolgere attività di verifiche e controlli anche in loco, sulle operazioni co-finanziate dal Programma Regionale FESR 21-27. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte di Sviluppo Toscana S.p.A., della Regione Toscana e della Commissione europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti relativi al contributo ammesso a finanziamento.

I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte della Regione e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.
Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, senza giustificato motivo, oppure non produca i documenti richiesti nel termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla richiesta di documentazione o alla notifica di sopralluogo da parte della Regione o della Commissione europea, la Regione si riserva di procedere alla revoca d'ufficio del contributo.

In caso di accertamenti e verifiche che riscontrino l'irregolarità dell'operazione realizzata, della documentazione di spesa presentata, e/o irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità relativi al beneficiario o alle spese sostenute, a fronte di erogazioni già avvenute sia a titolo di acconto che di

saldo del contributo spettante, si darà luogo al recupero totale o parziale delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi ai tassi vigenti a norma di legge.

8.2 Revoca parziale o totale del contributo
In particolare si procederà alla revoca d'ufficio, parziale o totale, dei contributi ed al recupero delle somme eventualmente già erogate nei seguenti casi:

a) qualora il beneficiario non rispetti le indicazioni ed i vincoli contenuti nel presente bando;
b) qualora il beneficiario non rispetti gli obblighi contenuti nel presente bando, come specificamente elencati al paragrafo 6.3 e/o nella convenzione sottoscritta con l'Amministrazione regionale a seguito dell'ammissione a finanziamento;
c) qualora dai controlli effettuati emergano irregolarità o mancanza di requisiti previsti dal bando;
d) qualora la realizzazione del progetto non risulti conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al progetto allegata alla domanda e ammesso a contributo e se allo stesso tempo vengono apportate variazioni in corso d'opera non comunicate alla Regione e da quest'ultima non approvate;
e) qualora il beneficiario non rispetti i termini previsti per la conclusione dei lavori e per la trasmissione della rendicontazione;
f) qualora i beni acquistati e/o realizzati con il contributo vengano alienati, ceduti o distratti dall'uso previsto nei 5 anni decorrenti dall'erogazione del saldo;
g) qualora non venga mantenuta la destinazione d'uso pubblico e la proprietà pubblica degli edifici oggetto degli interventi finanziati nei 5 anni decorrenti dall'erogazione del saldo;
h) qualora il beneficiario opponga rifiuto di consentire agli incaricati dei controlli l'accesso all'unità operativa ovvero alla sede legale, in cui sia stata svolta l'attività di progetto o sia conservata tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa al progetto finanziato e mancato inoltro della documentazione richiesta entro 10 giorni dalla richiesta;
i) qualora venga accertato che il contributo si configuri come aiuto di stato.
j) qualora il beneficiario comunichi la rinuncia al contributo;

In caso di revoca del cofinanziamento, il beneficiario dovrà restituire le somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi ai tassi vigenti a norma di legge.

8.3 Rinuncia
Il beneficiario può rinunciare al contributo in qualsiasi momento e darne immediata comunicazione, tramite P.E.C., all'Amministrazione Regionale.
Nel caso di rinuncia il beneficiario sarà tenuto alla restituzione del contributo eventualmente già erogato, senza maggiorazione dovuta agli interessi maturati nel caso in cui la rinuncia sia fatta entro 12 mesi dalla concessione del contributo per cause di forza maggiore che impediscano la realizzazione dell'intervento oggetto del contributo.

8.4 Decadenza dal contributo
La decadenza conseguente alla verifica effettuata dall'Amministrazione regionale/Sviluppo Toscana S.p.A., determina successivamente alla pubblicazione sul BURT del decreto di concessione del contributo, la perdita del beneficio e la revoca dello stesso.

Costituiscono **cause di decadenza**:
- rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
- mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui al paragrafo 2;
- mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui al paragrafo 3.1, ad eccezione dell'importo minimo di spesa ammissibile;

- mancata sottoscrizione della Convenzione di cui al paragrafo 6.2;
- mancato rispetto del termine per la trasmissione della documentazione di cui al paragrafo 6.2.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano".
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

A tal fine si comunica che:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it) e tratta i suoi dati personali ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR 2016/679, in quanto il trattamento *è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.*

2. Il trattamento, posto in essere esclusivamente dal personale autorizzato del Titolare *e/o da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominate come responsabili del trattamento*, sarà effettuato con strumenti sia manuali che informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione preclude la partecipazione al bando stesso.
Il Responsabile del Trattamento è l'O*rganismo intermedio* Sviluppo Toscana Spa nella persona del titolare di trattamento pro tempore vigente, domiciliato per la carica presso la sede legale.

4. I dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al Bando e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990, potranno inoltre essere pubblicati secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.

5. I dati potranno essere oggetto di ulteriore trattamento per finalità di studio e ricerca ed analisi statistiche. In tal caso, nel rispetto in particolare del principio della minimizzazione dei dati, saranno adottate adeguate misure tecniche e organizzative al fine di garantire i diritti e le libertà degli interessati.
6. I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del Procedimento - Settore Autorizzazioni e Fondi comunitari in materia di energia della Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia - per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.
7. Ogni richiesta relativa all'accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché l'opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo urp_dpo@*regione.toscana.it*

8. Potrà inoltre essere proposto reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Reg. (UE) n. 2016/679, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento stesso.

9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Autorizzazioni e Fondi comunitari in materia di energia della Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia.

Il diritto di accesso[5]viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore Autorizzazioni e Fondi comunitari in materia di energia della Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia. con le modalità di cui alla D.G.R. 29/08/2011 n. 726.

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica:
ferpubblico@regione.toscana.it
ferpubblico@sviluppo.toscana.it

9.3. Informazione e pubblicità
I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e comunicazione, previsti dall'art.50 del Regolamento UE 2021/1060, ed in particolare, ai beneficiario spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente bando, con le modalità di seguito descritte:
a) fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, comprese le finalità e i risultati, ed evidenziando l'entità del contributo ricevuto;
b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il contributo ricevuto dall'UE in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
c) esponendo targhe e cartellonistica permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'UE conformemente alla caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano avviati i lavori, con riferimento alle operazioni il cui costo totale supera 500 000 EUR;
d) per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico.
I format e le linee guida di utilizzo sono resi disponibili al link:
https://www.regione.toscana.it/pr-fesr-2021-2027/comunicazione-e-informazione

Se il beneficiario non rispetta gli obblighi di informazione e pubblicità, verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità, fino al 3 % del sostegno del contributo ex art. 50 par. 3 Reg. 2021/1060 secondo le seguenti modalità:
- Totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 3% del contributo concesso
- Parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 1% del contributo concesso

[5] Di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.

9.4 Disposizioni generali
Ai fini del bando, tutte le comunicazioni verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande, alla casella eletta quale domicilio digitale.

L'indirizzo di PEC di presidio del Settore regionetoscana@postacert.toscana.it

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali alla Regione Toscana da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti) dovranno essere effettuate alla casella PEC sopra riportata.

Domicilio digitale e sistema di comunicazione unico con i soggetti beneficiari
Il soggetto richiedente deve possedere una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) direttamente ad esso imputabile, da eleggere in sede di sottoscrizione della domanda di finanziamento quale proprio unico ed esclusivo domicilio digitale ai fini dello scambio di tutte le comunicazioni con l'OI inerenti alle attività che riguardano l'attuazione del progetto e l'erogazione del relativo contributo pubblico del Bando, ed impegnarsi a mantenerla valida, attiva e con spazio adeguato alla ricezione di messaggi almeno per tutto il periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda ed il termine di stabilità del progetto (cinque anni a decorrere dall'erogazione del saldo del contributo). Ogni eventuale variazione del domicilio digitale intercorso nel periodo suddetto deve essere tempestivamente ed obbligatoriamente comunicato all'OI mediante la specifica piattaforma SFT.
Tutte le comunicazioni da parte dell'OI nei confronti dei soggetti beneficiari avverranno esclusivamente mediante la piattaforma SFT nell'apposita sezione "comunicazioni con il beneficiario", previa contestuale notifica a mezzo PEC al sopracitato domicilio digitale dell'oggetto della comunicazione e della disponibilità della stessa sul sistema SFT a partire dalla data della notifica.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie, nazionali e regionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo.
In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT, sul sito internet www.sviluppo.toscana.it e www.regione.toscana.it le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

Regione Toscana si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione e/o dell'entrata in vigore di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

ALLEGATO 1 -BANDO

10 RIFERIMENTI NORMATIVI

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando.

UNIONE EUROPEA

-REGOLAMENTO (UE) n. 2021/1060 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

-REGOLAMENTO (UE) n. 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione;

-REGOLAMENTO (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

-COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE C/2023/111 "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"

-DECISIONE DELLA COMMISSIONE C(2019) 3452 del 14.5.2019 recante gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici

-DIRETTIVA 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

-DIRETTIVA 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica;

-DIRETTIVA 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia;

-DIRETTIVA 2018/844/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

-DIRETTIVA 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

-Raccomandazione UE 2019/786 del 8 maggio 2019 sulla Ristrutturazione degli edifici

-Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01)

- UNI/TS 11300 -1 (2014) Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva e invernale;

- UNI/TS 11300 - 2 (2019) Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione in edifici non residenziali;

- UNI/TS 11300 - 3 (2010) Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva;

- UNI/TS 11300 -4 (2016) Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria;

- UNI TS 11300-5 (2016) : Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 5: Calcolo dell'energia primaria e della quota di energia da fonti rinnovabili;

- UNI TS 11300-6 (2016): Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 6: Determinazione del fabbisogno di energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili.

- UNI EN 15193 – 1 (2021) Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione - Parte 1: Specificazioni, Modulo M9

- UNI EN 15193 – 2 (2017) Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione - Parte 2: Spiegazione e giustificazione della EN 15193-1, modulo M9

- UNI/Pdr 77 (2020) Linee guida per il calcolo computerizzato per la determinazione del LENI secondo il metodo di calcolo completo della UNI EN 15193-1:2017

- UNI CEI EN 16247-1 (2022) "Diagnosi Energetiche - Requisiti generali "

-UNI CEI EN 16247-2 (2022) "Diagnosi Energetiche – Edifici",

-UNI CEI EN 16247-3 (2022) "Diagnosi Energetiche – Processi",

-UNI CEI EN 16247-4 (2022) "Diagnosi Energetiche - Trasporti"

-UNI CEI EN 16247-5 (2015) "Competenze degli Energy Auditor".

- UNI TR 11775 (2020) Diagnosi Energetiche - Linee guida per le diagnosi energetiche degli edifici

- UNI TR 11824 (2021) Diagnosi Energetiche - Linee guida per le diagnosi energetiche dei processi

ALLEGATO 1 -BANDO

NAZIONALE

- LEGGE 07-08-1990 n. 241 recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

- D.P.R. 28-12-2000 n. 445 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
-
- D.LGS. 07-03-2005 n. 82 recante Codice dell'Amministrazione Digitale

- D.P.C.M. 23-05-2007 recante Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea

- D.LGS. 09-04-2008 n. 81 recante Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Infortuni sul Lavoro)

- D.P.R. 03-10-2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione

- D.LGS. 27-01-2010 n. 39 recante Attuazione della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati

- D. LGS. 06-09-2011 n. 159 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

- DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22-12-2011 recante Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183

- D.L. 07/05/2012 n. 52 recante Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94

- D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13-03-2013 recante Certificazione dei crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti

- Circ. INPS del 21/10/2013, n. 40 recante Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi;

- D.L. 24/01/2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (c.d. Decreto Cresci Italia) convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012, n. 27;

LEGGE 06-11-2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D. LGS. 14 aprile 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- D.M. 14/01/2014 "Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario";

D.L. 20-03-2014, n. 34, convertito dalla L. 16-05-2014 “Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva”;

D.M. 30-01-2015 “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);

- D. LGS. 3 aprile 2006 n. 152. Norme in materia ambientale;

- Legge 09 gennaio 1991 n. 10 "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"

- D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412. “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4 della legge 9 gennaio 1991 n. 10” ;

-D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 551 “Regolamento recante modifiche al D.P.R. 26/8/1993 n. 412 in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia”;

- D. LGS. 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”;

- D. LGS. 1 febbraio 2007, n. 311 “Disposizioni correttive ed integrative al DLgs 192/05, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia”. Il decreto modifica e integra il testo del DLgs 192/05

- D. LGS. 30 maggio 2008, n. 115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE";

- D. LGS. 3 marzo 2011 n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

- DM 22 novembre 2012 “Modifica dell’Allegato A del DLgs 192/05 recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”. Il decreto modifica l'Allegato A del DLgs 192/2005 "Ulteriori definizioni".

- D.L. 4 giugno 2013 n.63, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013 n°90. Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010;

- DPR 27 giugno 2013 n.74 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del DLgs 192/05”

- DPR 27 giugno 2013 n.75 “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del DLgs 192/05”

- LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale”;

- D. LGS. 4 luglio 2014, n. 102 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le diretti;ve 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”

- D.M. 26 giugno 2015 “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici” ;

- D.M. 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”;

- D.M. 26 giugno 2015 “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”;

- Decreto legislativo n. 141 del 18 luglio 2016, "Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE"

- Dlgs 10 giugno 2020 n.48 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. “

- Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”

- Decreto 23 giugno 2022 “Criteri ambientali minimi (CAM) per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”

- Decreto legislativo 13 aprile 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”

ALLEGATO 1 -BANDO

REGIONE TOSCANA

- DELIBERA G.R. n. 1058 del 01-10-2001 recante Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445;

- LEGGE REGIONALE n. 1 del 26-01-2004 "Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "rete telematica regionale Toscana";

- LEGGE REGIONALE n. 38 del 13-07-2007 recante Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro;

- LEGGE REGIONALE n. 40 del 23-07-2009 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa";

- LEGGE REGIONALE n. 54 del 05 -10-2009 "Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza";

- DELIBERA G.R. n. 965 del 29-10-2012 recante Indirizzi per la semplificazione della rendicontazione - Estensione ai contributi cofinanziati con le risorse del bilancio regionale e con risorse nazionali - POR CReO FESR 2007-2013;

- LEGGE REGIONALE n. 44 del 02-08-2013 recante Disposizioni in materia di programmazione regionale;

- DECISIONE G.R. n. 4 del 7 aprile 2014 che "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione";

- LEGGE REGIONALE n. 65 del 10 novembre 2014"Norme per il Governo del territorio";

- L.R. 07-01-2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008";

- DELIBERA G.R. n 695 del 26/06/2017 "POR FESR 2014-2020- Direttive di attuazione per la selezione di progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici";

- LEGGE REGIONALE n. 39 del 24/02/2005 "Disposizioni in materia di energia" e s.m.i.;

- D.P.G.R. n. 17/R del 25/02/2010 "Regolamento di attuazione dell'art. 23 sexies della legge regionale n. 39/2005 Disciplina della certificazione energetica degli edifici";

- L.R. 13 novembre 2012 n. 63 "Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia" e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio").

- DPGR n.25/R del 05 marzo 2015 "Regolamento di attuazione dell'art 23 sexies della LR 39/05. Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici";

ALLEGATO 1 -BANDO

- DECISIONE G.R. n° 13 del 29/11/2016 “Approvazione del documento Linee di indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del Dlgs 118/2011”;

- DECISIONE G.R. n° 16 del 15/5/2017 Approvazione del documento "Linee di indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs 118/2011": modifiche alla decisione G.R. n. 13 del 29/11/2016.

- DECISIONE G.R. n° 16 del 25/03/2019 "Approvazione del documento Linee di indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs 118/2011": modifiche alla decisione G.R. n. 16 del 15/05/2017”

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO
A4
Verticale
Times new roman
Corpo **10**
Interlinea esatta **13 pt**
Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto
NOME ENTE
TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO …)
NUMERO ATTO e DATA (se presenti)
OGGETTO dell'atto
TESTO dell'atto
FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2…). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, " , ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**